

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

307° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2003

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	6
2 ^a - Giustizia	»	35
3 ^a - Affari esteri	»	66
4 ^a - Difesa	»	70
5 ^a - Bilancio	»	73
6 ^a - Finanze e tesoro	»	80
7 ^a - Istruzione	»	87
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	100
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	186
11 ^a - Lavoro	»	187
12 ^a - Igiene e sanità	»	230
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	237

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	245
Elezioni e immunità parlamentari	»	3

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i>	252
Schengen	»	254
Anagrafe tributaria	»	255
Sull'affare Telekom-Serbia	»	257

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	261
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	263
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	»	265

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	266
-------------------------------	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2003

42ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 14,40.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Esame dei seguenti documenti:

1) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Michele Florino, in relazione al procedimento penale n. 11354/01 RGNR pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma

Il PRESIDENTE informa che il 19 febbraio 2002 il Presidente del Senato deferì alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari una richiesta di insindacabilità avanzata dal senatore Florino: essa riguardava un procedimento penale attivato a suo carico presso Tribunale di Roma, per il quale risultava che la Procura avesse richiesto la proroga del termine per le indagini preliminari.

Il senatore Florino ha comunicato ieri che, non avendo più ricevuto alcuna comunicazione relativa agli atti di tale procedimento penale e quindi presumendo che esso non abbia più avuto corso, ritiene cessata la materia del contendere e quindi che la Giunta non debba più pronunciarsi al riguardo.

Pertanto, non facendosi osservazioni la Giunta prende atto che non vi è luogo a deliberare sulla richiesta a suo tempo avanzata dal senatore Florino, a causa della mancanza del requisito della effettiva pendenza, incaricando il Presidente di darne comunicazione al Presidente del Senato.

2) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Michele Florino, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Napoli

Il PRESIDENTE comunica che in data 21 maggio 2003 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la richiesta di insindacabilità avanzata dal senatore Florino in riferimento ad un procedimento civile di natura risarcitoria in cui è stato convenuto con atto di citazione intentato dal presidente della regione Campania Antonio Bassolino, dal deputato Riccardo Marone e dal consigliere regionale Antonio Amato.

La citazione nasce dalle dichiarazioni contenute in un articolo del 18 febbraio 2003 (sul quotidiano «Cronache di Napoli», la cui società editrice è ugualmente convenuta in solido, unitamente al direttore Domenico Palmiero) firmato dal giornalista Alessandro Barbato (ugualmente convenuto in giudizio) ed intitolato: «Pianura svenduta per le amministrative». L'articolo, nel denunciare una speculazione edilizia che si sarebbe verificata all'atto della stipula di una convenzione da parte del comune di Napoli concernente il quartiere di Pianura, contiene l'accusa nei confronti degli attori di aver percepito 100 milioni di lire da tal Nicola Baiano per ottenere l'approvazione di un suo progetto edilizio. Nel dare notizia di tali accuse, l'articolista sposa acriticamente, amplificandola, dichiarazioni che avrebbe reso il senatore Florino.

Gli attori della citazione civile, nel respingere come false le accuse così avanzate, ricordano che hanno avuto con il signor Baiano rapporti esclusivamente pubblici, in relazione al progetto, da lui interamente finanziato, nel quartiere di Pianura, proposto al comune di Napoli ed approvato all'unanimità dal relativo consiglio comunale nel febbraio 2001. La gravità, falsità e natura delle affermazioni lesive, i ruoli istituzionali ricoperti dagli attori, la diffusione con il mezzo della stampa, l'animo di diffamare che caratterizza le dichiarazioni e la mancanza di ogni contraddittorio e verifica con i destinatari delle accuse, inducono gli attori a citare il senatore Florino (unitamente agli altri soggetti della divulgazione giornalistica) a comparire dinanzi al Tribunale civile di Napoli, per essere condannato al risarcimento di danni patrimoniali, non patrimoniali, esistenziali, politici e di relazione da determinarsi in via equitativa (con riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 47 del 1948, anch'essa da determinarsi in via equitativa).

Il senatore Florino, nella richiesta avanzata, sostiene che la citazione contiene una rappresentazione distorta di quanto denunciato da lui sempre ed esclusivamente nell'ambito dell'esercizio del proprio mandato parlamentare: le interrogazioni 4-00931 e 4-01040 – poi riprese, quanto ai contenuti, nella denuncia presentata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli il 10 febbraio 2003 a sua firma – lamentavano che le procedure attivate per il programma integrato di riqualificazione urbanistico-edilizia-ambientale di Pianura davano luogo ad evidenti difformità

ed incongruenze sulle superfici e sulle cubature oggetto della convenzione tra la società Campanile Srl (di proprietà del signor Baiano) ed il comune di Napoli. E' per questo motivo che il senatore Florino richiede il riconoscimento dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma della Costituzione, sulle dichiarazioni oggetto del procedimento civile in cui è stato convenuto.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore FLORINO.

Gli pongono domande i senatori MANZIONE, MARITATI, PIROVANO, SCARABOSIO, CONSOLO, FASSONE e PETERLINI.

Congedato il senatore Florino si apre una discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori FASSONE, CASTAGNETTI, CONSOLO, MARITATI, SCARABOSIO, PETERLINI, MANZIONE, PIROVANO, FALCIER, SCOTTI e CHERCHI.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2003

277^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1472) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte*, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri. Rinvio in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 25 febbraio 2003

(Esame e rinvio)

Il senatore MAFFIOLI ricorda l'*iter* del disegno di legge costituzionale in titolo, rinvio in Commissione il 25 febbraio 2003, e si rimette alla relazione illustrativa svolta in sede di esame in Commissione il 30 luglio 2002, confermando il giudizio positivo sul provvedimento.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PETRINI manifesta l'interesse del suo Gruppo alla rapida approvazione del disegno di legge. Auspica, pertanto, che le perplessità sollevate da alcuni Gruppi, che furono all'origine del rinvio in Commissione, siano tempestivamente affrontate e risolte, consentendo che il provvedimento sia al più presto discusso e approvato dall'Assemblea.

Il presidente PASTORE comunica che in una seduta della prossima settimana proseguirà la discussione generale del disegno di legge e, dopo gli ulteriori interventi, sarà fissato il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2254) Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 maggio 2003.

Si procede all'esame degli emendamenti.

Il senatore PETRINI dà per illustrati gli emendamenti a sua firma.

Il presidente PASTORE dà conto degli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 6, in materia di accesso alla professione notarile. Ricorda i dubbi che sussistono circa l'applicazione della disciplina sulla libertà di stabilimento, prevista dall'articolo 45 del Trattato dell'Unione, alla figura professionale del notaio, che nella sua attività partecipa di alcune potestà pubbliche. Rileva, inoltre, che la questione sarà affrontata da una direttiva tuttora all'esame del Parlamento europeo. L'articolo 6 non fa riferimento ad alcuna specifica disposizione dell'ordinamento comunitario per cui, a suo giudizio, dovrebbe essere considerata di ordine interno e quindi collocata in altra sede.

Dopo aver ricordato il proprio emendamento che propone la soppressione dell'intero articolo, illustra gli emendamenti soppressivi delle singole modificazioni che l'articolo 6 apporta alla legge n. 89 del 1913. In particolare, la lettera *a*), che sostituisce la parola «notaro» con l'altra «notaio» dovrebbe, a suo giudizio, estendersi a tutte le disposizioni; sottolinea, inoltre, che appaiono inopportune le lettere successive che ammettono all'esercizio della professione notarile i cittadini di altri Stati membri dell'Unione, con titoli equipollenti conseguiti in Università straniere e in assenza dei requisiti previsti dall'ordinamento vigente per i cittadini italiani, in materia di verifica del titolo di studio e di pratica della professione.

Il senatore BASILE dà per illustrato l'emendamento 8.4

Si considera conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1732) DATO e AMATO. Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive

(2080) DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e

comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive

– e **petizione n. 503 ad esso attinente**

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1732, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2080 e rinvio; esame del disegno di legge n. 2080, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1732 e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 1732, sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il presidente PASTORE, in assenza del relatore, senatore Malan, riferisce sul contenuto del disegno di legge n. 2080 e propone che il suo esame sia svolto congiuntamente con quello del disegno di legge n. 1732.

La Commissione consente.

La senatrice DATO esprime il proprio compiacimento e ringraziamento per il tempestivo esame da parte della Commissione dei disegni di legge in titolo, nonché per la scelta di nominare un relatore della maggioranza, al fine di sottolineare la valenza trasversale dell'iniziativa.

Rileva l'imbarazzante situazione dell'Italia per una rappresentanza femminile nelle cariche elettive che tende a diminuire, tanto che la delegazione al Parlamento europeo è quella che ha il più basso numero di donne. L'idea di un riequilibrio non rappresenta, a suo avviso, una questione femminile o femminista, bensì un elemento di qualità e di compiutezza del sistema democratico, che porrebbe rimedio all'anomalia di una società dove le donne si affermano in importanti ruoli di spiccata competenza, ma rimangono estranee alle decisioni sul futuro del Paese.

Si dice consapevole della necessità di interventi che favoriscano la partecipazione femminile alla vita politica nelle fasi precedenti le elezioni. Il disegno di legge n. 1732, tuttavia, proprio al fine di attuare il principio contenuto nel novellato articolo 51 della Costituzione, stabilisce che il 30 per cento delle candidature è riservato alle donne e assiste tale prescrizione con sanzioni di natura economica. Le perplessità a proposito del meccanismo delle quote dovrebbero, a suo avviso, ritenersi superate, in quanto tale riserva non riguarda la carica elettiva, bensì le candidature. Peraltro, dal momento che la formazione delle liste rimane appannaggio dei partiti, risulta necessario, a suo giudizio, incoraggiare, indurre e persino obbligare i partiti stessi a prevedere per le donne una opportunità effettiva. Evidenzia, in proposito, che l'incremento della partecipazione delle donne in molti Paesi si è determinato, generalmente, proprio grazie a norme specifiche di favore.

La scarsa partecipazione femminile, oltre che alla particolare condizione sociale delle donne, è dovuta, a suo giudizio, a una percezione lontana della politica; percezione che, a suo giudizio, potrebbe essere corretta proprio da un incremento delle elette.

Conclude, sottolineando che le disposizioni in esame, sebbene non possano considerarsi risolutive, rappresentano un primo passo per attuare il principio sancito dall'articolo 51 della Costituzione.

Il senatore BASILE condivide le considerazioni svolte dalla senatrice Dato circa la partecipazione femminile all'attività parlamentare, in particolare in sede europea. Ritiene che al di là degli interventi legislativi, a suo giudizio non risolutivi, si dovrebbe favorire una presa di coscienza in tal senso da parte dei partiti. Si tratta di un argomento sul quale in passato gli opposti schieramenti politici si sono trovati d'accordo, per cui ritiene che il dibattito che si svolgerà sui disegni di legge in esame costituirà un elemento senz'altro positivo.

Il senatore VILLONE manifesta la propria contrarietà al meccanismo della riserva di quote per le donne nelle liste elettorali, pur condividendo l'obiettivo di favorire una maggiore partecipazione delle donne. A suo giudizio, si rischia di determinare un effetto perverso, potendo indurre le donne che già ricoprono importanti ruoli nei partiti a ostacolare l'ingresso di nuove figure femminili nella politica. Sarebbe preferibile, invece, favorire l'apertura dei partiti alle donne, le quali proprio dall'interno delle formazioni politiche saprebbero ben tutelare il diritto di accesso alle candidature e alle cariche elettive.

Dal punto di vista formale, l'accesso alla carica pubblica costituisce un elemento importante dello *status* del cittadino. La previsione di una riserva per le donne, come per altre particolari categorie di cittadini, inciderebbe inopportuna sul «mercato» della politica che, al contrario, a suo giudizio, dovrebbe mantenere la massima libertà.

Sottolinea, in conclusione, la necessità di ricercare strumenti giusti ed efficaci per conseguire un fine largamente condiviso, privilegiando meccanismi di favore finanziario per le formazioni che assicurano un adeguato spazio alla componente femminile.

Il senatore MAFFIOLI ritiene che la scarsa presenza delle donne nella politica rappresenti un oggettivo ostacolo, data la ricchezza e la competenza di questa importante componente della società, per la gestione della vita pubblica. Ciò premesso, manifesta la propria contrarietà al meccanismo della riserva di quote nelle liste elettorali, ritenendo che si debba preferire un approccio di natura sociale e culturale. E' inopportuno, a suo giudizio, fissare in termini numerici e di obblighi giuridici la partecipazione delle donne alle competizioni elettorali. Sotto il profilo sociale, risulterebbe più efficace la rimozione delle condizioni che di fatto impediscono alle donne di sviluppare un interesse alla partecipazione. Il meccanismo delle quote riservate, oltre a essere inefficace, potrebbe a suo giudizio essere inteso dalle donne come una sottovalutazione della capacità di affermarsi autonomamente sulla scena politica.

Il presidente PASTORE rileva che i proponenti delle iniziative in esame hanno sottolineato che le disposizioni non pretendono di esaurire gli strumenti per favorire una maggiore partecipazione delle donne alla vita politica. Si tratta, tuttavia, a suo avviso, di un passo in avanti per l'attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, che pertanto merita attenzione da parte della Commissione. Nel prosieguo dell'esame sarà utile considerare, inoltre, la possibilità di migliorare le misure economiche previste nella disciplina sui rimborsi elettorali, favorendo le liste connotate da una equilibrata partecipazione di donne e uomini.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2254**Art. 1.****1.2**

PETRINI, BATTISTI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa concorrente delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato».

1.1

PETRINI, BATTISTI

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «A tale fine i decreti legislativi individuano espressamente le singole disposizioni alle quali deve riconoscersi carattere sostitutivo e cedevole, anche con riguardo alle eventuali previste coperture finanziarie con oneri a carico dello Stato».

1.All.A.1

IL GOVERNO

Nell'allegato A, prima della direttiva 2002/33/CE, inserire la seguente direttiva:

«2001/40/CE, direttiva del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi».

1.All.A.2

IL GOVERNO

Nell'allegato A, dopo la direttiva 2002/94/CE, inserire le seguenti direttive:

«2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di talune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche»;

«2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001»;

«2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano»;

«2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990»;

«2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie»;

«2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri»;

«2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003, riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici»;

«2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici»;

«2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, recante modalità specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE del

Consiglio, del 14 giugno 1993, per i dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale».

1.All.B.1

IL GOVERNO

Nell'allegato B, tra la direttiva 1996/61/CE e la direttiva 2002/44/CE, inserire le seguenti direttive:

«1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST)»;

«2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA)»;

«2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale»;

«2001/86/CE del Consiglio dell'8 ottobre 2001, che completa lo Statuto della Società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori»;

«2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità».

1.All.B.2

IL GOVERNO

Nell'allegato B, dopo la direttiva 2002/90/CE, inserire le seguenti direttive:

«2002/92 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa;

«2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche»;

«2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo

1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri»;

«2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente i requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri».

Art. 2.

2.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «interessi costituzionalmente protetti.» aggiungere il seguente periodo: «Sono da considerarsi interessi costituzionalmente protetti la tutela dell'ambiente, della salute, dei beni culturali, della parità di trattamento uomo-donna e della privacy.»

2.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) La disciplina dei decreti legislativi, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, deve in ogni caso essere pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;».

2.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «unitarietà dei processi decisionali» inserire la seguente: «l'imparzialità.»

Art. 6.

6.1

BASSANINI

6.3

PASTORE

Sopprimere l'articolo.

6.4

PASTORE

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.2

BASSANINI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

6.5

PASTORE

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

6.6

PASTORE

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

6.0.1

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis. - 1. Al fine di dare piena e coerente attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, è abrogato l'articolo 13-*nonies* del decreto-legge 25 ottobre 2002 n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.

2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1° marzo 2002, n. 39, limitatamente all'attuazione della direttiva 2001/42/CE di cui all'allegato B della medesima legge, è prorogato al 31 luglio 2003».

6.0.2

DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis. - (*Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari*) - 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, il comma 5-*bis* è sostituito dai seguenti:

"5-*bis*. Per luogo di origine o di provenienza di un prodotto alimentare non trasformato si intende il Paese di origine del prodotto ed eventualmente la zona geografica di produzione. Per un prodotto alimentare trasformato, la designazione dell'origine o della provenienza comporta l'indicazione della zona geografica di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.

5-*ter*. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite le categorie interessate, sono individuate le modalità per l'indicazione in etichetta del luogo di origine o di provenienza nelle diverse filiere produttive"».

Art. 7.**7.0.1**

BIANCONI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (*Disciplina autorizzativa per le officine di produzione di presidi medico-chirurgici*) - 1. Chiunque intenda produrre presidi medico-

chirurgici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, deve darne comunicazione scritta almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività al Ministero della salute.

2. La comunicazione deve contenere: a) l'indicazione del nome o ragione sociale e la sede legale dell'impresa e dell'officina di produzione; b) la descrizione dei locali e delle attrezzature, dalla quale risulti che essi sono idonei sotto il profilo tecnico ed igienico al tipo di produzione che si intende effettuare; c) la generalità e la qualifica del direttore tecnico; d) l'elenco completo e dettagliato delle sostanze impiegate e di quelle contenute nei prodotti fabbricati.

3. Ogni modificazione dei dati di cui al comma 2 deve formare oggetto di nuova, preventiva comunicazione.

4. Con provvedimento del Direttore del Dipartimento per la valutazione e la farmacovigilanza del Ministero della salute, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono fissate le buone pratiche di fabbricazione dei presidi medico-chirurgici, anche sulla base delle norme comunitarie.

5. Il Ministero della salute effettua in qualsiasi momento ispezioni agli stabilimenti di produzione al fine di verificare il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione e la veridicità delle dichiarazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 2.

6. In qualsiasi momento l'autorità sanitaria competente può accedere nei locali al fine di effettuare ispezioni e può disporre l'adozione di particolari cautele e l'esecuzione dei lavori onde adeguare i locali e le attrezzature tecniche e di controllo alla produzione che si intende effettuare, in armonia con le disposizioni previste dal provvedimento di cui al comma 4.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo, a quelle impartite dall'autorità sanitaria competente ai sensi del comma 6 e a quelle emanate con il decreto di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000».

Art. 8.

8.3

SANZARELLO

Sopprimere l'articolo.

8.1

SANZARELLO

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, aggiungere, in fine, se seguenti parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di escludere effetti distorsivi della concorrenza tra le diverse regioni».

8.2

SANZARELLO

Al comma 1, capoverso, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Entro i due mesi successivi al termine di cui al comma 3, con regolamento da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, verificata la presenza di effetti distorsivi della concorrenza tra le diverse regioni, è rideterminata la misura dei contributi sulla base della media ponderata dei dati disponibili a livello nazionale».

8.4

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il primo periodo dell'articolo 5, comma 4, del citato decreto legislativo n. 432 è sostituito dal seguente: "Sulla base della verifica di cui al comma 3, con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dal termine di cui al comma 1 dell'articolo 4, è rideterminata, ove necessario, la misura dei contributi dovuti dagli interessati, fino alla copertura del costo effettivo del servizio".

1-ter. All'articolo 7, comma 1, alinea, del medesimo decreto legislativo n. 432, le parole: "commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 2"».

Art. 10**10.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5000 a euro 15.000 ed è solidalmente obbligato al pagamento con il proprietario e il possessore dell'immobile sul quale è stato collocato il mezzo pubblicitario. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia, emana un apposito decreto ai fini di assicurare la repressione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente comma, l'effettiva riscossione delle sanzioni amministrative, e la tempestiva rimozione, anche in danno, del mezzo pubblicitario».

10.0.1

BRIGNONE, TIRELLI, PIROVANO, STIFFONI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis. - (Modifica all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada) - 1. Al comma 3, lettera b, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché autoveicoli di massa complessiva non superiore a 4,2 t esclusivamente qualora si tratti di autoveicoli, anche trainanti un rimorchio, adibiti a turismo itinerante o di autoveicoli con rimorchio attrezzato a turismo itinerante o al trasporto di attrezzi o animali per attività sportiva o ricreativa"».

Art. 11.**11.1**

PETRINI, BATTISTI

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«a) prevedere l'obbligo in capo ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico di adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per salvaguardare la sicurezza dei suoi ser-

vizi, nonché l'obbligo di informare gli abbonati dell'esistenza di particolari rischi di violazione della sicurezza della rete indicando, qualora il rischio sia al di fuori del campo di applicazione delle misure che devono essere prese dal fornitore di servizio, tutti i possibili rimedi, compresi i relativi costi presumibili».

11.2

PETRINI, BATTISTI

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le limitazioni previste devono essere limitate a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività».

11.4

PETRINI, BATTISTI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) prevedere che, salvo quanto disposto nei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 14 della direttiva, non siano imposte, per i terminali o altre apparecchiature di comunicazione elettronica, caratteristiche tecniche specifiche che possano ostacolare l'immissione sul mercato e la libera circolazione di tali apparecchiature tra i vari Stati membri e al loro interno».

Art. 12.

12.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «riordino» fino alla fine del comma, con le seguenti: «al fine di adeguare l'ordinamento interno alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) dare piena e coerente attenzione alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, in modo tale da garantire un miglioramento dei livelli di tutela dell'ambiente e della salute e di prevenire effetti nocivi per la salute umana;

b) salvaguardare le azioni poste in essere dalle autorità locali e dalle imprese per l'attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, nel rispetto delle competenze di Stato, regioni ed enti locali;

c) prevedere adeguati strumenti di informazione al pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti e, in particolare, stabilire procedure che garantiscano la partecipazione del pubblico alla predisposizione dei piani d'azione destinati a gestire nel territorio i problemi dell'inquinamento acustico;

d) conseguire un più elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente nonché di protezione dall'inquinamento acustico;

e) l'adozione di piani d'azione, in base ai risultati della mappatura acustica, allo scopo di evitare ed abbattere il rumore ambientale, nonché di conservare la qualità acustica dell'ambiente quando questa è buona;

f) ridurre ovunque il rumore ambientale, con priorità nelle zone edificate, nei parchi pubblici o in altre zone silenziose degli agglomerati, nelle zone silenziose in aperta campagna, nei pressi delle scuole, degli ospedali e di altri edifici e zone particolarmente sensibili al rumore».

12.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «salvaguardando» fino alla fine della lettera.

12.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «gestire» con la seguente: «ridurre».

Art. 13.**13.1**

VITALI, VILLONE

13.2TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN*Sopprimere l'articolo.***13.4**TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. In caso di calamità e catastrofi naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, possono essere esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, previa motivazione specifica che giustifichi l'esclusione, singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, finalizzati alla messa in sicurezza ed al ripristino delle infrastrutture e degli edifici gravemente danneggiati nell'immediatezza degli eventi calamitosi».

13.3TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «sono esclusi» fino a «gli interventi», con le seguenti: «possono essere esclusi dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale, solo in specifiche situazioni in cui la situazione d'emergenza sia particolarmente urgente e quindi l'adempimento degli obblighi di legge non sia possibile senza rischio per la vita delle persone, singoli interventi».

13.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «stato di emergenza» inserire le seguenti: «e solo in specifiche situazioni in cui la situazione d'emergenza sia particolarmente urgente al punto da non consentire l'adempimento della normativa vigente in materia d'impatto ambientale per garantire la messa in sicurezza di immobili e persone da situazioni di pericolo immediato non altrimenti eliminabile».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: «gli interventi» con le seguenti: «singoli interventi».

13.9

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «limitatamente a singoli interventi urgenti immediatamente necessari alla messa in sicurezza di infrastrutture ed immobili preesistenti che siano stati gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi, con esclusione degli interventi diretti al successivo rilancio dello sviluppo socio-economico dei territori.».

13.13

PETRINI, BATTISTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione gli interventi da effettuare siano tali da comportare un notevole impatto sull'ambiente».

13.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I provvedimenti di esclusione per ciascun singolo intervento sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e gli altri ministri interessati, con i quali devono essere dimostrate le ne-

cessità di assoluta urgenza che non consentono l'adozione dell'ordinaria procedura di valutazione di impatto ambientale».

13.8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano in ogni caso alle ordinanze, emesse anche in via d'urgenza, relative ai grandi eventi di cui al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla n. 401 del 9 novembre 2001».

13.10

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano agli interventi disposti successivamente ai primi trenta giorni dall'evento calamitoso e comunque agli interventi non direttamente connessi a situazioni di pericolo attuale».

13.7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) esaminano prioritariamente ogni alternativa forma di valutazione e provvedono a esperirla ove possibile e garantiscono comunque l'informazione e la partecipazione del pubblico;».

13.11

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: «e se debbano» fino alla fine della lettera.

13.12

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «le informazioni» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «tutte le relative informazioni».

13.15

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«d) trasmettere, con immediatezza, agli organi del Ministero per i beni e le attività culturali competenti per territorio copia dell'autorizzazione rilasciata e della documentazione concernente le ragioni per le quali la deroga è stata concessa».

13.14

PETRINI, BATTISTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'efficacia dell'esenzione di cui al comma 1 è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea».

13.0.1

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis. - (Applicazione sperimentale della direttiva 42/2001/CE a piani e programmi infrastrutturali). – 1. In attesa dell'emanazione del

decreto legislativo di attuazione della direttiva 42/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, di cui all'articolo 1 allegato B della legge 1° marzo 2002, n. 39, nei termini di cui al decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284 la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) è applicata sperimentalmente dalla data di entrata in vigore della presente legge, al programma di infrastrutture contenuto nel Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGT) come aggiornato dalla delibera Cipe n. 121 del 21 dicembre 2001 e dai successivi documenti di programmazione economica e finanziaria, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i ministri interessati».

Art. 14.

14.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

Art. 15.

15.2

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in materia di lavoro» inserire le seguenti: «ovvero l'assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso.».

15.3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in un'ottica che tenga conto delle condizioni relative allo» con le seguenti: «in particolare mediante riferimento allo».

15.1

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e le condizioni di assunzione» inserire le seguenti: «indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale.».

15.20

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «il differente trattamento sia giustificato da ragioni oggettive ovvero.».

15.6

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «giustificato da ragioni oggettive» inserire le seguenti: «così come definite dagli accordi di contrattazione collettiva tra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.».

15.19

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «che persiste, anche quando è stato inequivocabilmente dichiarato dalla persona che lo subisce come offensivo, pregiudicando obiettivamente la sua dignità e libertà, ovvero creando un clima di intimidazione nei suoi confronti» con le seguenti: «avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo.».

15.7

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «anche quando è stato inequivocabilmente» fino a: «intimidazione nei suoi confronti;» con le seguenti: «ed inequivocabilmente dichiarato dalla persona che lo subisce;».

15.4

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ovvero creando un clima» sostituire le seguenti: «di intimidazione» con le seguenti: «intimidatorio, ostile, degradante, umiliante ed offensivo».

15.5

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «quando il suddetto comportamento» inserire le seguenti: «espresso in forma fisica, verbale o non verbale,».

15.9

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere che l'attuazione delle direttive di cui al presente articolo lasci impregiudicate le disposizioni della direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso all'UNICE, dal CEEP e dalla CES, e della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento come stabilito dalla decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989; rimane altresì impregiudicata la facoltà di riconoscere diritti distinti di congedo di paternità e/o adozione, adottando a tal fine le misure

necessarie per tutelare i lavoratori e le lavoratrici contro il licenziamento causato dall'esercizio di tali diritti e per garantire che alla fine di tale periodo di congedo essi abbiano diritto di riprendere il proprio lavoro o un posto equivalente secondo termini e condizioni che non siano per essi meno favorevoli, e di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro che sarebbero loro spettati durante la loro assenza;».

15.8

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere che l'attuazione delle direttive di cui al presente articolo non pregiudichi le misure relative alla protezione della donna, in particolare per quanto riguarda la gravidanza e la maternità; alla fine del periodo di congedo per maternità, la donna ha diritto di riprendere il proprio lavoro o un posto equivalente secondo termini e condizioni che non le siano meno favorevoli, e a beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro che le sarebbero spettati durante la sua assenza; pertanto un trattamento meno favorevole riservato ad una donna per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità ai sensi della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, costituisce una discriminazione;».

15.12

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «sia pubblici che privati» inserire le seguenti: «compresi gli enti di diritto pubblico,».

15.11

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di coloro che si ritengono lesi» inserire le seguenti: «, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro,».

15.10

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di una riparazione» inserire le seguenti: «, reale ed effettiva.»

15.13

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) attivare, in base a quanto stabilito dall'articolo 7 della direttiva 76/207/CE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, così come modificato dalla direttiva 2002/73/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori, inclusi i rappresentanti dei dipendenti previsti dalle leggi o prassi nazionali, dal licenziamento o da altro trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro, quale reazione a un reclamo all'interno dell'impresa o a un'azione legale volta a ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento;».

15.14

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) prevedere la possibilità, in base a quanto stabilito dall'articolo 8-*sexies* della direttiva 76/207/CE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, così come modificato dalla direttiva 2002/73/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, di introdurre o di mantenere, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, disposizioni legislative, regolamentari e amministrative più favorevoli di quelle fissate nelle citate direttive;».

15.15

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) prevedere che l'attuazione delle direttive di cui al presente articolo non possa in alcun caso costituire motivo di riduzione dei livelli di protezione contro la discriminazione già prediposti in base alla legislazione vigente nei settori di applicazione delle direttive stesse.».

15.0.1

GIRFATTI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis. - (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2001/86/CE del Consiglio che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo per l'integrale attuazione della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare, nell'ambito dei limiti e delle condizioni poste dalla direttiva, il rispetto della libera scelta, da parte della costituenda società europea del modello di amministrazione e controllo della struttura societaria (latino, monistico, dualistico) nonché del modello di coinvolgimento dei lavoratori (informazione e consultazione, partecipazione) che si intendono adottare;

b) prevedere che le disposizioni di riferimento relative alla partecipazione dei lavoratori alla società europea non si applicano allorché in nessuna delle società coinvolte sia stata già introdotta, prima della costituzione per fusione della società europea, alcuna forma di partecipazione;

c) prevedere la presenza dei rappresentanti dei sindacati nella delegazione speciale di negoziazione, indipendentemente dal fatto che siano o non siano lavoratori di una società partecipante o di un'affiliata o dipendenza interessata;

d) prevedere che i lavoratori delle imprese o dipendenze in cui non esistono rappresentanti dei lavoratori abbiano il diritto di eleggere o designare i membri della delegazione speciale di negoziazione;

e) prevedere che i membri della delegazione speciale di negoziazione e dell'organo di rappresentanza, nonché gli esperti che li assistono, non possono rivelare a terzi notizie ricevute in via riservata e qualificate come tali dall'organo competente della società europea;

f) prevedere che l'organo di vigilanza o di amministrazione della società europea o della società partecipante non è obbligato a comunicare le informazioni richieste, qualora l'oggetto di tali informazioni sia suscettibile di creare notevoli difficoltà al funzionamento o all'attività esercitata dalla società europea (o dalla società partecipante) o dalle sue affiliate e dipendenze, o di arrecare loro danno o realizzare turbativa dei mercati;

g) prevedere la costituzione di una commissione tecnica di conciliazione per le contestazioni relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali, nonché per la concreta determinazione dei criteri obiettivi per l'individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficoltà al funzionamento o all'attività esercitata dalla società europea (o dalla società partecipante) o dalle sue affiliate e dipendenze, o di arrecare loro danno o realizzare turbativa dei mercati;

h) garantire che il numero dei membri e l'assegnazione dei seggi dell'organo di rappresentanza dei lavoratori siano modificati per tener conto dei cambiamenti che si verificano nell'ambito della società europea e delle sue affiliate e dipendenze.».

Art. 18.

18.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis. – 1. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: "anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti».

2. L'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 è abrogato».

Art. 19.**19.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«a-bis) prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l'inquinamento intervenendo già alla fonte nonché garantendo una gestione accorta delle risorse naturali, nel rispetto del principio "chi inquina paga" e del principio della prevenzione;

a-ter) finalizzare l'approccio integrato della riduzione dell'inquinamento all'abbattimento e alla prevenzione delle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno, nonché alla riduzione al minimo della produzione di rifiuti per raggiungere un più elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

a-quater) salvaguardare le azioni predisposte in applicazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le vigenti norme di qualità ambientale che richiedano requisiti più severi;».

19.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere il seguente:

«b-bis) attuazione delle più efficaci misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando le migliori tecniche disponibili, al fine di ottenere che non si verificano fenomeni di inquinamento significativi, che sia evitata, per quanto possibile, la produzione di rifiuti, che l'energia sia utilizzata in modo efficace, con utilizzo prioritario di fonti pulite e rinnovabili, che siano prese tutte le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze ambientali, che si provveda affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso sia ripristinato in modo ottimale».

19.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere il seguente:

«c-bis) previsione di misure intese a evitare e comunque ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel terreno, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello più elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso, lasciando impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati nonché altri requisiti comunitari».

19.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, in materia di servizi di assistenza a terra negli aeroporti comunitari)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, dopo le parole: «aperta a tutti i prestatori interessati» aggiungere le parole: «selezionati per un periodo di durata massima di sette anni».

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2003

226^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE REFERENTE

(1296) *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità*

(104) *MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze*

(279) *PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma*

(280) *PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta*

(344) *BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano*

(347) *MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria*

(382) *VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano*

(385) *SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto*

(454) *GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa*

(456) *GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni*

(502) *VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona*

- (578) FASOLINO. – *Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino*
- (740) CALDEROLI. – *Istituzione della corte d'appello di Lucca*
- (752) VISERTA COSTANTINI. – *Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila*
- (771) PASTORE ed altri. – *Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila*
- (955) MARINI ed altri. – *Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura*
- (970) FILIPPELLI. – *Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone*
- (1050) MARINI ed altri. – *Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità*
- (1051) FEDERICI ed altri. – *Istituzione della corte d'appello di Sassari*
- (1226) FASSONE ed altri. – *Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti*
- (1258) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere*
- (1259) COSSIGA. – *Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali*
- (1260) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*
- (1261) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità*
- (1279) IERVOLINO ed altri. – *Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola*
- (1300) CICCANTI. – *Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata*
- (1367) FASSONE ed altri. – *Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità*
- (1411) FASSONE. – *Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari*
- (1426) CALVI ed altri. – *Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi*
- (1468) CIRAMI ed altri. – *Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo*
- (1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. – *Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino*

(1519) CALLEGARO. – *Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia*

(1555) CALDEROLI. – *Istituzione della corte d'appello di Novara*

(1632) CICCANTI. – *Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo*

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri. – *Separazione delle carriere dei magistrati*

(1668) CURTO. – *Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce*

(1710) GUASTI. – *Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna*

(1731) CAVALLARO. – *Istituzione del tribunale di Caserta*

(1765) CUTRUFO e TOFANI. – *Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma*

(1843) MONTAGNINO ed altri. – *Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta*

(2172) DETTORI. – *Istituzione della Corte d'appello di Sassari*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 giugno scorso.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà all'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 2.1000. Ricorda che gli emendamenti riferiti all'articolo 2 sono già stati illustrati nella seduta del 29 gennaio scorso.

Interviene il senatore FASSONE il quale riformula il subemendamento 2.1000/1 nel subemendamento 2.1000/1 (nuovo testo).

Dopo aver ricordato poi come, con riferimento al tema dell'accesso in magistratura, la Commissione avesse raggiunto un sostanziale accordo espresso dall'emendamento 2.100 (ulteriore nuovo testo) del relatore, osserva che l'emendamento 2.1000 del Governo, pur recependo molti punti accolti dalla Commissione, non sia condivisibile laddove prevede fra i requisiti che consentono la partecipazione al concorso in magistratura anche l'aver conseguito l'idoneità a seguito della frequenza del corso di preparazione presso la istituenda Scuola superiore delle professioni giuridiche di cui all'emendamento 3.1000 del Governo. È questo un punto di particolare criticità in quanto suscita forti perplessità – continua il senatore Fassone – la proposta governativa di affidare all'istituenda Scuola anche il compito di preparare i laureati in giurisprudenza al concorso in magistratura, perchè ciò determinerebbe, per il numero dei soggetti potenzialmente interessati, la necessità di creare una struttura ed una organizzazione molto complessa e articolata. In concreto il rischio è quello di dar

vita ad una struttura che risulterebbe poco compatibile con quanto richiesto invece per lo svolgimento delle altre funzioni, vale a dire quelle relative al tirocinio e all'aggiornamento professionale, che la Scuola sarà chiamata a svolgere, con l'ulteriore conseguenza di dar luogo a sovrapposizioni di competenze con le Università. Alle considerazioni che precedono si ricollega, in particolare, il subemendamento 2.1000/8.

La proposta contenuta nell'emendamento 2.1000/1 (nuovo testo) cerca invece di offrire una soluzione adeguata al problema delle disfunzioni e delle criticità che sono emerse dall'esperienza dei più recenti concorsi in magistratura con l'obiettivo di velocizzare i tempi per la conclusione delle procedure di concorso ed al tempo stesso di far sì che gli stessi permettano una selezione di tipo qualitativo.

Il senatore Fassone, dopo aver dato quindi per illustrati i subemendamenti 2.1000/25 e 2.1000/29, ritira il subemendamento 2.1000/30.

Aggiunge poi la propria firma e dà per illustrati i subemendamenti 2.1000/40-*bis*, 2.1000/32 e 2.1000/40 del senatore Calvi.

Il senatore DALLA CHIESA rinuncia ad illustrare i subemendamenti all'emendamento 2.1000 a sua firma.

Il senatore CENTARO, intervenendo per illustrare i subemendamenti 2.1000/9 e 2.1000/38, sottolinea l'inopportunità che l'istituenda Scuola superiore si occupi anche della preparazione dei candidati al concorso in magistratura, trattandosi di un compito che la legge affida alle università e soprattutto alle scuole di specializzazione per le professioni giuridiche.

Il subemendamento 2.1000/38 – continua il senatore Centaro – è volto invece a modificare alcuni aspetti della disciplina del concorso per l'accesso al Consiglio di Stato.

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver dato per illustrato il subemendamento 2.1000/26, presenta – e la Commissione ammette – il subemendamento 2.1000/500 che propone di consentire l'accesso al concorso in magistratura anche a coloro che hanno conseguito un diploma di specializzazione in una materia giuridica al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso una scuola di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il relatore Luigi BOBBIO, con riferimento al subemendamento 2.1000/39, osserva come lo stesso recepisca alcune indicazioni emerse nel corso delle audizioni dei magistrati dei tribunali amministrativi regionali.

In merito poi al subemendamento 2.1000/41 del Governo il relatore fa presente che è in corso una riflessione per migliorarne la formulazione, rilevando comunque come lo stesso, nelle intenzioni del Governo, incida esclusivamente sulla progressione in carriera dei magistrati della Corte dei Conti, in armonia con quanto previsto per i magistrati amministrativi, e non intenda in alcun modo creare all'interno della magistratura contabile

due livelli o comunque una differenziazione di tipo gerarchico. Anticipa poi che l'emendamento potrebbe essere riformulato, oltre che al fine di chiarire tali aspetti, per introdurre una disposizione che faccia salve le posizioni funzionali già acquisite.

Il relatore Luigi BOBBIO esprime quindi parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 2.1000 fatta eccezione per i subemendamenti 2.1000/8, 2.1000/9, 2.1000/500 e 2.1000/26, su cui il parere è favorevole, e per i subemendamenti 2.1000/1 (nuovo testo) e 2.1000/38 sui quali si riserva un'ulteriore valutazione nel prosieguo dell'esame. Esprime poi parere favorevole sul subemendamento 2.1000/41 richiamando le considerazioni appena svolte relativamente a tale proposta emendativa.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,40.

227^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO*

Intervengono il ministro per la giustizia Castelli ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Iole Santelli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1296) *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità*

(104) *MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze*

(279) *PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma*

(280) *PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta*

- (344) *BATTAFARANO ed altri.* – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano
- (347) *MARINI.* – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria
- (382) *VALDITARA.* – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano
- (385) *SEMERARO ed altri.* – Istituzione della corte d'appello di Taranto
- (454) *GIULIANO.* – Istituzione del tribunale di Aversa
- (456) *GIULIANO.* – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni
- (502) *VIVIANI.* – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona
- (578) *FASOLINO.* – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino
- (740) *CALDEROLI.* – Istituzione della corte d'appello di Lucca
- (752) *VISERTA COSTANTINI.* – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila
- (771) *PASTORE ed altri.* – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila
- (955) *MARINI ed altri.* – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura
- (970) *FILIPPELLI.* – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone
- (1050) *MARINI ed altri.* – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità
- (1051) *FEDERICI ed altri.* – Istituzione della corte d'appello di Sassari
- (1226) *FASSONE ed altri.* – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti
- (1258) *COSSIGA.* – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere
- (1259) *COSSIGA.* – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali
- (1260) *COSSIGA.* – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura
- (1261) *COSSIGA.* – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità
- (1279) *IERVOLINO ed altri.* – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola
- (1300) *CICCANTI.* – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata
- (1367) *FASSONE ed altri.* – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) *FASSONE.* – *Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari*

(1426) *CALVI ed altri.* – *Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi*

(1468) *CIRAMI ed altri.* – *Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo*

(1493) *Antonino CARUSO e PELLICINI.* – *Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino*

(1519) *CALLEGARO.* – *Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia*

(1555) *CALDEROLI.* – *Istituzione della corte d'appello di Novara*

(1632) *CICCANTI.* – *Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo*

(1536) *ALBERTI CASELLATI ed altri.* – *Separazione delle carriere dei magistrati*

(1668) *CURTO.* – *Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce*

(1710) *GUASTI.* – *Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna*

(1731) *CAVALLARO.* – *Istituzione del tribunale di Caserta*

(1765) *CUTRUFO e TOFANI.* – *Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma*

(1843) *MONTAGNINO ed altri.* – *Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta*

(2172) *DETTORI.* – *Istituzione della Corte d'appello di Sassari*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Si prosegue nell'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 2.1000.

Il Presidente pone ai voti la prima parte del subemendamento 2.1000/2 fino alle parole «i numeri 2) e». La prima parte del subemendamento è quindi respinta e risultano conseguentemente preclusi la restante parte dello stesso nonché i subemendamenti 2.1000/3, 2.1000/4, 2.1000/5, 2.1000/6 e 2.1000/7.

È poi posto ai voti e approvato il subemendamento 2.1000/8 di contenuto identico al subemendamento 2.1000/9.

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte del subemendamento 2.1000/10 fino alle parole «numeri 3)». La prima parte del subemendamento è respinta e risultano conseguentemente preclusi la restante parte dello stesso subemendamento nonché i subemendamenti 2.1000/11, 2.1000/12 e 2.1000/13.

Il Presidente pone ai voti la prima parte del subemendamento n. 2.1000/14 fino alle parole «numeri 4)». La prima parte del subemendamento è respinta e risultano conseguentemente preclusi la restante parte dello stesso nonché i successivi subemendamenti 2.1000/15, 2.1000/16 e 2.1000/17.

Il senatore ZANCAN, nell'annunciare il voto favorevole sul subemendamento 2.1000/18, sottolinea le perplessità che suscita la riorganizzazione dei meccanismi di accesso alla carriera in magistratura prospettata nell'emendamento 2.1000 del Governo. Più in particolare evidenzia, tra l'altro, come non appaia assolutamente convincente il fatto che l'aver superato il concorso per la professione di notaio possa essere un titolo idoneo a consentire l'accesso al predetto concorso.

Il presidente Antonino CARUSO ritiene invece assolutamente ragionevole l'impostazione sottesa all'emendamento 2.1000 per gli aspetti concernenti la riforma dell'accesso al concorso in magistratura.

Il Presidente pone quindi ai voti la prima parte del subemendamento 2.1000/18 fino alle parole «numeri 5)», che risulta respinta. Risultano conseguentemente preclusi la restante parte del subemendamento nonché i subemendamenti 2.1000/19 e 2.1000/20.

Posto ai voti è respinto il subemendamento 2.1000/21.

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte del subemendamento 2.1000/22 fino alle parole «numeri 6)». La prima parte del subemendamento è quindi respinta e risultano conseguentemente preclusi la restante parte dello stesso nonché il subemendamento 2.1000/23.

Dopo che il senatore ZANCAN ha annunciato il voto favorevole sul subemendamento 2.1000/24, di contenuto identico al subemendamento 2.1000/25, intervengono sul merito di tale proposta emendativa il presidente Antonino CARUSO e il relatore Luigi BOBBIO prospettando una possibile riformulazione della stessa.

Il senatore CAVALLARO e il senatore FASSONE modificano rispettivamente il subemendamento 2.1000/24 e il subemendamento 2.1000/25 recependo la proposta di modifica e riformulando i subemendamenti in

questione nei subemendamenti 2.1000/24 (nuovo testo) e 2.1000/25 (nuovo testo).

Il subemendamento 2.1000/24 (nuovo testo) di contenuto identico al subemendamento 2.1000/25 (nuovo testo) è poi posto ai voti e approvato.

Posti separatamente ai voti sono approvati il subemendamento 2.1000/500, nonché il subemendamento 2.1000/26, dopo che a quest'ultimo hanno aggiunto la loro firma il relatore Luigi BOBBIO e il senatore CENTARO.

Posto ai voti è respinto il subemendamento 2.1000/27.

Il senatore FASSONE annuncia il voto favorevole sul subemendamento 2.1000/28 sottolineando l'estrema genericità della previsione di delega contenuta nella lettera b) dell'emendamento 2.1000.

Posto ai voti è respinto il subemendamento 2.1000/28.

Il senatore ZANCAN annuncia il voto favorevole sul subemendamento 2.1000/29 sottolineando come sia a suo avviso indispensabile la previsione di un limite massimo di età per l'accesso al concorso in magistratura. Rileva al riguardo come una previsione di questo genere sia imposta non solo da ragioni di opportunità facilmente intuibili, ma anche dall'esigenza di evitare situazioni paradossali che potrebbero determinarsi con l'ingresso nella carriera di magistratura di persone assai avanti negli anni. Si pensi, ad esempio, al caso in cui queste venissero a trovarsi a lavorare, come componenti di un collegio presieduto da un magistrato più giovane d'età, ma con una maggiore anzianità di carriera.

Il senatore ZICCONI è contrario alla fissazione di un limite massimo di età ritenendo che una soluzione in questo senso si porrebbe in contrasto con una chiara e ormai consolidata linea evolutiva della normativa in tema di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.

Anche il relatore Luigi BOBBIO non condivide la proposta contenuta nel subemendamento 2.1000/29, pur prospettando la possibilità di una modifica dell'emendamento 2.1000 nel senso di prevedere che il Governo debba comunque fissare un limite massimo di età, rimettendo però l'individuazione concreta di questo limite al Governo stesso e attribuendogli altresì il compito di differenziare i limiti di età in relazione a situazioni particolari o condizioni specifiche.

Dopo ulteriori interventi del senatore DALLA CHIESA, del relatore Luigi BOBBIO e del senatore CENTARO, il subemendamento 2.1000/29 è posto ai voti e respinto.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Relazione concernente il piano di ripartizione del Fondo per gli investimenti in materia di edilizia penitenziaria, giudiziaria e minorile (n. 232)

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 46, commi 4 e 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole)

Riferisce il presidente Antonino CARUSO facente funzioni di relatore il quale illustra la seguente proposta di parere predisposta dal relatore designato, senatore Consolo:

«Con la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) è stato previsto all'articolo. 46, che "nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti autorizzati, con autonoma evidenziazione contabile in allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative" e che "i Ministri competenti presentano annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo".

Con riferimento al Fondo per gli investimenti in materia di edilizia penitenziaria, giudiziaria e minorile, con la legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003) sono stati previsti, all'allegato n. 2, stanziamenti per l'edilizia penitenziaria e giudiziaria, per l'anno 2003, pari all'importo di euro 116.708.931,00 con riferimento al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 e pari ad euro 20.658.276,00 con riferimento al decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2002, n. 259, per un totale di euro 137.367.207,00.

La relazione predisposta dal Governo per l'atto n. 232 ed avente ad oggetto il piano di ripartizione del Fondo per gli investimenti in materia di edilizia penitenziaria, giudiziaria e minorile, fa esclusivo riferimento allo stanziamento di euro 116.708.931,00 stante l'autonoma valutazione richiesta dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 259 del 2002 (che ha convertito in legge il decreto-legge n. 201 del 2002) per l'autorizzazione di spesa pari all'importo di euro 20.658.276,00.

In via pregiudiziale, occorre osservare che dalla relazione governativa qui all'esame non emerge alcun collegamento tra gli impegni di spesa elencati nell'allegato alla relazione *de qua* ed il Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 recante il Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena, cui espressamente viene imputato dalla "legge finanziaria 2003" lo stanziamento per l'anno 2003 di euro 116.708.931,00. In effetti, nell'atto del Governo in titolo si fa espresso riferimento, in materia di amministrazione penitenziaria, al solo decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 intitolato "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà" senza in alcun modo giustificare, anche semplicemente sotto il profilo della rico-

struzione della disciplina normativa di settore, il mancato richiamo al Regio decreto del 1931.

Si deve, altresì, osservare come non si rinvenga nella lettura della relazione governativa qui all'esame alcuna espressa e specifica disposizione normativa autorizzativa degli impegni di spesa destinati all'Amministrazione giudiziaria, posto che nell'allegato 2 alla "legge finanziaria 2003" lo stanziamento di euro 116.708.931,00 è riferito al solo Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787.

D'altro canto, anche a voler considerare l'autorizzazione di spesa per l'importo pari ad euro 20.658.276,00 derivante dalla legge 14 novembre 2002, n. 259 – che, tuttavia, esorbita dall'oggetto del presente parere – in quella sede si fa esclusivo riferimento al piano di interventi per il settore penitenziario e, conseguentemente, nessun richiamo è effettuato all'Amministrazione giudiziaria.

Auspiciando che tali rilievi vengano superati dal Governo con appositi chiarimenti, si osserva, nel merito, che le spese programmate per l'Amministrazione giudiziaria (pari ad euro 35.765.050 da ripartirsi tra il capitolo 7200 Spese per l'acquisto e l'installazione di opere prefabbricate, nonché per l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria di immobili ed il capitolo 7201 Spese per acquisti, installazioni, ampliamenti, adeguamenti tecnici e manutenzione straordinaria di strutture, impianti ed interventi connessi per gli uffici dell'Amministrazione centrale e per quelli giudiziari) appaiono *prima facie* congrue, proporzionate ed adeguatamente funzionali alle esigenze strutturali ed organizzative degli uffici giudiziari specificamente individuati dall'atto governativo.

Anche le spese programmate per l'Amministrazione penitenziaria (pari a complessivi euro 70.279.525,00 da ripartirsi tra il capitolo 7303 "Spese per l'acquisto e l'installazione di opere prefabbricate, nonché per l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria di immobili" – importo pari ad euro 55.138.089,00 – ed il capitolo 7300 "Spese per l'acquisto e l'installazione di strutture, impianti ed interventi connessi per l'Amministrazione penitenziaria" – importo pari ad euro 15.141.436,00 –) appaiono *prima facie* congrue, proporzionate ed adeguatamente funzionali alle esigenze strutturali ed organizzative degli istituti penitenziari specificamente individuati dall'atto governativo.

Infine, per quanto concerne le spese programmate per la Giustizia minorile (pari a complessivi euro 10.664.356,00 da ripartirsi tra il capitolo 7400 "Spese per l'acquisto e l'installazione di opere prefabbricate, nonché per l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria di immobili" – importo pari ad euro 9.900.000,00 – ed il capitolo 7401 "Spese per l'acquisto, l'installazione e l'adeguamento di strutture, impianti ed interventi connessi al funzionamento della Giustizia minorile" – importo pari ad euro 764.356,00 –), anche queste appaiono *prima facie* congrue, proporzionate ed adeguatamente funzionali alle esigenze strutturali ed organizzative degli istituti penitenziari destinati ai minori specificamente individuati dall'atto governativo nei limiti, tuttavia, in

cui risultino essere contemplati anche interventi volti al riattamento secondo *standard* qualitativi moderni delle aree destinate allo svolgimento delle attività educative, ricreative e didattiche all'interno di tali istituti».

Il Presidente facente funzioni di relatore avverte che si passerà alla votazione sul conferimento del mandato al relatore non essendovi richieste di intervento in discussione generale.

Il senatore ZANCAN annuncia il voto contrario.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul documento in titolo nei termini risultanti dalla proposta di parere illustrata.

AFFARI ASSEGNATI

Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (n. 4)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Il relatore ZICCONE, riferendo sulla proposta di decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, ricorda brevemente come l'obiettivo della proposta decisione sia quello di garantire che non soltanto la corruzione nel settore pubblico ma anche quella nel settore privato sia considerata illecito penale in tutti gli Stati dell'Unione europea. Così facendo si intende migliorare la lotta alla corruzione in tutte le sue forme attraverso un'azione comune a livello di Unione europea che dovrebbe risultare particolarmente efficace, tenendo conto che il fenomeno oltrepassa molto spesso i confini nazionali, allo scopo evidente di soddisfare un'esigenza di legalità e di corretto sviluppo economico, evitando distorsioni concorrenziali in ordine all'acquisizione di beni o servizi.

Osserva come la decisione quadro, ove adottata, imporrà l'introduzione di significative innovazioni nel diritto penale nazionale le quali si possono giustificare per le finalità perseguite dall'atto in titolo.

Passa poi ad illustrare brevemente i passaggi più significativi della proposta di decisione che si sostanziano, all'articolo 2, nell'individuazione delle condotte tipiche che configurano l'illecito in esame e, all'articolo 5, nella chiamata anche delle persone giuridiche a rispondere degli illeciti considerati.

Rileva poi, con riferimento all'articolo 6 in tema di sanzioni per le persone giuridiche, come le stesse potranno essere sanzioni pecuniarie di natura penale o non penale ed eventualmente anche altre sanzioni, sempre indicate al medesimo articolo, sottolineando poi, quanto all'articolo 7, come ciascuno Stato membro sarà chiamato ad adottare le misure necessarie per definire la sua competenza nei casi indicati.

Conclude esprimendo piena e convinta adesione alla proposta di decisione quadro in titolo in considerazione dell'esigenza di perseguire in ambito nazionale e comunitario la lotta alla corruzione in tutti i settori in cui la stessa venga in rilievo, e quindi anche in quello privato specificatamente considerato dall'atto in titolo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (n. 3)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Il relatore ZICCONI, riferendo sulla proposta di decisione quadro in titolo relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco di beni o di sequestro probatorio, sottolinea come si tratti di un atto molto atteso che affronta un tema delicato con una disciplina che appare in linea di massima puntuale.

In particolare sottolinea come la proposta di decisione contenga un elenco dei reati interessati dalla decisione medesima particolarmente significativo ed inoltre suscettibile di un eventuale futuro ampliamento e si caratterizzi poi per una articolata procedura di esecuzione dei provvedimenti di blocco o di sequestro.

Nell'ottica di favorire un grado maggiore di integrazione europea, tenuto conto delle finalità perseguite dalla proposta di decisione in titolo, il relatore Ziccone ritiene condivisibile l'impostazione complessiva dell'atto ad eccezione di un aspetto che sottopone all'attenzione della Commissione per la formulazione di eventuali indicazioni al Governo.

Si tratta dell'opportunità di chiarire che in nessun caso potrà essere eseguito un provvedimento di blocco o di sequestro se ciò costituirà violazione degli articoli 21 e 49 della Carta costituzionale. È infatti indispensabile assicurare che il diritto di libera manifestazione del pensiero e quello di associazione in partiti quale configurati nella Costituzione nei richiamati articoli, non incontrino limitazioni, diverse da quelle consentite dalla Costituzione, in conseguenza dell'applicazione della decisione quadro in esame.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296**Art. 2.****2.100 (ulteriore nuovo testo)**

Luigi BOBBIO

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) prevedere che siano ammessi a sostenere le prove del concorso per uditore giudiziario coloro i quali abbiano conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni forensi previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, nonché coloro che, alla data del bando:

1) avendo conseguito laurea in giurisprudenza a seguito di corso di studi universitari di durata non inferiore a quattro anni, abbiano conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

2) avendo conseguito laurea in giurisprudenza a seguito di corso di studi universitari di durata non inferiore a quattro anni, abbiano svolto dopo il superamento del relativo concorso pubblico funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;

3) abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

4) avendo conseguito laurea in giurisprudenza a seguito di corso di studi universitari di durata non inferiore a quattro anni, abbiano svolto, senza demerito, funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni;

a-bis) prevedere un limite d'età, nel massimo di quarant'anni, per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

a-ter) prevedere una disciplina transitoria per gli iscritti al corso di laurea in giurisprudenza anteriormente all'anno accademico 1998/1999;

b) prevedere che sia annualmente bandito un concorso per titoli ed esami per l'accesso alle funzioni di legittimità per la metà dei posti pubblicati dal Consiglio superiore della magistratura, riservato a magistrati ordinari immessi da almeno tredici anni nell'esercizio delle funzioni, che abbiano svolto l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la scuola della magistratura di cui all'articolo 3; prevedere che il concorso di cui sopra venga svolto dalla Commissione di cui all'articolo

10 e prevedere, fra le modalità dello stesso e i requisiti per parteciparvi che:

1) vi sia l'assenza di precedenti penali per delitti non colposi e disciplinari superiori all'ammonizione;

2) sia attribuito un punteggio aggiuntivo ai magistrati che hanno svolto per almeno tre anni funzioni presso l'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione;

3) nella valutazione siano presi in esame sia i titoli scientifici di natura giuridica e provvedimenti presentati dal candidato sia i provvedimenti scelti dalla Commissione, secondo criteri oggettivi predefiniti dal Consiglio superiore della magistratura;

4) il superamento del concorso di cui alla lettera *b*) costituisca titolo solo per l'esercizio delle funzioni indicate nell'articolo 4, primo comma, n. 1, della legge 24 maggio 1951, n. 392.

2.1000

IL GOVERNO

Alla rubrica, le parole: «funzioni di legittimità» sono sostituite dalle seguenti: «funzioni presso organi di giurisdizione superiore».

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) prevedere che siano ammessi ai concorsi per magistrati giudicanti e ai concorsi per magistrati requirenti coloro che:

1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni forensi previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'idoneità a seguito della frequenza del corso di preparazione di cui al successivo articolo 3;

3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;

6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno superato il concorso per la professione di notaio;

7) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno tre anni;

b) disciplinare la composizione delle commissioni esaminatrici e le modalità di nomina dei componenti;

b-bis) prevedere che il concorso possa essere sostenuto per non più di tre volte».

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«2. All'articolo 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, numero 1, le parole: "della metà" sono sostituite dalle parole: "di un quarto", e le parole: "su proposta di una commissione formata dai componenti di cui al n. 2) dell'articolo 7 e, tra i componenti di cui al numero 4) dello stesso articolo, da quello avente qualifica più elevata o, a parità di qualifica, maggiore anzianità" sono sostituite dalle parole: "previo parere di una commissione presieduta dal presidente dello stesso consiglio di presidenza e formata dai componenti di cui alla lettera d) dell'articolo 7, nonché dai due presidenti di sezione del Consiglio di Stato e dai due presidenti di tribunale amministrativo regionale più anziani nelle rispettive qualifiche; il parere è reso"; al comma 1, numero 3, le parole "di un quarto" sono sostituite dalle parole: "della metà" ed è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "La metà dei posti disponibili annualmente messi a concorso è riservata ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali; in tale quota riservata non possono essere nominati altri candidati, salva l'applicazione dell'articolo 20 per i posti eventualmente rimasti vacanti"».

2.1000/1

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 2.1000, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) prevedere che a sostenere le prove del concorso per uditore giudiziario siano ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario (regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12), ovvero coloro che, avendo conseguito la laurea in giurisprudenza, abbiano esercitato per almeno cinque anni funzioni direttive nella pubblica amministrazione;

a-bis) prevedere che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 no-

vembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

a-ter) prevedere che la commissione esaminatrice di cui all'articolo 125-ter dell'ordinamento giudiziario abbia facoltà di circoscrivere le prove scritte a due delle materie indicate dall'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, mediante sorteggio effettuato nell'imminenza della prova, quando il numero dei candidati sia superiore a millecinquecento;

a-quater) prevedere che le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l'intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio il 15 settembre dell'anno successivo;

a-quinquies) prevedere che il tirocinio abbia la durata di due anni e che sia articolato in sessione, tendenzialmente di uguale durata, presso la scuola della magistratura e presso gli uffici giudiziari;

a-sexies) prevedere che nelle sessioni presso gli uffici giudiziari gli uditori effettuino adeguati periodi di formazione presso studi di avvocato, settori qualificati della pubblica amministrazione, istituti penitenziari, istituti bancari ed altre sedi formativi, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1998 sul tirocinio giudiziario;

a-septies) prevedere che nelle sessioni presso la scuola della magistratura la formazione sia volta sia al perfezionamento delle conoscenze teoriche, sia al conseguimento delle necessarie capacità operative sia all'acquisizione di una piena consapevolezza deontologica;

a-octies) prevedere che nelle sessioni presso la scuola della magistratura gli uditori giudiziari siano seguiti assiduamente da tutori nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura, e si avvalgano di docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo principi di ampio pluralismo culturale;

a-nonies) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell'uditore giudiziario che, basandosi su concreti elementi di fatto, ne metta in luce il grado di competenza tecnica, di capacità operativa, di laboriosità, di equilibrio ed indipendenza di giudizio;

a-decies) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura abbia facoltà di integrare e specificare le disposizioni attinenti la didattica del tirocinio;

a-undecies) prevedere che si svolga una fase di tirocinio mirato, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1998;

a-duodecies) prevedere che, in esito al tirocinio, si svolga una prova pratica, e che sulla base della medesima e di tutti i giudizi espressi sull'uditore nel corso del tirocinio, sia formulata una valutazione di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie;

a-terdecies) prevedere che, in caso di valutazione finale negativa, l'uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a sei mesi e che in caso di ulteriore valutazione nega-

tiva lo stesso possa essere, a sua domanda e salvo controindicazioni assolute, destinato ad un ufficio della pubblica amministrazione, anche in sopra numero, da assorbire con successive vacanze».

2.1000/1 (nuovo testo)

FASSONE, CALVI, AYALA, Massimo BRUTTI, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 2.1000, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«*b-bis*) prevedere che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

b-ter) prevedere che la commissione esaminatrice di cui all'articolo 125-ter dell'ordinamento giudiziario abbia facoltà di circoscrivere le prove scritte a due delle materie indicate dall'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, mediante sorteggio effettuato nell'imminenza della prova, quando il numero dei candidati sia superiore a millecinquecento;

b-quater) prevedere che le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l'intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio il 15 settembre dell'anno successivo;

b-quinqies) prevedere che il tirocinio abbia la durata di due anni e che sia articolato in sessioni tendenzialmente di uguale durata, presso la scuola della magistratura e presso gli uffici giudiziari;

b-sexies) prevedere che nelle sessioni presso gli uffici giudiziari gli uditori effettuino adeguati periodi di formazione presso studi di avvocato, settori qualificati della pubblica amministrazione, istituti penitenziari, istituti bancari ed altre sedi formativi, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1998 sul tirocinio giudiziario;

b-septies) prevedere che nelle sessioni presso la scuola della magistratura la formazione sia volta sia al perfezionamento delle conoscenze teoriche, sia al conseguimento delle necessarie capacità operative sia all'acquisizione di una piena consapevolezza deontologica;

b-octies) prevedere che nelle sessioni presso la scuola della magistratura gli uditori giudiziari siano seguiti assiduamente da tutori nominati dal Consiglio superiore della magistratura, e si avvalgano di docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo principi di ampio pluralismo culturale;

b-nonies) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell'uditore giudiziario che, basandosi su concreti elementi di

fatto, ne metta in luce il grado di competenza tecnica, di capacità operativa, di laboriosità, di equilibrio ed indipendenza di giudizio;

b-decies) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura abbia facoltà di integrare e specificare le disposizioni attinenti la didattica del tirocinio;

b-undecies) prevedere che si svolga una fase di tirocinio mirato, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1998;

b-duodecies) prevedere che, in esito al tirocinio, si svolga una prova pratica, e che sulla base della medesima e di tutti i giudizi espressi sull'uditore nel corso del tirocinio una valutazione di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie;

b-terdecies) prevedere che, in caso di valutazione finale negativa, l'uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a sei mesi e che in caso di ulteriore valutazione negativa lo stesso possa essere, a sua domanda e salvo controindicazioni assolute, destinato ad un ufficio della pubblica amministrazione, anche in sopra numero, da assorbire con successive vacanze».

2.1000/2

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 2.1000, alla lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3).

2.1000/3

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 2.1000, alla lettera a), sopprimere i numeri 2) e 4).

2.1000/4

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 2.1000, alla lettera a), sopprimere i numeri 2) e 5).

2.1000/5

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 2.1000, alla lettera a), sopprimere i numeri 2) e 6).

2.1000/6

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 2.1000, alla lettera a), sopprimere i numeri 2) e 7).

2.1000/7

CAVALLARO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 2.1000, alla lettera a), sopprimere il numero 2).

2.1000/8

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 2.1000 sopprimere il n. 2) della lettera a), dell'articolo 2 come modificata dal presente subemendamento..

2.1000/9

CENTARO

All'emendamento 2.1000, sopprimere alla lettera a) il numero 2.

2.1000/10

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 2.1000, alla lettera a), sopprimere i numeri 3) e 4).

2.1000/11

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 2.1000, alla lettera a), sopprimere i numeri 3) e 5).

2.1000/12

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 2.1000, alla lettera a), sopprimere i numeri 3) e 6).

2.1000/13

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 2.1000, alla lettera a), sopprimere il numero 3).

2.1000/14

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 2.1000, alla lettera a), sopprimere i numeri 4) e 5).

2.1000/15

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 2.1000, alla lettera a), sopprimere i numeri 4) e 6).

2.1000/16

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 2.1000, alla lettera a), sopprimere i numeri 4) e 7).

2.1000/17

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 2.1000, alla lettera a), sopprimere il numero 4).

2.1000/18

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 2.1000, alla lettera a), sopprimere i numeri 5) e 6).

2.1000/19

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 2.1000, alla lettera a), sopprimere i numeri 5) e 7).

2.1000/20

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 2.1000, alla lettera a), sopprimere il numero 5).

2.1000/21

CAVALLARO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 2.1000, alla lettera a), al numero 5), sostituire la parola: «tre anni» con: «cinque anni».

2.1000/22

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 2.1000, alla lettera a), sopprimere i numeri 6) e 7).

2.1000/23

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 2.1000, alla lettera a), sopprimere il numero 6).

2.1000/24

CAVALLARO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 2.1000, alla lettera a), sopprimere il numero 7).

2.1000/24 (Nuovo testo)

CAVALLARO

All'emendamento 2.1000, alla lettera a), al numero 7, sostituire le parole: «tre anni» con le altre: «quattro anni senza demerito».

2.1000/25

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 2.1000, sopprimere il n. 7) della lettera a) dell'articolo 2 come modificata dal presente subemendamento.

2.1000/25 (Nuovo testo)

FASSONE

All'emendamento 2.1000, alla lettera a), al numero 7, sostituire le parole: «tre anni» con le altre: «quattro anni senza demerito».

2.1000/26

Antonino CARUSO

All'emendamento 2.1000, dopo la lettera a), ivi richiamata, aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che, ai concorsi di cui alla lettera a) indetti fino al quinto anno successivo alla data di efficacia del decreto legislativo emanato in attuazione della presente delega, siano ammessi anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998/1999».

2.1000/27

CAVALLARO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 2.1000, sopprimere la lettera b).

2.1000/28

CAVALLARO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 2.1000, alla lettera b), aggiungere, infine, il seguente periodo: «assicurando che la metà dei componenti della Commissione siano nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura tra magistrati dell'ordine giudiziario con qualifica non inferiore a magistrato di Corte d'appello e gli altri componenti siano individuati tra professori universitari di prima e seconda fascia in materie giuridiche dal Consiglio Superiore della Magistratura, previa acquisizione dalle singole Università di liste di disponibilità individuali. Tale proporzione deve essere mantenuta anche qualora la Commissione articoli i propri lavori mediante il ricorso a sotto-commissioni. La presidenza della Commissione deve essere attribuita ad un magistrato che esercita funzioni di legittimità presso la Corte di Cassazione. La presidenza delle sottocommissioni deve essere attribuita ad un componente magistrato».

2.1000/29

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 2.1000, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:

«b-ter) prevedere l'età massima di quarant'anni come requisito per l'ammissibilità delle domanda al concorso;».

2.1000/30

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 2.1000, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:

«b-ter) prevedere una disciplina transitoria per gli iscritti al corso di laurea in giurisprudenza anteriormente all'anno accademico 1998/1999;».

2.1000/32

CALVI

All'emendamento 2.1000, sostituire le parole da: «2. All'articolo 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186» sino alle fine dell'emendamento con le seguenti: «1-bis. Il Governo è inoltre delegato ad adottare, entro il termine di cui al primo comma, un decreto legislativo di modifica della legge 27 aprile 1982, n. 186, diretto a:

a) prevedere la completa attuazione del principio dell'unicità dell'accesso e della carriera dei magistrati amministrativi, stabilito dall'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, come sostituito dall'articolo 18 della legge 21 luglio 2000, n. 205, unificando le qualifiche del personale, investito della funzione giurisdizionale in primo ed in secondo grado;

b) prevedere che l'accesso alla magistratura amministrativa avvenga con le modalità di cui all'articolo 16 della legge 27 aprile 1982, n. 186;

c) prevedere che i magistrati amministrativi di ogni grado siano sottoposti, da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa a valutazioni periodiche di professionalità, con cadenza non inferiore al quinquennio, basate sulla produttività e laboriosità nell'esercizio delle funzioni istituzionali, sulla base di parametri omogenei, predisposti e verificati dal medesimo Consiglio di Presidenza, con esclusione di ogni controllo di merito e a parità di carichi di lavoro assegnati con criteri oggettivi e predeterminati; in caso di esito negativo la valutazione potrà essere ripetuta per non più di due volte, con intervallo di un biennio fra una valutazione e l'altra; in caso di esito negativo di tre valutazioni consecutive si disporrà l'applicazione dell'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;

d) prevedere che nell'ambito del Consiglio di Stato vengano distinte le funzioni giurisdizionali da quelle consultive e che l'Adunanza generale sia composta dai soli magistrati applicati alle sezioni consultive, mentre l'Adunanza plenaria resti composta dai soli magistrati applicati alle funzioni giurisdizionali;

e) prevedere l'organico dei magistrati destinati alle sezioni consultive e l'organico dei magistrati destinati alle sezioni giurisdizionali;

f) prevedere che i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato non possano far parte contemporaneamente di sezioni giurisdizionali e consultive;

g) prevedere che i posti vacanti nelle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato siano attribuiti ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali che abbiano maturato almeno dodici anni di effettivo servizio e che abbiano positivamente superato le valutazioni periodiche di professionalità di cui alla precedente lettera c);

h) prevedere che annualmente il 50 per cento dei posti vacanti nella funzione consultiva del Consiglio di Stato venga assegnato in base alle procedure di cui all'articolo 19, n. 3, della legge 27 aprile 1982, n. 186;

i) prevedere che il restante 50 per cento dei posti vacanti nella funzione consultiva venga assegnato ai magistrati di cui all'articolo 19, n. 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186;

l) prevedere che il passaggio dalle sezioni consultive a quelle giurisdizionali del Consiglio di Stato e da quelle giurisdizionali a quelle consultive del medesimo Consiglio di Stato possa avere luogo, a domanda e previa selezione concorsuale per esami, dopo almeno cinque anni di permanenza nella precedente funzione;

m) prevedere commissioni di esame esterne all'istituto, formate da professori ordinari preposti a cattedre pertinenti alle materie di esame e scelti con modalità tali da garantirne l'imparzialità;

n) prevedere le norme transitorie relative all'assegnazione, a domanda, delle funzioni giurisdizionali di secondo grado ai magistrati, che svolgono attualmente funzioni giudicanti di primo grado, già in possesso della relativa anzianità, secondo i principi di cui al successivo articolo 6-bis.

o) prevedere le norme d'attuazione di coordinamento con la disciplina previgente, all'uopo predisponendo anche il relativo testo unico;

p) prevedere la soppressione del capo III e dell'articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199».

2.1000/38

CENTARO

All'emendamento 2.1000, al comma 2 inserito sostituire le parole da: «al comma 1, numero 3, le parole...» fino alla fine con le seguenti: il comma 1, numero 3, è sostituito con il seguente:

3) in ragione della metà, mediante concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici, al quale possono partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi con almeno otto anni di anzianità, i magistrati ordinari e militari con almeno quindici anni di anzianità, i magistrati della Corte dei conti nonché gli avvocati dello Stato con almeno quattro anni di anzianità, i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con almeno quattro anni di anzianità. Il concorso è indetto dal Presidente del Consiglio di Stato nei primi quindici giorni del mese di gennaio. I vincitori del concorso conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso stesso. La metà dei posti disponibili annualmente messi a concorso è riservata ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali; in tale quota riservata non possono essere nominati altri candidati, salva l'applicazione dell'articolo 20 per i posti rimasti vacanti.

2.1000/39

IL RELATORE

All'emendamento 2.1000, «Alla lettera c), dopo le parole: "La metà dei posti disponibili annualmente messi a concorso è riservata ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali", aggiungere le seguenti: "con qualifica di consigliere"».

2.1000/40-bis

CALVI

All'emendamento 2.1000, sopprimere dalle parole: «Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente» sino alla fine dell'emendamento.

2.1000/40

CALVI

All'emendamento 2.1000, alla rubrica, sopprimere le parole: «funzioni presso organi di giurisdizione superiore».

2.1000/41

IL GOVERNO

All'emendamento n. 2.1000 dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

«d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

"3. All'articolo 10 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, le parole "presidente; presidenti di sezione e procuratore generale" sono sostituite dalle parole "presidente; procuratore generale; presidenti di sezione e procuratori regionali"; le parole "consiglieri e vice procuratori generali" sono sostituite dalle parole "consiglieri delle sezioni centrali e vice procuratori generali"; "consiglieri delle sezioni regionali e vice procuratori regionali"; al comma 3, le parole "a consigliere o a vice procuratore generale" sono sostituite dalle parole "a consigliere delle sezioni regionali o a vice procuratore regionale".

Dopo il comma 1 sono introdotti i seguenti commi:

"1-bis: Nell'ambito della Corte dei conti le funzioni superiori giurisdizionali e di controllo sono esercitate dai magistrati in servizio presso

le Sezioni riunite, le Sezioni giurisdizionali centrali di appello, la Procura generale, le Sezioni centrali di controllo, la Sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana, la Procura generale presso la Sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana.

1-ter I magistrati della Corte dei conti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, disponibili allo svolgimento delle funzioni superiori giurisdizionali e di controllo, possono farne istanza al Consiglio di presidenza che formerà un apposito elenco; i relativi posti di funzione che si rendono disponibili vengono assegnati a seguito di concorso per titoli ed anzianità tra gli iscritti all'elenco.

1-quater Esaurito l'elenco di cui al precedente comma, i posti di funzione che si rendono disponibili vengono conferiti per la metà ai consiglieri delle sezioni regionali ed ai vice Procuratori regionali che ne facciano richiesta, e, per la restante metà, ai vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici di cui al comma 5 dell'articolo 12".

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 sono introdotti i seguenti commi:

"4. La disposizione dell'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117 continua ad applicarsi ai magistrati della Corte dei conti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Al concorso pubblico, per titoli ed esami teorico-pratici, per il conferimento delle qualifiche di consigliere delle sezioni centrali e di vice procuratore generale, possono partecipare:

a) i magistrati delle sezioni e delle procure regionali della Corte dei conti con almeno un anno di anzianità;

b) i magistrati dei tribunali amministrativi regionali e gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità;

c) i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianità;

d) i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con almeno quattro anni di anzianità, nonché i dirigenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'accesso alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza".

6. Con regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri, sentito il consiglio di presidenza saranno stabilite le norme di attuazione e le modalità di svolgimento del concorso.

7. L'applicazione del presente articolo non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa ogni eventuale maggiore onere è compensato mediante la riduzione, nella dotazione organica del personale di magistratura della Corte dei conti, del numero di posti che si renda necessario, determinato con decreto del Presidente della Corte dei conti sentito il Consiglio di presidenza.

8. Alla tabella B allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le modifiche derivanti dalle disposizioni che precedono.

5. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 è sostituito dal seguente:

"2. Le promozioni alle qualifiche di cui al comma 1 dell'articolo 10 sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, previo parere di promovibilità del Consiglio di presidenza della Corte dei conti"».

2.1000/500

CARUSO Antonino

All'emendamento 2.1000, alla lettera a), dopo il numero 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162.».

Art. 3.

3.1000

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – (*Scuola superiore delle professioni giuridiche*). – 1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'istituzione, quale ente autonomo, della scuola superiore delle professioni giuridiche, struttura didattica stabilmente preposta anche all'organizzazione delle attività di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari e di aggiornamento professionale dei magistrati ed avvocati;

b) prevedere che la scuola superiore delle professioni giuridiche sia fornita di autonomia organizzativa e funzionale ed utilizzi personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre ammi-

nistrazioni, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero;

c) prevedere che la scuola superiore delle professioni giuridiche sia diretta da un comitato, della durata di quattro anni, composto da un magistrato che eserciti funzioni giudicanti di legittimità, proposto dal primo presidente della corte di cassazione, da un magistrato che eserciti funzioni requirenti di legittimità, proposto dal procuratore generale presso la corte di cassazione, da due magistrati ordinari, nominati tutti dal Consiglio Superiore della Magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, da un componente professore universitario ordinario in materie giuridiche, nominato dal Consiglio universitario nazionale, e da un membro nominato dal Ministro della giustizia; prevedere che, nell'ambito del comitato, i componenti eleggano il presidente; prevedere che i componenti del comitato non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte della commissione di esame per l'ammissione alla scuola;

d) prevedere che, nella programmazione dell'attività didattica, il Comitato direttivo di cui alla lettera *c)* possa avvalersi delle proposte del Consiglio Superiore della Magistratura, del Ministro della Giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei Consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e di quelle dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche;

e) prevedere, presso la scuola, la programmazione annuale di corsi per magistrati di durata non superiore a due mesi, formulando i criteri generali per la partecipazione ad essi da parte degli interessati, nonché di corsi per la formazione alle funzioni di secondo grado e di legittimità, di durata non superiore a due mesi, cui possano partecipare magistrati con anzianità non inferiore rispettivamente ad otto ed a quindici anni;

f) prevedere, compatibilmente alle comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari, ed a richiesta dell'interessato, il diritto del magistrato partecipante al corso di cui alla lettera *e)* ad un periodo di congedo retribuito pari alla sua durata;

g) stabilire che, al termine del corso, sia rilasciato un parere che contenga elementi di verifica attitudinale, modulato secondo la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo personale del magistrato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio Superiore della Magistratura;

h) prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato ai corsi di cui alla lettera *e)* possa nuovamente parteciparvi trascorsi almeno tre anni;

i) prevedere che il parere di cui alla lettera *g)* abbia validità per un periodo non superiore a sei anni;

l) prevedere che vengano istituite sino a tre sedi a competenza inter-regionale;

m) prevedere che, a decorrere dalla entrata in funzione della scuola superiore delle professioni giuridiche, annualmente siano svolte selezioni per la partecipazione ad un corso biennale di preparazione ai concorsi

per l'ammissione in magistratura ed agli esami di idoneità alla professione di avvocato;

n) prevedere che il settantacinque per cento dei posti disponibili siano riservati agli aspiranti uditori giudiziari ed il venticinque per cento agli aspiranti avvocati;

o) prevedere che, alla fine del primo anno, sia formulato un giudizio di idoneità e di ammissione al secondo anno;

p) prevedere che chi non superi la valutazione di idoneità al secondo anno possa ripetere, per non più di una volta, il primo anno di corso: *q)* prevedere che, alla fine del secondo anno di corso, si consegua l'idoneità a partecipare ai concorsi di ammissione in magistratura;

r) prevedere la possibilità di ripetere per una sola volta il secondo anno di corso nel caso di negativa valutazione finale;

s) prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, siano sottoposti da parte del Consiglio Superiore della Magistratura a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall'attività giudiziaria e scientifica, dalla produttività e dai pareri conseguiti nell'ambito dei corsi organizzati dalla scuola superiore delle professioni giuridiche; prevedere che tali valutazioni debbano avvenire al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall'ingresso in carriera; prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non più di due volte, con l'intervallo di un biennio tra una valutazione e l'altra; prevedere che, in caso di esito negativo di tre valutazioni consecutive, si applichi l'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, così come modificato dall'articolo 7 della presente legge;

t) prevedere che per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità e non abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione comunica al Consiglio Superiore della Magistratura l'elenco di coloro i quali, per inidoneità, non devono essere esentati dalle valutazioni periodiche di professionalità».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2003

120^a Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

(1442-B) *Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese ed il Regno di Spagna recante lo Statuto di «EUROFOR», fatto a Roma il 5 luglio 2000*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 giugno scorso.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce al relatore mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge, come modificato in seguito all'esame da parte della Camera dei deputati.

(1924) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Grande Jamahiriya araba libica popolare socialista sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 13 dicembre 2000*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 giugno scorso.

Dopo che il RELATORE ha dichiarato di rinunciare alla replica e verificata la presenza del numero legale, la Commissione gli conferisce mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge.

(1954) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 marzo 2000

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 giugno scorso.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce al relatore mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge.

(2206) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 giugno scorso.

Dopo che il RELATORE ha dichiarato di rinunciare alla replica e verificata la presenza del numero legale, la Commissione gli conferisce mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente interventi per l'esercizio finanziario 2003 destinati all'acquisto, alla ristrutturazione e alla costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (n. 233)

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 477. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore PROVERA rilevando innanzitutto che lo schema di decreto in titolo è diretto ad ottemperare alle prescrizioni di cui alla legge n. 477 del 1998 che reca l'autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale.

Mentre la legge citata prevede un'autorizzazione di spesa da riferire al settennio 1998-2004, gli interventi da attuare in ciascun esercizio finanziario vengono specificati con decreto ministeriale da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari.

Il programma degli interventi per il 2003 prevede la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria delle ambasciate di Vienna, Teheran, Washington, Stoccolma, Ankara, Atene, Brasilia, San Marino, Addis Abeba, Algeri, Santiago, Tripoli, Washington e varie altre sedi di Consolati generali e rappresentanze italiane.

Inoltre, lo schema di decreto in esame prevede l'acquisto e la costruzione di nuove sedi per le Ambasciate di Baku, Kiev, Islamabad, Harare e Kabul, nonché le sedi dei consolati di Mendoza, Bahia Blanca, Montevideo e della Rappresentanza Permanente presso le Organizzazioni internazionali a Ginevra.

Ricorda che l'adempimento odierno rappresenta una scadenza fissa per la Commissione affari esteri che, in occasione del parere espresso sullo schema di decreto per l'esercizio del 2002, aveva indicato alcune specifiche osservazioni sui criteri di erogazione dei fondi che vale la pena richiamare brevemente.

Era emersa innanzitutto, l'opportunità di richiamare l'esigenza di uniformarsi alla normativa nazionale vigente per l'affidamento degli incarichi di progettazione ed esecuzione delle opere sugli immobili anche per le sedi diplomatiche all'estero.

Da più parti era poi stato avanzato il rilievo per cui, una volta esaurito il settennato di vigenza della legge n. 477 del 1998, sarebbe opportuno, per il periodo successivo, passare ad un sistema di controllo parlamentare basato su parametri più articolati che consentano una più penetrante valutazione delle scelte compiute sul riparto della spesa.

Questo perché non sempre la valutazione in termini di spesa può dirsi la più adatta per controllare il buon andamento, l'efficienza, l'economicità della gestione degli immobili attribuiti alle varie sedi diplomatiche; al contrario può risultare più produttivo distinguere in base alle concrete esigenze delle singole sedi, alla rilevanza delle stesse, al tenore dei rapporti e delle attività diplomatiche che vi hanno luogo.

Inoltre, era stato avanzato l'invito a tenere conto nei programmi relativi alle sedi diplomatiche e consolari dell'esigenza di un accorpamento a livello europeo in base al principio della sussidiarietà diplomatica, in virtù del quale il cittadino comunitario, in un Paese sprovvisto di rappresentanza diplomatica, dovrebbe potersi avvalere dell'assistenza dei rappresentanti di altri Stati dell'Unione europea. Sullo sfondo, ovviamente, l'obiettivo di dar vita a rappresentanze diplomatiche unificate.

Passando, quindi, a valutare i profili più rilevanti sull'autorizzazione di spesa contenuta nel decreto, richiamando innanzitutto, l'ammontare della spesa complessiva prevista, pari a circa 34.300.000 Euro, vale a dire quasi la totalità dei mezzi finanziari previsti nel capitolo di spesa in questione, che ha dotazioni pari a circa euro 34.480.000.

L'importo copre tanto l'acquisto di nuovi edifici, che le opere di restauro e recupero di immobili di valore storico e le ristrutturazioni e le grandi manutenzioni.

Esaminando le singole componenti della spesa, l'investimento maggiore è rappresentato dalle spese per le sedi consolari in Argentina: si tratta dell'acquisto di un immobile di otto piani per il consolato generale di Buenos Aires (per un prezzo di oltre tre milioni di euro); dell'acquisto del consolato generale di Mar del Plata (ad un costo di quasi 550.000 euro); dell'acquisto del consolato di Mendoza e della permuta della sede attuale del consolato di Bahia Blanca, con un nuovo immobile.

Rispetto al totale di spesa per l'esercizio del 2002 che ammontava a 24.500.000 euro, vi è, dunque, un aumento dell'impegno finanziario di poco meno di dieci milioni di euro.

Sottolinea, quindi, che la documentazione delle spese e dei progetti di ristrutturazione è senz'altro divenuta più esaustiva rispetto all'anno precedente. Maggiore è il dettaglio delle singole voci di impiego, nonché più approfondita è l'esposizione delle giustificazioni alla base di ogni singola operazione.

Richiama poi l'esigenza di valutare quali siano i margini di applicazione della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, che regola la disciplina degli appalti di opere, servizi e forniture anche avuto riguardo ai contratti aventi ad oggetto la ristrutturazione e la manutenzione degli immobili delle rappresentanze diplomatiche (la cosiddetta legge Merloni). Questo, in funzione di una più adeguata trasparenza attraverso il ricorso più generale possibile al metodo delle gare di appalto ed in funzione anche di un maggior rispetto dei criteri di programmazione delle spese.

Inoltre, ricorda il ruolo crescente che le Regioni stanno acquisendo nel quadro delle relazioni internazionali dopo la riforma del titolo V della Costituzione e la conseguente importanza del coordinamento ed inserimento delle loro attività nell'ambito delle sedi di rappresentanza diplomatica.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PELLICINI rileva come in alcune circostanze l'acquisto di immobili sedi di rappresentanza diplomatica, ma utilizzati dal Ministero in base a locazione o affitto, possa risultare conveniente consentendo, in effetti, un cospicuo risparmio su voci di spesa quali quelle relative al pagamento di canoni o locativi enfiteutici.

Il senatore BUDIN evidenzia il notevole importo della spesa destinata alla sede della rappresentanza permanente presso le organizzazioni internazionali nella città di Ginevra, sottolineando l'opportunità di differire la votazione del mandato al relatore, così da consentire un più adeguato approfondimento su taluni aspetti del provvedimento.

Il PRESIDENTE preso atto delle considerazioni testé svolte dal senatore Budin, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2003

80^a Seduta

Presidenza del Presidente

CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Bosi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PERUZZOTTI, muovendo dalla considerazione che nella scorsa seduta la Commissione aveva deliberato di effettuare il 10 luglio una visita presso gli stabilimenti dell'Alenia Aeronautica di Torino, propone di effettuare altresì una visita agli stabilimenti delle industrie Agusta di Varese, ritenendola un eccellente complemento al fine di far acquisire alla Commissione importanti elementi di conoscenza in ordine alla capacità industriale nazionale.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario BOSI risponde all'interrogazione n. 3-00999 del senatore Nieddu osservando che il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, prevede che venga corrisposta, al personale che presta servizio presso alcuni comandi, reparti ed unità impiegati nell'ambito di grandi unità di pronto intervento nazionali ed internazionali, un'indennità di impiego operativo di campagna maggiorata, quale riconoscimento di una più elevata operatività, connessa con i maggiori impegni derivanti dall'evolversi della situazione internazionale. In particolare la norma prevede l'emanazione di un decreto interministeriale annuale fra i dicasteri della difesa e dell'economia, per determinare i contingenti mas-

simi del personale destinatario dell'indennità e, nel contempo, fissare un limite di spesa. Tale vincolo è stato inserito dal ministero del Tesoro, nel corso delle procedure di concertazione per il biennio 1996-1997, al fine di regolamentare l'utilizzo delle risorse contrattuali.

In tale quadro, con riferimento all'aeronautica militare, le risorse finanziarie rese disponibili nel quadriennio 1997-2000 non hanno consentito alla Forza armata di attribuire tale indennità a tutto il personale potenzialmente destinatario. L'emolumento è stato quindi inizialmente erogato solo al personale dei gruppi di volo e delle batterie contraeree. Solo successivamente, con il decreto ministeriale del 31 dicembre 2001, i fondi disponibili hanno reso possibile l'attribuzione dell'indennità anche al restante personale.

A causa della limitatezza delle risorse finanziarie rimangono tuttavia ancora escluse dall'emolumento le componenti del supporto logistico-operativo, quali i reparti di manutenzione ed i reparti tecnico-operativi. In ogni caso, il Governo prosegue tuttora l'obiettivo di creare le condizioni di compatibilità finanziarie per eliminare, nel corso delle prossime procedure di concertazione, il riferimento normativo che impone di fissare un tetto per i percettori dell'indennità.

Replica il senatore NIEDDU, rilevando che, pur essendo riscontrabile nella risposta del Governo l'impegno a dare soluzione alle problematiche prospettate nella sua interrogazione, apparirebbe preferibile assicurare una soluzione a breve termine, eventualmente ricorrendo al prelievo da altri capitoli di spesa delle necessarie risorse finanziarie.

Si dichiara pertanto parzialmente soddisfatto delle delucidazioni fornite.

IN SEDE REFERENTE

(1660) MANFREDI ed altri. - Modifica dell'articolo 4, comma primo, lettera c), della legge 14 aprile 1957, n. 277, recante Istituzione in Roma di un Museo storico della liberazione

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore MELELEO, osservando che il disegno di legge in titolo prevede l'integrazione della composizione del comitato reggente del Museo storico della liberazione di Roma con l'aggiunta di rappresentanti dell'associazione nazionale granatieri di Sardegna e dell'associazione nazionale Arma della cavalleria.

Rileva quindi che ciò costituirebbe un giusto riconoscimento al sacrificio prestato durante la guerra di liberazione (ed in particolare nella difesa di Roma dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943) dai granatieri di Sardegna e dai lancieri di Montebello, ricompensati per i loro sacrifici con medaglie d'oro ed altre onorificenze al valor militare.

Il presidente CONTESTABILE dichiara aperta la discussione generale.

In ordine alle considerazioni svolte dal relatore Meleleo intervengono in senso adesivo, sollecitando una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento, i senatori ZORZOLI e PERUZZOTTI.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2003

325^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e Molgora.*

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2248) Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta degli ulteriori emendamenti 1.58/1, 1.0.500, 2.202 (testo 3), 2.600, 1.5 (testo 2), 1.700, 1.800 e 2.700, trasmessi dall'Assemblea in merito al disegno di legge in titolo. Per quanto di competenza, rileva che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dall'emendamento 1.0.500 (in relazione alle comunicazioni periodiche dovute sui programmi triennali inerenti ai lavori da effettuarsi su immobili pubblici e sul supporto tecnico che l'Agenzia del demanio è tenuta a prestare ai fini della redazione dei suddetti programmi) e dall'emendamento 2.700 (in riferimento alle operazioni di cartolarizzazione già in atto).

Segnala infine che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favorevole sugli emendamenti in esame. In particolare, sull'emendamento 2.700 precisa che esso non comporta effetti finanziari per il bilancio dello Stato in quanto restano sostanzialmente invariate le condizioni contrattuali connesse alla dismissione degli immobili per uso diverso rispetto a quello abitativo. L'emendamento prevede infatti un diritto di opzione per l'acqui-

sto in forma individuale delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, rispetto all'attuale disciplina che riconosce il diritto in questione solo al termine della procedura d'asta ove non si sia realizzata una vendita in blocco degli stessi.

Con riferimento all'emendamento 1.0.500 fa presente che esso integra l'attività di controllo che viene già svolta a legislazione vigente dall'Agenzia del demanio, senza quindi determinare effetti finanziari per il bilancio dello Stato.

Il senatore MORANDO, non condividendo le osservazioni svolte dal Sottosegretario, fa presente che la Commissione non è posta in grado di rendere il parere senza disporre di una relazione tecnica sugli emendamenti segnalati dal relatore. Infatti, in relazione all'emendamento 2.700, trattandosi di una modifica normativa di operazioni in corso, ritiene che si determini comunque un cambiamento delle condizioni giuridiche del rapporto contrattuale tra Stato e società «veicolo» incaricata di effettuare l'operazione sugli immobili; ne conseguono effetti finanziari di segno indeterminato dal momento che la società stessa potrebbe instaurare un contenzioso con lo Stato per gli eventuali riflessi contrattuali negativi che tale modifica potrebbe determinare. Preannuncia quindi il proprio voto contrario, per i profili di competenza della Commissione, all'espressione di un parere non ostativo sull'emendamento in questione, che – a suo giudizio – dovrebbe, invece, essere corredato di una copertura finanziaria al fine di compensare gli eventuali effetti derivanti da un contenzioso con lo Stato, salvo dimostrazione del contrario sulla base di una quantificazione verificata.

Sull'emendamento 5.0.100, pur segnalando che si tratta di attività e compiti nuovi attribuiti all'Agenzia del demanio, ritiene che i profili finanziari ad esso connessi potrebbero essere invariati rispetto alla legislazione vigente, sebbene sarebbe auspicabile disporre di una relazione tecnica in grado di argomentare la possibilità di svolgere tali attività con le risorse attualmente disponibili.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, replicando alle osservazioni svolte dal senatore Morando, precisa che con l'emendamento 2.700, fermo restando il valore di realizzo della cessione dell'immobile da parte dello Stato, il quale non viene modificato dall'emendamento in questione, si intende essenzialmente salvaguardare gli interessi dei conduttori.

Il senatore FERRARA, intervenendo in merito all'emendamento 2.700, fa presente che sebbene in via teorica il risultato del prezzo di aggiudicazione dell'immobile a seguito della procedura d'asta potrebbe essere più elevato rispetto a quello che si determinerebbe nel caso di esercizio dell'opzione da parte del conduttore prevista dall'emendamento in oggetto, tuttavia – nella prassi – è dato riscontrare che le prime due procedure d'asta, nella pressoché totalità dei casi risultano avere esito negativo, tanto che si determina una cessione a blocchi dei suddetti immobili

con una notevole riduzione del prezzo degli stessi. Pertanto, ritiene che l'emendamento non determini effetti negativi a carico del bilancio dello Stato.

Il presidente AZZOLLINI, concordando con le osservazioni testé svolte dal senatore Ferrara, ritiene che a seguito dell'approvazione dell'emendamento non potrebbero comunque determinarsi minori entrate per il bilancio dello Stato. Al contrario, la modifica potrebbe determinare eventualmente maggiori entrate. In considerazione di quanto emerso dal dibattito, propone di esprimere avviso favorevole sugli emendamenti trasmessi, per i profili di competenza.

Il senatore MICHELINI preannuncia il proprio voto contrario all'espressione di un parere non ostativo sull'emendamento 2.700, in quanto ritiene che la Commissione possa essere in grado di deliberare solo ove pervenga una relazione tecnica volta a fornire i chiarimenti necessari.

Preso atto degli elementi emersi dal dibattito, la Commissione esprime, a maggioranza, parere non ostativo sugli emendamenti trasmessi.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta antimeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata alle ore 9,15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,35.

326^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

Intervengono, altresì, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente dell'ABI, dottor Maurizio Sella, accompagnato dai dottori Giuseppe Zadra, Gianfranco Terriero e Vincenzo Chiorazzo e dalla dottoressa Maria Carla Gallotti.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità delle audizioni da tenersi nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla competitività del sistema Paese sotto il profilo della programmazione economica e avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sulla competitività del sistema Paese sotto il profilo della programmazione economica: audizione dei rappresentanti dell'ABI**

Si riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente AZZOLLINI, interviene il presidente dell'ABI, SELLA.

Pongono, quindi, quesiti il presidente AZZOLLINI e i senatori MORANDO, FERRARA, CADDEO, MARINO, PIZZINATO, IZZO, GRILLOTTI e CICCANTI, ai quali rispondono il dottor SELLA ed il dottor ZADRA.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia i rappresentanti dell'ABI intervenuti e dichiara, pertanto, conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA***(2248) Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico**

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo)

Il relatore GRILLOTTI riferendo, per quanto di competenza, sugli ulteriori emendamenti 2.700/1 e 3.56 (testo 2), trasmessi dall'Assemblea in merito al disegno di legge in titolo, osserva che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dal subemendamento 2.700/1, con particolare riferimento alle operazioni di cartolarizzazione già in atto e tenuto conto delle considerazioni già svolte a proposito dell'emendamento

2.700, su cui la Commissione ha espresso un parere non ostativo. Inoltre, considerando il tenore degli emendamenti su cui la Commissione ha già reso un parere non ostativo, non riscontra profili meritevoli di osservazioni in relazione all'emendamento 3.56 (testo 2).

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario sull'emendamento 2.700/1, mentre non riscontra osservazioni in relazione all'emendamento 3.56 (testo 2).

Il senatore MORANDO ritiene non coerente la posizione del Governo in merito al subemendamento 2.700/1, tenuto conto dell'avviso favorevole da esso espresso sull'emendamento 2.700, che invita a riconsiderare richiamando le considerazioni già espresse in proposito nella seduta antimeridiana.

Ricorda, quindi, che, a seguito del processo di cartolarizzazione avviato con il provvedimento in titolo, la società «veicolo» assumerà la titolarità dei beni immobili oggetto dell'operazione con tutte le condizioni, vincoli e gravami di tipo giuridico e contrattuale attualmente esistenti sui beni stessi, ivi comprese quelle inerenti al rapporto di locazione tra lo Stato e i conduttori delle unità immobiliari adibite ad uso diverso da quello residenziale (cioè, essenzialmente, utilizzate da commercianti ed artigiani). L'emendamento 2.700 e il correlato subemendamento 2.700/1 nascono appunto dall'esigenza di risolvere il problema di carattere sociale determinato dalla procedura di cartolarizzazione per i suddetti conduttori, che, in base alla disciplina dettata dalla normativa vigente, non potrebbero esercitare il diritto di opzione a titolo individuale (ossia in relazione alla porzione di immobile da essi occupata), ma solo con riferimento all'intero immobile, ciò che rende evidentemente molto difficile per essi la possibilità di acquistare l'unità immobiliare attualmente occupata.

Osserva quindi che, pur essendo tale finalità assolutamente condivisibile e apprezzabile nel merito, le norme introdotte dall'emendamento 2.700 e dal subemendamento 2.700/1 modificano in maniera sostanziale le condizioni contrattuali ed economiche di partenza, in quanto riducono il presumibile valore di realizzo degli immobili e rendono quindi meno conveniente l'operazione stessa per la società «veicolo», che potrebbe per questo anche instaurare un contenzioso con lo Stato. Ricorda, al riguardo, la vicenda della quotazione in borsa della società Ina Casa nel contesto di un'operazione analoga, il cui titolo azionario subì un clamoroso crollo a seguito dell'approvazione di una norma che favoriva gli inquilini delle unità immobiliari vendute, ma che alterava fortemente le condizioni economiche e quindi il valore degli immobili stessi.

Il subemendamento 2.700/1, abbassando il valore degli immobili, comporta, quindi, a suo avviso, minori entrate per lo Stato senza prevedere un'adeguata copertura, per cui ritiene che la Commissione debba esprimere parere contrario. Ribadisce, tuttavia, che ciò pone anche il richiamato problema di coerenza rispetto al parere non ostativo già espresso sull'emendamento 2.700.

Il relatore GRILLOTTI precisa che l'emendamento 2.700/1 limita semplicemente gli incrementi di prezzo degli immobili successivi alla data del 30 giugno 2000 entro il tetto del tasso di inflazione programmato, per cui, in realtà, non dovrebbe comportare significative differenze nella valutazione degli immobili oggetto delle operazioni di cartolarizzazione.

Il presidente AZZOLLINI dichiara di comprendere le osservazioni dell'opposizione sull'opportunità di coordinare il parere da esprimere sul subemendamento 2.700/1 con quello già reso sull'emendamento 2.700. Osserva, tuttavia, che il nuovo subemendamento appare manifestamente scoperto, per cui ritiene che la Commissione non possa che esprimersi in maniera contraria, indipendentemente dal precedente parere. Pertanto, tenuto conto delle posizioni espresse, propone alla Commissione di conferire mandato al relatore a formulare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.700/1, nonché un parere non ostativo sull'emendamento 3.56 (testo 2).

La Commissione approva, quindi, la proposta del Presidente.

(848-bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 11^a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Seguito e conclusione dell'esame degli emendamenti 1.1/104, 1.67, 1.18, 1.63, 1.76, 1.64, 1.65, 1.1/9, 1.1/8, 1.70, 1.1/26, 1.71, 1.72, 1.73, 1.1/88, 1.1/60, 1.1/44, 1.1/43, 1.1/63 e 4.0.100. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di giovedì 12 giugno, con la trattazione degli emendamenti 1.1/104, 1.67, 1.18, 1.63, 1.76, 1.64, 1.65, 1.1/56, 1.1/9, 1.1/8, 1.70, 1.1/26, 1.71, 1.72, 1.73, 1.1/88, 1.1/60, 1.1/44, 1.1/43, 1.1/63 e 4.0.100.

Il relatore GRILLOTTI, in sostituzione del senatore Curto, fa presente che è stato presentato nella Commissione di merito l'emendamento 4.0.100, che concorre a recepire le condizioni formulate dalla Commissione bilancio sugli emendamenti 1.1 e 2.1, nonché sul testo. Segnala, al riguardo, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario sugli emendamenti 1.1/104, 1.67, 1.18, 1.63, 1.76, 1.64, 1.65, 1.1/9, 1.1/8, 1.70, 1.1/26, 1.1/88, 1.1/60, 1.1/44 e 1.1/63 in quanto ritenuti suscettibili di determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché avviso favorevole sugli emendamenti 1.71, 1.72, 1.73, 1.1/43 e 4.0.100.

Il presidente AZZOLLINI rileva l'opportunità di esprimere un parere non ostativo sugli emendamenti 1.63 e 1.76 a condizione che, analogamente al parere reso sull'articolo 1, venga prevista una clausola di invarianza degli oneri. Ritieni, altresì, che si possa formulare analogo avviso sugli emendamenti 1.64 e 1.65 a condizione che la copertura finanziaria venga disposta in modo permanente. Precisa infine che l'avviso contrario sugli emendamenti 1.1/9 e 1.1/8 non debba essere riferito all'articolo 81 della Costituzione.

Propone, quindi, di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 4.0.100, 1.1/104, 1.67, 1.18, 1.63, 1.76, 1.64, 1.65, 1.1/9, 1.1/8, 1.70, 1.1/26, 1.71, 1.72, 1.73, 1.1/88, 1.1/60, 1.1/44, 1.1/43 e 1.1/63 riferiti al disegno di legge in titolo, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.1/104, 1.67, 1.18, 1.70, 1.1/26, 1.1/88, 1.1/60 1.1/44, e 1.1/63 e parere contrario sulle proposte 1.1/9 e 1.1/8 nonché parere non ostativo sugli emendamenti 4.0.100, 1.71, 1.72, 1.73 e 1.1/43 (rilevando, in particolare, che l'emendamento 4.0.100 concorre a recepire le condizioni formulate dalla Commissione a proposito del testo e degli emendamenti 1.1 e 2.1) e parere di nulla osta sugli emendamenti 1.63 e 1.76, condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, ai rispettivi commi 1-*bis*, dopo le parole "delegato ad emanare" delle seguenti: "senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica"; la Commissione esprime altresì parere di nulla osta sugli emendamenti 1.64 e 1.65 condizionato, ai sensi della suddetta norma costituzionale, alla sostituzione, rispettivamente al comma 5 e al comma 3, delle parole: "valutato in 1500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005" con le seguenti: "pari a 1500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003"».

La Commissione approva, pertanto, la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti viene infine rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata alle ore 15,15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,35.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2003

159^a Seduta

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

Intervengono il ministro dell'economia e delle finanze Tremonti e il sottosegretario per lo stesso dicastero Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PEDRIZZI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro dell'economia e delle finanze sulle linee di politica finanziaria, tributaria e creditizia del Governo

Il presidente PEDRIZZI riassume gli argomenti oggetto dell'audizione invitando il Ministro a compiere un bilancio dei due anni di Governo ed ad illustrare le linee di definizione del documento di programmazione economico-finanziaria, ricordando altresì che il Governo ha già diffuso la bozza di decreto legislativo concernente l'imposta sul reddito delle società in attuazione della recente riforma del sistema tributario statale. Ritiene opportuna, inoltre una indicazione sull'andamento del condono fiscale e su possibili provvedimenti in materia, nonché sugli orientamenti governativi circa le misure a sostegno dei consumi attraverso la leva fi-

scaie. Un ulteriore argomento, non meno importante dei precedenti, concerne il dibattito circa gli effetti del nuovo accordo sulla patrimonializzazione delle banche, di cui è stata diffusa nelle settimane scorse una versione avanzata.

Il ministro TREMONTI si riserva in premessa di non fornire indicazioni specifiche sui contenuti del prossimo documento di programmazione economico-finanziaria, la cui definizione è rimessa alla collegialità del Governo e concentra il proprio intervento sulla descrizione dell'andamento dell'economia e sul dibattito suscitato dalla bozza di accordo sulla patrimonializzazione delle banche noto come Basilea 2. L'andamento dei conti pubblici per il 2003 appare certamente complesso, ma non presenta aspetti di particolare criticità, mentre invece gli elementi problematici e di grande delicatezza vanno individuati nell'andamento dell'economia reale e soprattutto del ciclo economico internazionale non positivo. Il giudizio positivo sui conti pubblici italiani, invece, è testimoniato innanzitutto dalla valutazione dei titoli di debito nazionale trattati sui mercati internazionali, nonché dall'apprezzamento registrato in sede comunitaria, soprattutto per quanto riguarda la Commissione, sulla situazione finanziaria del Paese. Anche l'aggiornamento della relazione previsionale e programmatica non presenta elementi di allarmante criticità, come invece alcuni avevano ipotizzato. Il Ministro sottolinea, inoltre, che le difficoltà dell'economia reale emergono in via omogenea e standardizzata in tutti i Paesi europei, anche in ragione del fatto che la valuta di riferimento per gran parte dei Paesi europei è la stessa. Le previsioni di crescita sono omogenee tra tutti i Paesi e tale osservazione riduce la portata polemica di quanti hanno imputato al Governo italiano la responsabilità per tale situazione. D'altro canto, l'Italia può vantare un incremento del tasso di occupazione e un incremento del tasso di investimenti fissi lordi nel 2002 che gli altri Paesi non presentano. Passando ad analizzare le cause di fondo che connotano l'andamento del ciclo economico internazionale, il Ministro richiama la profondità della cesura aperta con l'11 settembre, evento dopo il quale si sono determinati cambiamenti culturali e comportamentali tali da incidere profondamente nel tessuto socio-economico dell'Occidente. Rivendica quindi quale merito del Governo, in linea con le scelte compiute dai maggiori Paesi industrializzati a livello di G7, l'aver impostato la politica economica in una situazione tanto eccezionale quanto straordinaria secondo canoni normali e ordinari. In tale contesto estremamente difficile, infatti, il Governo non ha impresso una stretta alla politica economica, non ha ridotto il volume complessivo della spesa sociale, ha costantemente tenuto alto il livello di protezione sociale, sempre in coerenza con il rigore finanziario dovuto per rispettare gli impegni comunitari. Altri Paesi hanno invece superato i limiti del 60 per cento del debito e del 3 per cento del deficit in rapporto al prodotto interno lordo.

Il punto fondamentale intorno al quale il Governo italiano sta concentrando la propria attenzione, anche in vista del semestre europeo, e sul quale sta registrando un consenso sempre più ampio in sede comunitaria,

è che, data la situazione, solo un forte rilancio degli investimenti pubblici può riuscire ad invertire l'andamento del ciclo economico. Il Governo italiano è consapevole della strategicità, nell'attuale momento storico, di un forte incremento degli investimenti volti a dotare l'Europa e segnatamente anche l'Italia, di una rete infrastrutturale materiale e immateriale tale da rilanciarne la competitività e la efficienza produttiva. Altro elemento caratterizzante della proposta italiana è che gli investimenti si giovano, da un lato, della operatività della Banca europea degli investimenti, dall'altro, saranno effettuati grazie al ricorso esteso al *projet financing* e all'emissione di titoli sul mercato. Il Governo quindi, così come già espresso in sede comunitaria non propone emissione di titoli di debito pubblico europeo (*union bonds*) – per evitare la creazione di maggiore debito pubblico europeo – così come esclude investimenti pubblici che siano incompatibili con il patto di stabilità. Al rigore finanziario quindi si accompagna la scelta di affidare al mercato il compito di rendere redditizio l'investimento in infrastrutture pubbliche. La politica riacquista il suo primato nell'indicare gli scenari e nella definizione delle risorse da allocare, ma la tecnica di finanziamento consente una valutazione della convenienza degli investimenti stessi.

La scelta di dotare l'Europa di infrastrutture materiali e immateriali attraverso gli investimenti pubblici appare al momento l'unica strada per modificare l'andamento dell'economia reale. Il Ministro invita quindi a valutare la politica economica del Governo italiano anche alla luce delle proposte fatte in sede comunitaria. Egli apprezza la recente proposta formulata da Francia, Germania e Regno Unito di insistere sull'urgenza delle riforme strutturali, ma si dichiara convinto che tale obiettivo, non associato alla realizzazione di investimenti infrastrutturali, rischia di fallire.

Per quanto riguarda invece i requisiti sulla patrimonializzazione delle banche, ricorda che il primo Accordo che risale al 1988, origina da una condizione politico-economica ampiamente superata. Pur condividendo l'esigenza di disciplinare omogeneamente e a livello internazionale tale materia, nella quale certamente spetta alla tecnocrazia impostare le analisi e le proposte, rivendica peraltro alla scelta politica dei Governi la valutazione di come regolare fenomeni complessi e delicati come quelli dell'economia globalizzata.

A suo giudizio, i punti maggiormente critici – che i Governi sono chiamati a valutare – consistono innanzitutto nel chiarimento circa l'ambito e il campo di applicazione di tale accordo per quanto riguarda le banche statunitensi, anche in relazione alla tipologia di istituzioni finanziarie cui applicare la nuova disciplina: l'eventuale emersione di asimmetrie nell'applicazione dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Europa mina la efficacia dell'accordo stesso. Occorre inoltre tenere presente le differenze tra i sistemi economici e bancari di tutto il mondo. In particolare, invita a compiere uno sforzo di analisi per comprendere il carattere effettivo del tessuto economico nazionale, soprattutto per tener conto dei modelli produttivi dei distretti industriali e del carattere familiare del capitalismo italiano. Esprime il dubbio che una mera lettura dei dati statistici

non dia sufficientemente conto dei reali andamenti delle aziende nazionali. Sulla specifica questione della perdita di competitività, richiama l'attenzione sulla circostanza che ormai nel mercato sono presenti Paesi che non hanno vincoli e regole fondamentali per la tutela dei produttori o dei risparmiatori. Un ulteriore aspetto critico dell'accordo di Basilea consiste nella filosofia propria di tale accordo, che privilegia l'accantonamento delle risorse al fine di prevenire condizioni di crisi future: tale atteggiamento finisce, in ultima analisi, per provocare un razionamento del credito e quindi essere esso stesso causa di un andamento negativo del ciclo economico. Ulteriori aspetti di criticità dell'accordo riguardano il raccordo tra tale disciplina con i nuovi principi contabili internazionali. Tali aspetti sono alla base di un approccio piuttosto prudente dei Paesi appartenenti al G7, ai quali spetterà nei prossimi mesi la valutazione di tale nuova disciplina. In tale contesto, anche la valutazione parlamentare degli schemi di recepimento della direttiva concernente il nuovo accordo di Basilea potrà costituire l'occasione per approfondirne le implicazioni.

Il senatore GIRFATTI chiede se, alla luce dei dati citati dal Ministro circa l'andamento dell'economia italiana, sia possibile prevedere nel prossimo futuro una riduzione della pressione fiscale.

Domanda inoltre chiarimenti in relazione alle misure che il Governo intende adottare per sostenere il positivo andamento dell'economia meridionale registrato negli ultimi anni.

Il senatore EUFEMI esprime apprezzamento per il progetto esposto dal Ministro concernente l'aumento dell'entità degli investimenti pubblici, anche tenendo conto della particolare congiuntura economica delineatasi nell'ultimo anno. Dopo aver ricordato, tuttavia, la tendenza alla perdita di competitività e di quote di mercato da parte delle imprese italiane, chiede al Ministro quali misure intenda in concreto adottare, anche con l'inserimento nel prossimo documento di programmazione economica e finanziaria, come ad esempio le agevolazioni fiscali per i prodotti di filiera. Auspica peraltro che i provvedimenti prefigurati prevedano un trattamento agevolativo nei confronti delle famiglie.

Il senatore D'AMICO ritiene che un indicatore economico fondamentale per fornire un quadro più preciso dei conti pubblici con riferimento agli effetti delle misure finanziarie sia costituito dall'ammontare delle entrate e delle uscite pubbliche al netto delle partite straordinarie.

Dopo aver espresso apprezzamento per l'unità di intenti manifestata dal Ministro con gli orientamenti di Francia, Regno Unito e Germania richiama l'esigenza che essa sia coerente rispetto alle priorità indicate per il semestre di Presidenza italiana.

Relativamente alla bozza di accordo «Basilea 2» condivide le perplessità del Ministro in ordine agli effetti sull'andamento del ciclo economico ma ritiene, tuttavia, che l'attuale versione del documento costituisca, rispetto all'originaria stesura, un notevole progresso dal punto di vista del

credito alle piccole e medie imprese. A tale proposito, domanda al Ministro se condivida l'opinione appena esposta e se ritenga che un tale progresso sia stato dovuto al ruolo esercitato dalle banche e dalle autorità di vigilanza italiane, tenendo conto della composizione del tessuto economico nazionale.

Il senatore COSTA giudica pienamente condivisibile l'attività posta in essere dal Ministro ed esprime apprezzamento per il programma del Governo di accompagnare riforme strutturali all'aumento degli investimenti pubblici, auspicando tuttavia che tali provvedimenti abbiano anche la precipua finalità di riequilibrio economico a sostegno delle imprese operanti nel Mezzogiorno d'Italia frenando in tal modo la nuova emigrazione.

Il senatore TURCI condivide l'importanza attribuita dal Ministro all'andamento dell'economia reale rispetto all'analisi dei conti pubblici, trattandosi di un realistico richiamo alla durezza della congiuntura in contrasto con gli obiettivi annunciati dal Governo all'inizio della legislatura.

Con riferimento ai profili salienti del piano di azione presentato dall'Italia nell'Ecofin per il periodo di presidenza dell'Unione, giudica condivisibile l'adozione delle misure ivi previste sottolineando, tuttavia, come siano altrettanto indispensabili interventi che producano effetti nel breve periodo.

Ritiene altresì necessario, nel corso del semestre di presidenza italiana un deciso intervento del Governo affinché sia consentito un allentamento dei vincoli previsti dal patto di stabilità, soprattutto nei confronti di Paesi che vantano parametri in linea con il patto, per innescare un processo virtuoso di crescita economica.

Il senatore SALERNO, dopo aver espresso apprezzamento per l'operato del Ministro, chiede chiarimenti in ordine all'andamento dell'economia italiana nell'ultimo biennio, soprattutto in riferimento a quanto compiuto nella scorsa legislatura.

Domanda inoltre quali misure verranno in concreto adottate per favorire lo sviluppo degli investimenti (soprattutto a sostegno del settore tessile) e se sia o meno plausibile l'ipotesi di riapertura dei termini del condono fiscale.

Con riferimento all'imminente semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea, auspica una maggiore tutela degli interessi nazionali e comunitari nei confronti dell'economia statunitense.

Il senatore PASQUINI, dopo aver ricordato gli obiettivi di finanza pubblica esposti dal Ministro, chiede chiarimenti circa le misure economiche di breve ovvero di lungo periodo necessarie per il conseguimento dei medesimi, sottolineando altresì l'esigenza di incentivare il grado di innovazione tecnologica e la competitività delle imprese, argomenti sui quali gli orientamenti del Governo appaiono ancora deboli e incerti.

Auspica inoltre l'adozione di misure volte a sostenere la crescita economica dell'Italia meridionale.

Il presidente PEDRIZZI condivide l'orientamento del Ministro circa la preminenza delle scelte e delle considerazioni politiche rispetto ad ogni altra istanza, quale elemento caratterizzante le istituzioni democratiche. Sottolinea, in proposito, come ad ogni impostazione economica debba essere sotteso un preciso modello sociale, alla cui definizione è essenziale partecipino tutte le parti politiche, nonché i corpi sociali intermedi. Ritiene infatti che solo il dialogo possa consentire un'adeguata espressione di tutte le componenti della società civile.

Dopo aver ricordato l'attività svolta dalla Commissione in materia di confidi, chiede al Ministro un giudizio relativamente ai risultati sinora raggiunti e in ordine agli effetti che un tale provvedimento potrà produrre per le piccole e medie imprese.

Il ministro TREMONTI risponde alle domande, sottolineando con soddisfazione l'assenza di polemiche strumentali. Per quanto riguarda l'impegno del Governo per il Mezzogiorno d'Italia, dopo aver riconosciuto il valore delle misure adottate dal Governo presieduto dall'onorevole D'Alema, rivendica il merito di aver ulteriormente ampliato le risorse finanziarie destinate agli investimenti e al sostegno dell'attività delle imprese operanti nel Mezzogiorno. Non rileva alcun effetto di spiazzamento derivante dal varo delle agevolazioni fiscali per la detassazione degli utili reinvestiti rispetto al credito d'imposta per i nuovi investimenti nel Sud, così come giudica sbagliata e inaccettabile la polemica circa l'estensione delle agevolazioni fiscali per le aziende operanti nei Comuni soggetti a calamità naturali.

A quanti segnalano la perdita di competitività dell'economia nazionale, il Ministro invita a valutare caso per caso, soprattutto per quanto riguarda i settori produttivi nei quali stanno emergendo economie, come quella cinese, caratterizzate da un bassissimo costo della manodopera: il Governo comunque è impegnato a individuare modalità innovative di sostegno alle imprese.

La proposta del senatore D'Amico di scorporare gli interventi di carattere straordinario per analizzare il reale andamento dei conti pubblici è sicuramente suggestiva, ma, a suo giudizio, potrebbe riservare utili argomenti di riflessione, soprattutto se si considera che possono essere altresì qualificati come provvedimenti straordinari e *una tantum* una serie di misure poste in essere anche dal precedente Esecutivo.

Per quanto riguarda invece le priorità indicate dal Governo italiano per il semestre di Presidenza dell'Unione, richiama la coerenza di tali programmi, anche rispetto ai grandi orientamenti di politica economica fissati dall'Unione e, rispetto alla proposta avanzata da Francia, Gran Bretagna e Germania, rileva l'esigenza che la Presidenza italiana sia in grado di proporre misure sulle quali sia possibile registrare il più ampio e largo consenso.

Per quanto riguarda Basilea 2, dopo aver ribadito l'esigenza imprescindibile di chiarire l'ambito di applicazione per le banche statunitensi, pur convenendo sulla differenza tra la prima e la seconda bozza, insiste sulla opportunità di valutare approfonditamente gli effetti dell'accordo attualmente in discussione.

Riprendendo l'argomento concernente l'economia meridionale e la sollecitazione al riequilibrio territoriale, si dichiara convinto che il piano di crescita e di realizzazione di grandi infrastrutture, che dovranno necessariamente includere anche il Mezzogiorno d'Italia, costituisce l'occasione per rilanciare tale economia.

In merito alle ipotesi di riaprire i termini del condono fiscale, chiarisce che una tale eventualità non riguarderà certamente l'anno di imposta 2002. Per quanto riguarda ancora la difesa della competitività, sottolinea l'orientamento del Governo a individuare strumenti per proteggere effettivamente i prodotti nazionali.

Conclude il proprio intervento esprimendo il pieno apprezzamento per il lavoro compiuto dalla Commissione in tema di riforma dei confidi.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2003

210^a Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Caldoro.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice ACCIARINI chiede che il ministro Moratti sia chiamato a riferire in Commissione sulle iniziative che intende assumere in materia di istruzione, università e ricerca alla vigilia del semestre di presidenza europea.

Il presidente ASCIUTTI fornisce assicurazioni in tal senso, osservando peraltro che analoga richiesta dovrà essere avanzata al ministro Urbani.

Conviene la senatrice ACCIARINI.

Il senatore FAVARO chiede che il ministro Moratti sia chiamato altresì a riferire sui tempi di emanazione dei decreti legislativi attuativi della riforma scolastica.

Il presidente ASCIUTTI prende atto della richiesta del senatore Favaro. Al riguardo, osserva tuttavia che la legge n. 53 assegna due anni di tempo al Governo per l'emanazione dei decreti attuativi. Le procedure di elaborazione dei decreti, nel predetto arco temporale, attengono quindi esclusivamente alla responsabilità del Governo.

IN SEDE CONSULTIVA

(2175) *Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione Italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito e sospensione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nel dibattito interviene il senatore FAVARO, il quale ricorda anzitutto che il Presidente della Repubblica, nel messaggio inviato alle Camere il 23 luglio 2002, ha sottolineato la necessità di dare al Paese un sistema televisivo che offra garanzie di pluralismo e di imparzialità dell'informazione, precisando inoltre che il pluralismo e l'imparzialità non sono automaticamente garantiti dal progresso tecnologico. Il provvedimento in titolo, che mira a fissare l'assetto ordinamentale adeguando la disciplina del sistema radiotelevisivo alle rapide trasformazioni sociali e tecnologiche che investono il settore, risulta pertanto quanto mai opportuno.

Quanto agli aspetti procedurali, il senatore rileva che avrebbe senz'altro ritenuto più opportuna un'assegnazione del provvedimento alle Commissioni 7^a e 8^a riunite, come peraltro è accaduto alla Camera. Ricorda peraltro che lo stesso metodo, invero discutibile, è stato seguito anche con il disegno di legge relativo all'istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana, che fu assegnato esclusivamente alla 1^a Commissione.

Si rischia così di considerare l'aspetto culturale del provvedimento come residuale, nonostante che lo stesso presidente della RAI, nella relazione sull'andamento del servizio pubblico radiotelevisivo, abbia definito il concessionario pubblico come il principale attore culturale del Paese.

Il senatore rileva altresì che il processo di spontanea concentrazione in capo a pochi soggetti erogatori della radiotelevisione e degli altri settori delle comunicazioni di massa, indotto anche dalle trasformazioni tecnologiche, impone di aggiornare la disciplina *antitrust* del settore, al fine di garantire la concorrenza e la trasparenza della proprietà.

Prima di entrare nel merito dei punti di specifica competenza della Commissione, il senatore premette inoltre un rapido richiamo al significato generale del provvedimento, che costituisce una legge di sistema e rappresenta una risposta alla evoluzione tecnologica, così come alla normativa comunitaria.

Il senatore ritiene indi prioritaria la definizione di norme di carattere generale che regolino la comunicazione radiotelevisiva che, indipendente-

mente dalla proprietà, è comunque un servizio pubblico, che va pertanto regolamentato in funzione dell'interesse generale.

Quanto poi ai temi di competenza della Commissione, questi riguardano l'informazione, la cultura, i contenuti dei programmi, ovvero tutto ciò che riguarda il diritto dei cittadini a trasmettere conoscenza.

Occorre anzitutto sottolineare le norme relative alla tutela dei minori, che si caratterizzano per i contenuti chiari e meditati, atteso l'intenso dibattito svolto su tale tema. Esprime in particolare apprezzamento per la norma con cui viene recepito il Codice di autoregolamentazione TV e minori, voluto dal Governo lo scorso anno per tutelare i minori, la cui disciplina è resa così obbligatoria per la totalità delle emittenti televisive.

Quanto all'articolo 3, che reca i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo, egli evidenzia i passaggi relativi alla libertà e al pluralismo, all'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nonché alla salvaguardia delle diversità linguistiche e del patrimonio culturale, artistico ed ambientale.

Apprezza altresì il richiamo, ivi previsto, al diritto comunitario e alle norme internazionali vigenti come fonti primarie di garanzia dei diritti e della libertà e sottolinea la previsione secondo cui le trasmissioni pubblicitarie e di televendita devono essere ispirate alla lealtà.

Quanto all'articolo 6, il senatore si sofferma in particolare sul comma 1, secondo cui l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un pubblico servizio, e sul comma 2, secondo cui la disciplina dell'informazione radiotelevisiva deve garantire, tra l'altro, la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti nei telegiornali e nei giornali radio.

Il senatore, rilevando inoltre che nel provvedimento si pone in risalto l'esigenza della trasmissione della cultura, sostiene che sarebbe piuttosto opportuno evidenziare adeguatamente il ruolo del sistema radiotelevisivo come creatore di cultura. Sotto questo aspetto egli ritiene importante valorizzare le culture locali viste come ricchezza rispetto alla omologazione nazionale.

Quanto all'articolo 7, che reca i principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di interesse regionale e locale, si sofferma in particolare sul comma 1. Nel servizio pubblico televisivo, ricorda il senatore, le emittenti locali hanno svolto un ruolo importante nell'informazione del Paese, operando peraltro in un quadro legislativo non sempre certo e definito. L'approvazione di questo provvedimento, che chiarisce il contesto normativo e finanziario dell'emittenza locale, ne favorirà altresì lo sviluppo e, di conseguenza, introdurrà ulteriori elementi di pluralismo nel sistema radiotelevisivo.

Il senatore conclude esprimendo apprezzamento per l'atto in titolo che, nell'attuale formulazione, costituisce una legge di sistema intesa a regolare la materia delle comunicazioni e a garantire il pluralismo e l'imparzialità dell'informazione.

Concluso il dibattito, in sede di replica, il presidente relatore ASCIUTTI illustra il seguente schema di parere favorevole con osservazioni:

«La Commissione, esaminato per quanto di competenza il disegno di legge in titolo,

preso atto con favore che esso:

reca un'analitica tutela dei minori attraverso, fra l'altro, la legificazione del Codice di autoregolamentazione; il divieto di trasmissioni pubblicitarie nei cartoni animati per bambini; il divieto di trasmissioni che, in relazione all'orario, possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

prevede la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo;

inserisce, fra i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze culturali, nonché la salvaguardia del patrimonio culturale, artistico e ambientale;

elenca, fra i compiti del concessionario pubblico, la produzione di opere finalizzate all'istruzione, alla crescita civile e al progresso sociale, nonché alla promozione della lingua italiana e della cultura;

dispone che l'emittenza di interesse regionale e locale valorizzi e promuova le culture regionali e locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese;

prevede la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane;

impone al servizio pubblico di conservare gli archivi storici radiofonici e televisivi e di garantirne l'accesso al pubblico;

prevede l'attività di insegnamento a distanza,

rilevata l'esigenza di sottolineare la funzione culturale che il servizio pubblico ha svolto negli ultimi cinquanta anni e deve continuare a svolgere,

di assicurare osmosi fra il mondo della cultura e quello della comunicazione,

di tenere nel debito conto che la televisione rappresenta, nel nostro Paese, un significativo veicolo di educazione, il cui impatto per il miglioramento del livello culturale, scientifico e tecnologico non deve essere trascurato,

di garantire il rispetto dei principi di autonomia della RAI e di pluralismo culturale,

richiamati i principi generali, le esigenze e i bisogni dell'individuo, ed in particolare i principi della libertà e del rispetto, i bisogni dell'amicizia, dell'eguaglianza e della salvezza della vita, e quindi la liberazione dalla disoccupazione, dalla malattia, dall'ignoranza, dall'automatismo del lavoro e dalla morte,

richiamata altresì la centralità del sistema radiotelevisivo, nazionale e locale, nonché quella della qualità culturale della programmazione televisiva in termini di conoscenza e formazione, in un'ottica europea e mondiale,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

1. Occorre imboccare un indirizzo più deciso in ordine all'affidamento alla televisione del compito di diffondere cultura.

2. Si esprimono perplessità in ordine alla scelta di dedicare un determinato monte ore alle trasmissioni scolastiche ed educative, anziché definire le linee di programmazione annuale.

3. All'articolo 17, comma 2, lettera *d*), si suggerisce di inserire, fra i soggetti cui è garantito l'accesso, anche le università, gli enti di ricerca, nonché i singoli scienziati o esponenti della cultura.

4. Al medesimo articolo 17, comma 2, lettera *s*), si suggerisce di inserire un richiamo all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, nonché all'istruzione e formazione degli immigrati.

5. Occorre richiedere il medesimo impegno sul versante della diffusione della cultura sia alla televisione pubblica che a quella privata.

6. Si suggerisce infine di prevedere una maggiore interazione fra il sistema radiotelevisivo da un lato e il sistema scolastico e universitario dall'altro, anche assicurando – fra gli obiettivi del sistema radiotelevisivo – il supporto alle nuove tecnologie didattiche».

Il senatore MONTICONE esprime apprezzamento per lo schema di parere illustrato dal Presidente relatore. Suggerisce tuttavia alcune integrazioni. Anzitutto, ritiene infatti preferibile che il divieto di trasmissioni pubblicitarie sia esteso a tutti i programmi diretti ai minori, anziché riferirsi ai soli cartoni animati. Inoltre, giudica incongruo il riferimento, nel terzo capoverso, alla liberazione dalla morte. Infine, valuta positivamente le sei osservazioni recate. Sollecita tuttavia l'introduzione di un'ulteriore osservazione relativa all'efficacia degli interventi a sostegno del Codice di autoregolamentazione e dell'Autorità di garanzia, nonché il rafforzamento del punto n. 1 nel senso di un maggiore impegno della televisione a recepire gli stimoli provenienti dal mondo della cultura.

Preannuncia conclusivamente la propria astensione.

La senatrice MANIERI dichiara di condividere molte delle osservazioni contenute nello schema di parere illustrato dal Presidente relatore. Sottolinea peraltro, oltre alla funzione culturale del servizio pubblico, le caratteristiche del termine «culturale» quale recepito dalla Costituzione. Al riguardo, suggerisce quindi di anticipare al secondo posto l'ultimo inciso del secondo capoverso, rafforzandone peraltro la portata richiamando i principi di libertà e di pluralismo di ogni espressione culturale costituzionalmente garantita, a tutela del lavoro intellettuale degli operatori televisivi.

Dichiara poi di non condividere il terzo capoverso, laddove sono richiamati i principi generali, le esigenze e i bisogni dell'individuo, in quanto a suo giudizio rappresentativo di una concezione della vita e della comunicazione estranea al legislatore.

Quanto alle sei osservazioni recate, ella si dichiara sostanzialmente d'accordo. Suggerisce tuttavia di introdurre una ulteriore, relativa all'affermazione di un codice deontologico non già del servizio pubblico ma del sistema informativo nel suo complesso, in ragione del suo valore culturale.

Il senatore BEVILACQUA condivide il parere illustrato dal Presidente relatore, così come alcune delle proposte di modifica avanzate. In particolare, suggerisce di sopprimere del tutto il terzo capoverso dello schema di parere. Preannuncia infine il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale.

La senatrice Vittoria FRANCO esprime apprezzamento per il tentativo di mediazione del Presidente relatore. Non può tuttavia tacere il fatto che la discussione sul riassetto televisivo avvenga senza che sia stato ancora risolto il conflitto d'interessi e che alcuni emendamenti presentati in Commissione di merito tendano addirittura a ripristinare alcune parti del disegno di legge originario che erano state opportunamente superate dalla Camera dei deputati.

Dichiara altresì di condividere i suggerimenti della senatrice Manieri sullo spostamento dell'ultimo punto del secondo capoverso, nonché sul codice deontologico dell'informazione.

Auspica infine che sia introdotta una osservazione a tutela della produzione di programmi destinati ai minori.

Il senatore BETTA dichiara il voto favorevole sullo schema di parere del Presidente relatore, che reca un apprezzabile sforzo di sintesi e costituisce un efficace tentativo di migliorare un testo altrimenti assai criticabile. Il disegno di legge fotografa infatti la situazione attuale, senza introdurre significativi elementi di novità. Appare pertanto condivisibile il tentativo del Presidente relatore di segnalarne i profili di criticità, quanto meno per le parti di competenza della Commissione.

Anche il senatore MODICA apprezza lo sforzo del Presidente relatore di tenere conto delle osservazioni emerse nel dibattito. La contrarietà al disegno di legge nel suo complesso è tuttavia, per il Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo, così assoluta da non consentire altro che un voto di astensione.

Nel merito dello schema di parere illustrato dal Presidente relatore, egli suggerisce peraltro di sostituire il riferimento, contenuto al primo punto del secondo capoverso, al servizio pubblico con quello al servizio radiotelevisivo. Al terzo punto del medesimo capoverso suggerisce altresì

di inserire, dopo le parole «livello culturale, scientifico e tecnologico», le altre «dei cittadini».

Svolge indi alcune considerazioni critiche con riferimento al terzo capoverso, dove sono richiamati i principi generali, le esigenze e i bisogni dell'individuo.

Quanto alle osservazioni, egli suggerisce di unificare il punto n. 1 con il punto n. 5, inserendovi peraltro un richiamo all'esigenza di imporre lo stesso impegno alla televisione pubblica e a quella privata sulla produzione. Esprime invece perplessità sul punto n. 2. Al punto n. 3, propone di sostituire le parole «i singoli scienziati o esponenti della cultura» con le seguenti «singoli e prestigiosi esponenti della cultura».

Sollecita infine l'aggiunta di un'ultima osservazione, che preveda la collaborazione fra la costituenda società incaricata della diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero con le istituzioni pubbliche e le università già impegnate nel settore.

Il senatore GABURRO esprime a sua volta apprezzamento per il lavoro svolto dal Presidente relatore, rammaricandosi peraltro di non aver potuto seguire più da vicino i lavori della Commissione sul disegno di legge in titolo, in quanto recentemente assai impegnato in missioni all'estero.

Nel merito, svolge considerazioni critiche in ordine al terzo capoverso dello schema di parere e si associa alla proposta di evidenziare la tutela dei principi di libertà e pluralismo.

Interviene infine il senatore FAVARO il quale esprime l'auspicio che la televisione non svolga solo un compito di diffusione della cultura ma rappresenti anche un luogo di elaborazione ed approfondimento.

Quanto alla richiesta di estendere la normativa di tutela a tutto il pubblico servizio, ritiene che l'articolo 7 rechi già sufficienti garanzie. Preannuncia conclusivamente il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Onde consentire una rielaborazione dello schema di parere sulla base delle proposte di modifica avanzate, il presidente relatore ASCIUTTI sospende brevemente l'esame del provvedimento in titolo.

IN SEDE REFERENTE

(2325) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce il presidente relatore ASCIUTTI, il quale dà anzitutto conto del testo del decreto-legge come originariamente approvato dal Consiglio dei ministri e presentato alla Camera dei deputati.

In particolare si sofferma sull'articolo 1, che è volto ad assicurare un adeguato livello dei servizi offerti agli studenti e a tal fine istituisce, rifinanzizzando fondi destinati dalla legge n. 370 del 1999 all'incentivazione dell'impegno didattico del personale docente e ricercatore, nonché all'attivazione degli assegni di ricerca, un Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, con una dotazione pari a quasi 80 milioni di euro per il 2003. Ciò si è reso necessario, sottolinea il Presidente relatore, per contrastare la forte contrazione dei servizi, la riduzione della mobilità studentesca internazionale e il ridimensionamento degli assegni di ricerca e delle borse finalizzate ai dottorati di ricerca conseguenti ai tagli ai fondi per il diritto allo studio operati negli anni passati. Egli condivide quindi la scelta del Governo, anche a fronte degli incrementi di attività richiesti invece dalla riforma degli ordinamenti didattici, di assumere un serio ed urgente impegno finanziario per assicurare un adeguato livello dei servizi destinati agli studenti, potenziare la mobilità internazionale degli studenti stessi, incentivare le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, incrementare il numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica. A tale ultimo riguardo, ricorda peraltro che si tratta di una misura in linea con l'orientamento comunitario, che prevede un impegno ad incentivare la promozione degli studi scientifici e tecnologici nell'ambito del perseguimento degli obiettivi comuni europei.

Il Presidente relatore precisa altresì che, con tali disposizioni, le risorse messe a disposizione dall'Unione europea vengono aumentate di circa 6 milioni di euro a carico del Fondo per la mobilità ed aumenta di circa il 50 per cento l'importo delle attuali 14.000 borse di mobilità, con una disponibilità di circa 20.000 mensilità da destinare a nuove borse: calcolando una durata media di 6 mesi, sono così ipotizzabili 3.500 nuove borse di studio. Anche in questo caso, si tratta di misura coerente con gli orientamenti europei, che sollecitano una sempre maggiore mobilità degli studenti.

Il Presidente relatore illustra indi l'articolo 2, che è invece volto ad ampliare la possibilità per le università e gli enti di ricerca di assumere personale a tempo determinato, anche oltre il limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001, come previsto dalla vigente normativa, mediante il reperimento di fondi propri al fine di cofinanziare progetti di ricerca in campo europeo. In particolare, egli sottolinea la rilevanza della norma che amplia i soggetti beneficiari, prevedendo la facoltà di assunzione a tempo determinato per l'attuazione di progetti di ricerca senza onere finanziario a carico dello Stato anche per le università.

Quanto all'articolo 3, nel testo originario del Governo esso prevedeva una sessione di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, riservata ai laureati con percorso formativo quadriennale che avessero iniziato la formazione anteriormente al 1° novembre 1993. Ciò, al fine di consentire ai predetti laureati l'acquisizione dell'abilitazione entro il termine ultimo fissato in sede europea, atteso che sta per

venire a scadenza la deroga concessa dall'Unione europea all'Italia in considerazione dei diversi requisiti formativi richiesti dal nostro ordinamento fino al 1° novembre 1993.

Il Presidente relatore passa poi ad illustrare le modifiche apportate al provvedimento dalla Camera dei deputati.

Anzitutto, all'articolo 1 è stato approvato un emendamento dell'opposizione, con il parere contrario del relatore e del Governo, che inserisce, fra gli obiettivi del nuovo Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, anche l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori, riprendendo l'originaria finalità della legge n. 370 del 1999.

Inoltre, il testo originario prevedeva, secondo una dizione in vero un po' curiosa, che il nuovo Fondo fosse ripartito e destinato alle summenzionate finalità per il solo anno 2003. Alla Camera, invece, tale disposizione è stata opportunamente corretta prevedendo una decorrenza dal 2003. Ciò si pone tuttavia in contrasto con quanto affermato dalla Conferenza dei rettori (CRUI) che, in un documento citato dal sottosegretario Caldoro nel corso dell'esame alla Camera ma non consegnato, avrebbe acconsentito alla destinazione dei fondi per l'incentivazione alla didattica nel presupposto che la norma avesse valore per il solo 2003.

Altre modifiche all'articolo 1 riguardano l'estensione dell'attribuzione di assegni per le attività di tutorato agli studenti delle scuole di specializzazione per le professioni forensi e delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria; la soppressione della precisazione secondo cui la promozione dei dottorati di ricerca abbia luogo in determinate aree scientifico-disciplinari; la destinazione al miglioramento del livello di servizi per gli studenti delle risorse acquisite dalle università per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori per gli anni 1999-2002 e non ancora impegnate.

È stato altresì introdotto un articolo 1-*bis*, che istituisce l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, con lo scopo fra l'altro di valutare l'efficienza e l'efficacia dei processi formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle carriere; promuovere la mobilità nazionale ed internazionale degli studenti agevolando il riconoscimento dei crediti formativi; fornire elementi di orientamento attraverso un quadro formativo sugli esiti occupazionali e sui fabbisogni del sistema produttivo e dei servizi.

Si tratta di uno strumento informativo che permetterà di utilizzare nella maniera più efficace le nuove risorse destinate dall'articolo 1 a sostegno degli studenti.

All'articolo 2 sono poi stati inseriti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico fra i soggetti che possono ampliare le assunzioni a tempo determinato e sono stati fatti salvi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

All'articolo 3 è stata invece prevista una sessione straordinaria di esami di Stato anche per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli psicologi.

Ai possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma universitaria è stato inoltre consentito, fino al 2006, di svolgere le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento previgente alla riforma introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001.

È stato infine aggiunto un articolo 3-*bis* che, al fine di soddisfare esigenze di continuità operativa, proroga sia il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) che il Consiglio universitario nazionale (CUN). Nel primo caso, la proroga è fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque non oltre il 31 dicembre 2003. Nel secondo, la proroga è fino al 30 aprile 2004.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione Italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(Parere alla 8^a Commissione. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, d'anzì sospeso.

Il presidente relatore ASCIUTTI illustra il seguente schema di parere favorevole con osservazioni, modificato sulla base di alcune delle osservazioni emerse:

«La Commissione, esaminato per quanto di competenza il disegno di legge in titolo,

preso atto con favore che esso:

reca un'analitica tutela dei minori attraverso, fra l'altro, la legificazione del Codice di autoregolamentazione; il divieto di trasmissioni pubblicitarie nei cartoni animati per bambini; il divieto di trasmissioni che, in relazione all'orario, possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

prevede la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo;

inserisce, fra i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze culturali, nonché la salvaguardia del patrimonio culturale, artistico e ambientale;

elena, fra i compiti del concessionario pubblico, la produzione di opere finalizzate all'istruzione, alla crescita civile e al progresso sociale, nonché alla promozione della lingua italiana e della cultura;

dispone che l'emittenza di interesse regionale e locale valorizzi e promuova le culture regionali e locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese;

prevede la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane;

impone al servizio pubblico di conservare gli archivi storici radiofonici e televisivi e di garantirne l'accesso al pubblico;

prevede l'attività di insegnamento a distanza,

rilevata l'esigenza

di sottolineare la funzione culturale che il sistema radiotelevisivo ha svolto negli ultimi cinquanta anni e deve continuare a svolgere,

di garantire il rispetto dei principi di autonomia della RAI e di assicurare i principi di libertà e di pluralismo di ogni espressione culturale costituzionalmente garantita,

di assicurare osmosi fra il mondo della cultura e quello della comunicazione,

di tenere nel debito conto che la televisione rappresenta, nel nostro Paese, un significativo veicolo di educazione, il cui impatto per il miglioramento del livello culturale, scientifico e tecnologico dei cittadini non deve essere trascurato,

richiamata altresì la centralità del sistema radiotelevisivo, nazionale e locale, nonché quella della qualità culturale della programmazione televisiva in termini di conoscenza e formazione, in un'ottica europea e mondiale,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

1. Anzitutto, occorre imboccare un indirizzo più deciso in ordine all'affidamento alla televisione del compito di diffondere cultura, richiedendo il medesimo impegno sia alla televisione pubblica che a quella privata.

2. In secondo luogo, si esprimono perplessità in ordine alla scelta di dedicare un determinato monte ore alle trasmissioni scolastiche ed educative, anziché definire le linee di programmazione annuale.

3. All'articolo 17, comma 2, lettera *d*), si suggerisce di inserire, fra i soggetti cui è garantito l'accesso, anche le università, gli enti di ricerca, nonché singoli e prestigiosi esponenti della cultura.

4. Al medesimo articolo 17, comma 2, lettera *s*), si suggerisce di inserire un richiamo all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, nonché all'istruzione e formazione degli immigrati.

5. Si suggerisce altresì di prevedere una maggiore interazione fra il sistema radiotelevisivo da un lato e il sistema scolastico e universitario dall'altro, anche assicurando – fra gli obiettivi del sistema radiotelevisivo – il supporto alle nuove tecnologie didattiche.

6. Si osserva che l'attività della società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, di cui all'articolo 17, comma 2, lettera e), dovrebbe essere coordinata con quella delle istituzioni pubbliche e delle università già impegnate nel campo della valorizzazione della lingua e della cultura italiane all'estero».

Sullo schema di parere come modificato, la senatrice MANIERI esprime sincero apprezzamento. La contrarietà al provvedimento nel suo complesso la induce tuttavia ad un voto di astensione.

La senatrice ACCIARINI conferma l'astensione del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, lo schema di parere favorevole con osservazioni è posto ai voti ed accolto, come modificato.

IN SEDE REFERENTE

(520) CICCANTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario di laurea per l'anno accademico 2000-2001

(2005) Deputato Titti DE SIMONE ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 giugno scorso.

Il sottosegretario CALDORO conferma la posizione, contraria ad ogni ipotesi di sanatoria, che il Governo assunse nel corso dell'*iter* legislativo del provvedimento presso la Camera dei deputati. In particolare ricorda che il Governo diede parere negativo nei confronti del disegno di legge nella sua formulazione originaria.

Tale posizione risulta del resto non solo in linea con l'orientamento seguito dal precedente Governo, ma anche legittimata dalle numerose decisioni del Consiglio di Stato, che hanno respinto i ricorsi al TAR.

L'atteggiamento di netta opposizione ad ogni ipotesi di sanatoria risponde peraltro all'obiettivo di tutelare la posizione di quegli studenti che, seppur esclusi dalle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato, non hanno tuttavia ritenuto di presentare alcun ricorso agli organi giurisdizionali.

Non va tuttavia dimenticato che il testo approvato alla Camera nasce da un'iniziativa parlamentare, di fronte alla quale il Governo non ha potuto che rimettersi alla volontà del Legislatore, offrendo il suo contributo ad una soluzione quanto meno equilibrata.

Conclude riservandosi di esprimere la posizione del Governo più nel dettaglio in relazione agli emendamenti che saranno presentati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2003

218^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GRILLO

Intervengono il ministro delle comunicazioni Gasparri e i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Innocenzi e Baldini.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(37) CAMBURSANO. – Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi

(504) MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento

(1390) CREMA ed altri. – Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati

(1391) DEL TURCO ed altri. – Disciplina dell'attività radiotelevisiva

(1516) PASSIGLI ed altri. – Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(1681) *PASSIGLI.* – *Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo*

(1887) *GUBERT.* – *Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni*

(2042) *BOREA.* – *Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa*

(2088) *FALOMI ed altri.* – *Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n.223, in materia di tutela delle «televisioni di strada»*

(2123) *DENTAMARO ed altri.* – *Disciplina del sistema radiotelevisivo*

(2170) *Tommaso SODANO e MALABARBA.* – *Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada»*

(2178) *FALOMI.* – *Disciplina del sistema delle comunicazioni*

(2179) *ANGIUS ed altri.* – *Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione*

(2180) *FALOMI.* – *Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo*

– e **petizione n. 175 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri con il seguito della trattazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2175.

I senatori FALOMI e DONATI lamentano il fatto che l'articolo 3 sia stato approvato in loro assenza con la conseguenza di non aver potuto adeguatamente illustrare gli emendamenti da loro presentati e ad esso riferiti.

Il PRESIDENTE fa presente che l'articolo 3 è stato approvato con un'unica modifica che ha imposto di dover votare gli emendamenti interamente sostitutivi dell'articolo 3, precedenti alla modifica stessa. Ricorda comunque che per gli articoli 1 e 4, secondo gli accordi presi, gli emendamenti dei senatori Falomi e Donati sono stati accantonati e votati in loro presenza in altra seduta.

La Commissione procede quindi all'esame degli emendamenti e dei subemendamenti all'articolo 5.

Il senatore FALOMI illustra gli emendamenti al primo comma dell'articolo 5 presentati dal suo Gruppo, intesi a chiarire maggiormente il concetto di pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva che costituisce lo strumento per la realizzazione della libertà di espressione costituzionalmente sancita. Tali emendamenti mirano inoltre a rendere più stringente la definizione di posizione dominante allo scopo di rendere più forte il divieto di abuso della stessa.

Il senatore Paolo BRUTTI procede ad illustrare più ampiamente l'emendamento 5.6.

La senatrice DONATI illustra l'emendamento 5.42, il cui scopo è quello di inserire all'interno del disegno di legge in esame il principio per cui il concessionario pubblico ha l'obbligo di garantire l'accesso ad una serie di contenuti proposti dalle *Onlus* e da società impegnate nel volontariato. Illustra, inoltre, i subemendamenti 5.7/1, 5.7/5, 5.7/8 e 5.7/9 che riprendono la questione, affrontata in sede di comitato ristretto, relativa alla licenza per le attività di operatore di rete allo scopo di rendere più trasparente il rilascio delle autorizzazioni stesse attraverso una chiara procedura concorsuale.

La senatrice DENTAMARO illustra gli emendamenti 5.1, 5.41 e 5.72, in materia di competenza regionale concorrente, di previsione di provvidenze alle emittenti locali analoghe a quelle erogate nel settore dell'editoria e di tutela dei prestatori di lavoro con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel settore radiotelevisivo.

Il senatore CAMBURSANO illustra gli emendamenti 5.24, 5.25 e 5.26, proposti dal Gruppo della Margherita.

Il PRESIDENTE interviene per comunicare che il Governo propone la riformulazione dell'emendamento 5.7 nel testo seguente, anche ai fini di tenere conto dei subemendamenti ad esso riferiti:

5.7 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

«Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dell'autorizzazione per l'attività di operatore di rete, per le attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; l'autorizzazione non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, che è effettuata con distinto provvedimento in applicazione della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS e successive modificazioni".

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. Fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale, in deroga all'articolo 5, comma 1, lettera b) continua ad applicarsi il regime della licenza individuale per l'attività di operatore di rete"».

Il senatore CHIRILLI illustra l'emendamento 5.43.

Sul punto interviene il ministro GASPARRI il quale propone di sostituire sia l'emendamento 5.43 che l'emendamento 5.44 del senatore Menardi con il seguente nuovo testo:

5.43 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

«Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

"e-bis) I fornitori di contenuti, in caso di cessione dei diritti di sfruttamento degli stessi, sono tenuti a farlo senza pratiche discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, fermi restando il rispetto dei diritti di esclusiva, le norme in tema di diritto d'autore e la libera negoziazione tra le parti"».

I senatori CHIRILLI e MENARDI pertanto ritirano i propri emendamenti 5.43 e 5.44 e sottoscrivono la riformulazione dell'emendamento 5.43 proposta dal Governo.

I senatori FALOMI e Paolo BRUTTI chiedono allora chiarimenti al ministro Gasparri sulle finalità del predetto emendamento.

Il ministro GASPARRI chiarisce quindi che il principio sottostante alla nuova formulazione dell'emendamento è quello di non escludere nessun operatore del settore dalla negoziazione dei diritti relativi a contenuti televisivi.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e subemendamenti ad eccezione degli emendamenti 5.7 (Nuovo testo) e 5.16, nonché sugli emendamenti 5.18, 5.19, 5.20 e 5.21 su cui quindi esprime parere favorevole. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento 5.43 (Nuovo testo) e sugli emendamenti 5.47 e 5.48, nonché sugli emendamenti 5.49, 5.50, 5.51, 5.52, 5.53 e 5.54. Si rimette, infine, al parere del Governo per quanto riguarda gli emendamenti 5.55, 5.57 e 5.63.

Il rappresentante del GOVERNO esprime il medesimo parere del Relatore sui subemendamenti ed emendamenti esaminati. Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 5.55, 5.57 e 5.63 a condizione che agli

stessi vengano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «compatibilmente con la disciplina del decreto legislativo n. 198 del 4 settembre 2002».

I PRESENTATORI si dichiarano favorevoli alla modifica proposta dal rappresentante del Governo.

Si passa, di seguito, alla votazione degli emendamenti e dei subemendamenti ad essi riferiti.

Posti ai voti separatamente, gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 sono respinti.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto sull'emendamento 5.6, ribadisce l'importanza dell'accoglimento dello stesso, al fine di ampliare la tutela offerta dal disegno di legge rispetto alle società quotate in borsa.

Il PRESIDENTE ripete sul punto che le tutele contenute nel disegno di legge risulterebbero semmai ridotte in caso di approvazione dell'emendamento 5.6.

Posto ai voti, l'emendamento 5.6 è respinto.

La senatrice DONATI, in dichiarazione di voto favorevole, manifesta il proprio apprezzamento per la nuova formulazione dell'emendamento 5.7 da parte del Governo.

Posto ai voti l'emendamento 5.7 (Nuovo testo), è approvato. Risultano pertanto decaduti i subemendamenti 5.7/1, 5.7/2, 5.7/3, 5.7/4, 5.7/5, 5.7/6, 5.7/7, 5.7/8 e 5.7/9.

Posti ai voti separatamente, gli emendamenti 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.17 sono respinti. Posto ai voti, l'emendamento 5.16 è approvato.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, gli emendamenti 5.18, 5.19, 5.20 e 5.21 sono approvati.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.40, 5.41 e 5.42, sono respinti.

L'emendamento 5.43 (Nuovo testo), posto ai voti, è approvato.

Gli emendamenti 5.45 e 5.46, posti separatamente ai voti, sono poi respinti.

Con un'unica votazione sono approvati, poiché di identico contenuto, i subemendamenti 5.47/1, 5.47/2 e 5.48/1. Posti congiuntamente ai voti,

perché identici, gli emendamenti 5.47 e 5.48 sono approvati nel testo modificato.

Posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, gli emendamenti 5.49, 5.50, 5.51, 5.52, 5.53 e 5.54, sono approvati.

Posti congiuntamente ai voti, poichè di identico contenuto, gli emendamenti 5.55, 5.57 e 5.63, con la modifica proposta dal rappresentante del Governo, sono approvati. Gli emendamenti 5.56 e 5.58, posti congiuntamente ai voti poiché di identico contenuto, sono respinti.

Posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, gli emendamenti 5.59, 5.61 e 5.62 sono respinti. È quindi respinto l'emendamento 5.60.

Infine, gli emendamenti 5.64, 5.65, 5.66, 5.67, 5.68, 5.69, 5.70, 5.71, 5.72, 5.73, 5.74, 5.75, 5.76 e 5.77, posti separatamente ai voti, sono respinti.

La Commissione approva quindi l'articolo 5 con le modifiche apportate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il presidente GRILLO avverte che la seduta notturna già convocata per oggi, 18 giugno 2003, alle ore 20,30, è anticipata alle ore 20.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,45.

219^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Baldini e Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(37) CAMBURSANO. – Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi

(504) MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radio-televisive e via Internet, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento

(1390) CREMA ed altri. – Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati

(1391) DEL TURCO ed altri. – Disciplina dell'attività radiotelevisiva

(1516) PASSIGLI ed altri. – Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(1681) PASSIGLI. – Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

(1887) GUBERT. – Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni

(2042) BOREA. – Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa

(2088) FALOMI ed altri. – Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n.223, in materia di tutela delle «televisioni di strada»

(2123) DENTAMARO ed altri. – Disciplina del sistema radiotelevisivo

(2170) Tommaso SODANO e MALABARBA. – Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada»

(2178) FALOMI. – Disciplina del sistema delle comunicazioni

(2179) ANGIUS ed altri. – Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione

(2180) FALOMI. – Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo

– e petizione n. 175 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Si passa all'esame e al voto degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del disegno di legge n. 2175.

Il senatore FALOMI illustra l'emendamento 6.3 inteso a modificare la qualificazione di pubblico servizio dell'attività radiotelevisiva in quella di «preminente interesse generale». Tale qualificazione risulta, peraltro, più coerente con le indicazioni contenute nella giurisprudenza della Corte costituzionale. La qualificazione di pubblico servizio dell'intera attività di informazione radiotelevisiva può condurre al paradosso di negare la necessità di pluralismo esterno perché con il disegno di legge n. 2175 viene sancito il pluralismo interno. Illustra inoltre altri emendamenti che mirano ad evitare la presenza di forme di sponsorizzazione e di pubblicità all'interno dei telegiornali ed altri che assicurano che tutte le trasmissioni a contenuto informativo, e non soltanto i telegiornali, si attengano al rispetto dei criteri di obiettività.

Il senatore PETRUCCIOLI illustra gli emendamenti a sua firma che riprendono la questione relativa alla qualificazione del servizio pubblico radiotelevisivo, toccano la questione dei controlli e della vigilanza sul servizio pubblico, attribuendo ulteriori compiti di controllo alla Commissione di vigilanza ed affidando le competenze tecniche in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il senatore MICHELINI procede ad illustrare gli emendamenti 6.28 e 6.29 intesi a dare soluzione alle particolari esigenze dell'Alto-Adige.

La senatrice DONATI rinuncia ad illustrare gli emendamenti presentati dal suo Gruppo.

Il presidente GRILLO, relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 6, ad eccezione che sugli emendamenti 6.4, 6.9, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14 e 6.17. Esprime, inoltre, parere favorevole all'emendamento 6.19, a condizione che nell'emendamento la parola «obblighi» si aggiunga e non sostituisca la parola «compiti».

Il rappresentante del GOVERNO esprime sugli emendamenti il medesimo parere del relatore.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 6.1 e 6.2 sono respinti.

Su invito del relatore, il senatore FALOMI ritira l'emendamento 6.3 poiché appare preferibile la formulazione dell'emendamento 6.4.

Posto ai voti, l'emendamento 6.4 è approvato.

In dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 6.5, il senatore FALOMI sottolinea la necessità di estendere il principio generale di tutela previsto all'articolo 6, comma 2, lettera a), attraverso la soppressione suggerita dall'emendamento proposto.

Il sottosegretario INNOCENZI ribadisce il suo parere contrario sulla proposta emendativa.

A sostegno dell'emendamento intervengono i senatori PETRUCIOLI, DENTAMARO e DONATI.

La Commissione, su proposta del relatore, decide quindi di accantonare l'emendamento 6.5 per trovare una formulazione condivisa.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 6.6, fa presente che la mancata approvazione dell'emendamento risulterebbe contraria alle finalità che lo stesso articolo 6 mira a conseguire con riferimento ai compiti di servizio pubblico nel settore radiotelevisivo.

Posto ai voti, l'emendamento 6.6 è respinto.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 6.7, sottolinea l'importanza di considerare esplicitamente anche la comunicazione politica, precisamente definita da una legge vigente, ed esprime netta contrarietà all'attuale formulazione dell'articolo, poiché ritiene che la terminologia utilizzata finirà con il creare confusione in sede di applicazione delle norme.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 6.7, 6.8 e 6.10 sono respinti. Sono quindi posti ai voti congiuntamente, poiché di analogo contenuto gli emendamenti 6.9, 6.11, 6.12, 6.13 e 6.14 che vengono approvati.

La senatrice DONATI, in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 6.15, ribadisce la necessità della previsione di un adeguato sistema sanzionatorio al fine di definire organicamente un sistema completo di regole, sanzioni e controlli.

Posti ai voti separatamente, gli emendamenti 6.15 e 6.16 sono respinti. Posto ai voti, l'emendamento 6.17 è invece approvato.

Posto ai voti è poi respinto l'emendamento 6.18 ed approvato l'emendamento 6.19 con le modifiche proposte dal relatore.

Posti ai voti, separatamente, gli emendamenti 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29 e 6.0.1 sono respinti.

Il RELATORE e il sottosegretario INNOCENZI, dopo un attento riesame dell'emendamento 6.5, esprimono parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento è quindi approvato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

220^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Intervengono il ministro delle comunicazioni Gasparri e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 20,05.

IN SEDE REFERENTE

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(37) CAMBURSANO. – Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi

(504) MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento

(1390) CREMA ed altri. – Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati

(1391) DEL TURCO ed altri. – Disciplina dell'attività radiotelevisiva

(1516) PASSIGLI ed altri. – Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(1681) *PASSIGLI.* – *Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo*

(1887) *GUBERT.* – *Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni*

(2042) *BOREA.* – *Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa*

(2088) *FALOMI ed altri.* – *Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n.223, in materia di tutela delle «televisioni di strada»*

(2123) *DENTAMARO ed altri.* – *Disciplina del sistema radiotelevisivo*

(2170) *Tommaso SODANO e MALABARBA.* – *Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada»*

(2178) *FALOMI.* – *Disciplina del sistema delle comunicazioni*

(2179) *ANGIUS ed altri.* – *Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione*

(2180) *FALOMI.* – *Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo*

– e **petizione n. 175 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta sono stati posti ai voti gli emendamenti relativi all'articolo 6 del disegno di legge n. 2175. La seduta prosegue con le dichiarazioni di voto e il voto complessivo sull'articolo 6.

La senatrice DONATI, in dichiarazione di voto contraria sull'intero articolo 6, esprime disappunto per il mancato accoglimento degli emendamenti presentati dal suo Gruppo, concernenti l'attribuzione di efficaci poteri sanzionatori all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Stigmatizza inoltre la possibile sovrapposizione di funzioni che potrebbe determinarsi tra tale Autorità e la Commissione di vigilanza sulla RAI.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto contraria sull'intero articolo 6, lamenta la mancanza di categorie e definizioni normative sufficientemente omogenee; ciò potrebbe, a suo avviso, determinare forti problemi interpretativi in grado di incidere sulla reale efficacia dell'intero provvedimento. Esprime inoltre il disappunto per la sovrapposizione di funzioni che viene a realizzarsi tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Commissione di vigilanza sulla RAI.

Ritiene infine che l'attribuzione di nuove funzioni alla Commissione di vigilanza sulla RAI, quali definite nel testo in esame, potrebbe attenuare la necessaria distinzione tra settore pubblico e privato.

Viene posto ai voti ed approvato l'articolo 6, come modificato dagli emendamenti approvati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La senatrice DENTAMARO dà per illustrati tutti gli emendamenti della sua parte politica.

Il senatore D'ANDREA, nell'illustrare i suoi emendamenti, si sofferma in particolare sull'emendamento 7.2, precisando che tale proposta intende fornire una soluzione più dettagliata rispetto alla necessaria scelta di compromesso effettuata alla Camera. Osserva, in particolare, che le proposte del suo Gruppo sono volte a fornire alcuni principi generali, di fonte primaria, anche in ossequio alle previste ulteriori modifiche del titolo V della Costituzione. Si sofferma, inoltre, sull'emendamento 7.49, ritenendo non appropriato equiparare ai normali canali televisivi le reti che si occupano quasi esclusivamente di televendite.

La senatrice DONATI, nell'illustrare le sue proposte emendative, si sofferma in particolare sugli emendamenti 7.21, 7.22 e 7.23 facendo osservare che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento al disegno di legge n. 2175 in esame, ha segnalato il pericolo che venga consentito ad un medesimo soggetto di poter detenere fino al 50 per cento del mercato locale delle emittenze. Ritiene pertanto che una tale soluzione potrebbe favorire le concentrazioni rendendo meno agevole l'ingresso nel mercato da parte di nuovi operatori. Si sofferma inoltre sull'emendamento 7.41, relativo alla regolamentazione delle cosiddette televisioni di strada: con tale emendamento si riconoscerebbe, regolandolo, un fenomeno già in via di sviluppo e, a suo avviso, estremamente rilevante. Illustra infine l'emendamento 7.60, facendo osservare che il comma 8 dell'articolo 7 potrebbe determinare una fuoriuscita del volume di affari pubblicitario della carta stampata, a vantaggio delle tivù locali. Stigmatizza inoltre la disomogeneità normativa tra televisioni locali e nazionali per quanto concerne la possibilità di effettuare inserzioni pubblicitarie relative ai presidi sanitari.

Il senatore Paolo BRUTTI, nell'illustrare i suoi emendamenti, si sofferma in particolare sull'emendamento 7.9, sottolineando che tale proposta intende fornire un quadro normativo maggiormente definito per quanto concerne i profili disciplinari da applicarsi alle emittenti radiotelevisive in ambito locale, con particolare riferimento agli obblighi di rispetto delle frequenze e della potenza di emissione.

Il senatore FALOMI illustra le proposte emendative del suo Gruppo soffermandosi in particolare sugli emendamenti 7.16, 7.17, 7.25, 7.26, 7.28 e 7.32, finalizzati ad attenuare i probabili processi di concentrazione che verranno, a suo avviso, favoriti dall'entrata in vigore del provvedimento. Ricorda infatti che la stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con riferimento al parere sul testo elaborato dalla Camera dei deputati, ha già paventato rischi di incompatibilità con la giurisprudenza, in

materia, della Corte costituzionale. Fa inoltre osservare che il testo in esame potrebbe generare un meccanismo di cosiddetto traino pubblicitario, rendendo le reti televisive, anche a livello locale, sostanzialmente dipendenti dai maggiori operatori del settore pubblicitario. Rileva, poi, inoltre l'opportunità di sostituire, nel testo in esame, i riferimenti all'interesse regionale con la più precisa espressione di «ambito regionale». Si sofferma inoltre sull'emendamento 7.68, rilevando che esso concerne l'attribuzione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di poteri di vigilanza in ordine all'osservanza della legge n. 150 del 2000, della quale lamenta l'ormai reiterata inosservanza.

Il senatore CHIRILLI fa propri, illustrandoli, gli emendamenti 7.84 e 7.126.

Il presidente GRILLO, relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e subemendamenti, ad eccezione che sugli emendamenti 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.33, 7.34, 7.35, 7.36, 7.37, 7.38, 7.48, 7.61 e quindi sugli emendamenti 7.74, 7.75, 7.76, 7.77 e 7.78 (che pur inseriti in altro punto dell'articolato hanno un identico testo), 7.66, 7.79, 7.80, 7.81, 7.82, 7.83, 7.84, 7.85, 7.86, 7.87, 7.88, 7.89, 7.90, 7.91, 7.92 e 7.93, esprime inoltre parere favorevole in ordine alle proposte emendative volte a modificare le rubriche, tutte di identico contenuto.

Il ministro GASPARRI, dichiarando di condividere i pareri espressi dal relatore, sottolinea ancora una volta come per il Governo sia fondamentale, anche attraverso queste norme, arrivare ad una crescita di tipo imprenditoriale delle televisioni locali. Per quanto riguarda invece le cosiddette televisioni di strada richiamate dai senatori Donati e Falomi, ritiene che la questione sia al momento non ancora sufficientemente approfondita, da parte dell'Esecutivo, per poter essere compiutamente disciplinata.

Si passa dunque alla votazione degli emendamenti.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 7.1 e 7.2.

Posti congiuntamente ai voti sono invece accolti gli emendamenti 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 7.9, ritiene poco soddisfacenti le risposte fornite dal Governo, in quanto l'articolo 16, che dovrebbe assorbire tale emendamento, conferisce una delega al Governo: trattandosi peraltro di materia compresa nella potestà legislativa concorrente si tratterebbe di una delega a definire gli stessi principi generali. Tale procedura è, a suo avviso, poco compatibile con i principi costituzionali quali scaturenti alla luce del nuovo titolo V della Carta fondamentale. Posto ai voti l'emendamento è respinto.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, e 7.20.

La senatrice DONATI ritira l'emendamento 7.15 e interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 7.21 facendo osservare che la sua proposta emendativa non stravolgerebbe l'originario impianto del disegno di legge n. 2175 in esame, rendendolo peraltro, a suo avviso, maggiormente corrispondente ai vigenti principi della legislazione *anti-trust*. Posto ai voti l'emendamento 7.21 è respinto.

La Commissione respinge di seguito, con votazioni separate, gli emendamenti 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30, 7.31 e 7.32. Approva quindi con un'unica votazione, in quanto identici, gli emendamenti 7.33, 7.34, 7.35, 7.36, 7.37 e 7.38.

Con separate votazioni respinge quindi gli emendamenti 7.39, 7.40, 7.41, 7.42, 7.43, 7.44, 7.45, 7.46 e 7.47.

Previo voto contrario sui subemendamenti 7.48/1 e 7.48/2 la Commissione approva quindi l'emendamento 7.48. Respinge quindi con separate votazioni gli emendamenti 7.49, 7.50, 7.51, 7.52, 7.53, 7.54, 7.55, 7.56, 7.57, 7.58, 7.59 e 7.60.

Con un unico voto la Commissione approva quindi gli emendamenti 7.61, 7.74, 7.75, 7.76, 7.77 e 7.78. Con separate votazioni respinge quindi gli emendamenti 7.62, 7.63, 7.64 e 7.65 mentre approva l'emendamento 7.66. Con separate votazioni la Commissione respinge successivamente gli emendamenti 7.67, 7.68, 7.69, 7.70, 7.71, 7.72 e 7.73. In un'unica votazione, perché di analogo contenuto, la Commissione approva poi gli emendamenti 7.79, 7.80, 7.81, 7.82 e 7.83. Approva quindi di seguito, con un'unica votazione perché identici, gli emendamenti 7.84, 7.85, 7.86, 7.87 e 7.88. Approva quindi con un unico voto, gli emendamenti 7.89, 7.90, 7.91, 7.92 e 7.93.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore FALOMI, con un'unica votazione la Commissione respinge quindi, in quanto identici, gli emendamenti 7.94, 7.95, 7.96, 7.97, 7.98 e 7.99. Successivamente in un'unica votazione, in quanto di identico contenuto, respinge poi gli emendamenti 7.100, 7.101, 7.102, 7.103, 7.104 e 7.105 e con una successiva ed unica votazione respinge infine gli emendamenti 7.106, 7.107, 7.108, 7.109, 7.110, 7.111, 7.111-*bis* e 7.113. Posti separatamente ai voti, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 7.112, 7.114, 7.115, 7.116, 7.117, 7.118, 7.119, 7.120, 7.121, 7.122, 7.123, 7.124, 7.125, 7.126. Approva infine tutte le proposte di modifica riferite alla rubrica dell'articolo 7, di identico contenuto. Con separate votazioni respinge poi gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 7, 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3 (sul quale il senatore FALOMI aveva annunciato il proprio voto favorevole).

La senatrice DONATI, in dichiarazione di voto contraria sull'intero articolo esprime disappunto per il fatto che il testo, nonostante le modifiche apportate non disciplina una realtà in sviluppo quale quella delle cosiddette televisioni di strada. Lamenta inoltre l'assenza di una disciplina in grado di evitare le concentrazioni nella titolarità delle emittenti locali.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto contraria all'articolo 7, ribadisce che si tratta a suo avviso di una norma scarsamente corrispondente alle esigenze del settore. Lamenta inoltre il fatto che il testo dell'articolo, anche a seguito degli emendamenti approvati, non sia stato adeguatamente uniformato alle esigenze e ai suggerimenti prospettati dall'Autorità garante nella concorrenza e nel mercato.

La Commissione approva di seguito l'articolo 7 con le modifiche apportate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2175**Art. 5.****5.1**

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Competenze regionali*). – 1. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, i comitati regionali per le comunicazioni esercitano le deleghe conferite all'Autorità nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge e delle norme esistenti sul sistema radiotelevisivo. A tali fini la normativa regionale assicura in particolare, oltre alla piena attuazione dei principi di cui all'articolo 1, la valorizzazione delle culture regionali e locali e la tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

2. Il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze definisce, sentite le regioni, i siti trasmissivi in ciascuna regione o provincia autonoma, garantendo il diritto di trasmissione delle emittenti nazionali.

3. Le regioni e le province autonome provvedono alla localizzazione dei siti degli impianti nel rispetto delle norme di tutela dell'ambiente e della salute».

5.2

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire le parole: «del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva» con le seguenti: «della libertà di espressione».

5.3

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera a) , dopo le parole: «vietando a tal fine», aggiungere le seguenti: «qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto».

5.4

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera a) , dopo le parole: «mantenimento di posizioni», aggiungere le seguenti: «dominanti, o comunque».

5.5

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera a) , dopo le parole: «lesive del pluralismo», aggiungere le seguenti: «e della libertà di espressione».

5.6

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera a) , sostituire le parole: «secondo i criteri fissati nella presente legge, anche attraverso soggetti controllati o collegati» con le seguenti: «da parte di uno stesso soggetto, anche attraverso società controllanti, controllate o collegate ancorché quotate in borsa».

5.7/1

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 5.7, al primo capoverso, sostituire le parole: «del regime dell'autorizzazione per le attività di operatore di rete», con le seguenti: «di un regime generale di autorizzazione per gli operatori di rete che preveda l'indicazione in modo esplicito dei diritti e degli obblighi attribuiti alle imprese allo scopo di garantire parità di condizioni per tutti gli operatori, nonché del regime dell'autorizzazione».

5.7/2

D'ANDREA

All'emendamento 5.7, dopo le parole: «per le attività di operatore di rete» aggiungere le seguenti: «in ambito nazionale e locale».

Conseguentemente, dopo le parole: «licenza individuale per l'attività di operatore di rete» aggiungere le seguenti: «in ambito nazionale e locale».

5.7/3

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

All'emendamento 5.7, dopo le parole: «per le attività di operatore di rete» aggiungere le seguenti: «in ambito nazionale e locale».

5.7/4

FABRIS, FILIPPELLI

All'emendamento 5.7, dopo le parole: «per le attività di operatore di rete» aggiungere le seguenti: «in ambito nazionale e locale».

5.7/5

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 5.7, primo capoverso, dopo le parole: «per le attività di operatore di rete» aggiungere le seguenti: «in ambito nazionale e locale».

5.7/6

FABRIS, FILIPPELLI

All'emendamento 5.7, dopo le parole: «licenza individuale per l'attività di operatore di rete» aggiungere le seguenti: «in ambito nazionale e locale».

5.7/7

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 5.7, capoverso 8-bis, dopo le parole: «licenza individuale per l'attività di operatore di rete» aggiungere le seguenti: «in ambito nazionale e locale».

5.7/8

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 5.7, alla fine del primo capoverso, aggiungere le parole: «nonché infine, aggiungere le parole: Previsione, per gli operatori di rete, dell'obbligo di consentire il libero accesso all'infrastruttura di rete al fine di garantire il diritto di altri prestatori di servizi di accedere a risorse essenziali per la fornitura di servizi concorrenti».

5.7/9

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 5.7, alla fine del primo capoverso, aggiungere le parole: «nonché infine, aggiungere le parole: Previsione di procedure eque, adeguate e trasparenti per l'assegnazione delle frequenze radiotelevisive al fine di evitare ogni discriminazione e ottimizzare il loro uso, con la individuazione di criteri, per le procedure di gara o di selezione comparativa, obiettivi, non discriminatori e proporzionati».

5.7

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «con la previsione della licenza individuale per l'attività di operatore di rete e del regime dell'autorizzazione» con le seguenti: «con la previsione del regime dell'autorizzazione per le attività di operatore di rete».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale, in deroga all'articolo 5, comma 1, lettera b) continua ad applicarsi il regime della licenza individuale per l'attività di operatore di rete».

5.7 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dell'autorizzazione per l'attività di operatore di rete, per le attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; l'autorizzazione non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, che è effettuata con distinto provvedimento in applicazione della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale, in deroga all'articolo 5, comma 1, lettera b) continua ad applicarsi il regime della licenza individuale per l'attività di operatore di rete».

5.8

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera b) , sostituire le parole: «della licenza individuale» con la seguente: «concessorio».

5.9

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c) , dopo le parole: «frequenze terrestri in tecnica digitale», aggiungere le seguenti: «in ambito nazionale o locale».

5.10

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c) , dopo le parole: «in tecnica digitale», aggiungere le seguenti: «in ambito nazionale o locale».

5.11

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c) , dopo le parole: «in tecnica digitale», aggiungere le seguenti: «in ambito nazionale o locale».

5.12

VERALDI, MANZIONE, D'ANDREA, CAMBURSANO, SCALERA, BAIO DOSSI, LAURIA, DATO

Al comma 1, lettera c) , dopo le parole: «in tecnica digitale», aggiungere le seguenti: «in ambito nazionale o locale».

5.13

PASINATO

Al comma 1, lettera c) , dopo le parole: «in tecnica digitale», aggiungere le seguenti: «in ambito nazionale o locale».

5.14

FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 1, lettera c) , dopo le parole: «in tecnica digitale», aggiungere le seguenti: «in ambito nazionale o locale».

5.15

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera d) , dopo le parole: «svolgimento delle attività di fornitura di», aggiungere la seguente: «contenuti».

5.16

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera d) , sostituire le parole: «ai fornitori» con le seguenti: «ad ogni fornitore».

5.17

PEDRAZZINI, MORO

Al comma 1, lettera d) , dopo le parole: «possono essere», inserire le seguenti: «successivamente alla cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica».

5.18

PASINATO

Al comma 1, lettera d) , sostituire le parole: «fornitori di contenuti in ambito locale» con le seguenti: «ad ogni fornitore di contenuti in ambito locale».

5.19

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «fornitori di contenuti in ambito locale» con le seguenti: «ad ogni fornitore di contenuti in ambito locale».

5.20

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «ai fornitori di contenuti in ambito locale» con le seguenti: «ad ogni fornitore di contenuti in ambito locale».

5.21

FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «fornitori di contenuti in ambito locale» con le seguenti: «ad ogni fornitore di contenuti in ambito-locale».

5.22

FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 1, lettera d) sostituire la parola: «televisivi» con la seguente: «radiotelevisivi».

5.23

DATO, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, MANZIONE, CAMBURSANO, BAIO DOSSI

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «televisivi» con la seguente: «radiotelevisivi».

5.24

CAMBUSANO, MONTICONE, D'ANDREA

Al comma 1, dopo lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività radiofoniche di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente in ambito nazionale o in ambito locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze terrestri, stabilendosi che un medesimo soggetto, o soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione radiofonica, non possano essere contemporaneamente, titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti radiofonici in ambito nazionale e in ambito locale con l'obbligo a diffondere i programmi locali su blocchi distinti da quelli nazionali; il presente principio si applica anche ai titoli abilitanti alle diffusioni radiofoniche in tecnica analogica».

5.25

CAMBURSANO, MONTICONE, D'ANDREA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale e alla conseguente cessazione delle diffusioni televisive in tecnica analogica non è consentito alle imprese titolari di due o più concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e alle imprese qualificabili come ad esse o da esse collegate e controllate, così come definite ai sensi dell'articolo 2 commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, possedere azioni o quote in società che siano direttamente o indirettamente titolari di concessioni per la radiodiffusione sonora o titolari di abilitazioni all'esercizio della radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale».

5.26

CAMBURSANO, VERALDI, D'ANDREA, SCALERA

Dopo la lettera d), aggiungere la seguente.

«d-bis) Previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività radiofoniche di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente, in ambito nazionale o in ambito locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze terrestri, stabilendosi che un medesimo soggetto, o soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione radiofonica, possano essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti radiofonici in ambito nazionale ed in ambito locale con l'ob-

bligo a diffondere i programmi locali su blocchi distinti da quelli nazionali; il presente principio si applica anche ai titoli abilitanti alle diffusionsi radiofoniche in tecnica analogica».

5.27

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente

«d-bis) fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale e alla conseguente cessazione delle diffusionsi televisive in tecnica analogica non è consentito alle imprese titolari di due o più concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e alle imprese qualificabili come ad esse o da esse collegate e controllate, così come definite ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, possedere azioni o quote in società che siano direttamente o indirettamente titolari di concessioni per la radiodiffusione sonora o titolari di abilitazioni all'esercizio della radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale;».

5.28

FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «gli operatori di rete» aggiungere le seguenti: «in ambito nazionale o locale».

5.29

PASINATO

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «gli operatori di rete» aggiungere le seguenti: «in ambito nazionale o locale».

5.30

VERALDI, MANZIONE, D'ANDREA, CAMBURSANO, SCALERA, BAIO DOSSI, LAURIA, DATO

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «gli operatori di rete» aggiungere le seguenti: «in ambito nazionale o locale».

5.31

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «obbligo per gli operatori di rete» aggiungere la seguente: «notificati».

5.32

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «gli operatori di rete» aggiungere le seguenti: «in ambito nazionale o locale».

5.33

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «gli operatori di rete» aggiungere le seguenti: «in ambito nazionale o locale».

5.34

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: «a società collegate e controllate» con le seguenti: «all'operatore di rete, anche per il tramite di società controllanti, controllate o collegate, ancorché quotate in borsa».

5.35

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo le parole: «trasmissiva e condizioni» aggiungere le seguenti: «economiche e».

5.36

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo le parole: «di accesso alla rete fra» aggiungere le seguenti: «fornitori di contenuti e di servizi indipendenti e».

5.37

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole da: «appartenenti a società controllanti» fino a: «contenuti e servizi» con le seguenti: «riconducibili all'operatore di rete, anche per il tramite di società controllanti, controllate o collegate, ancorché quotate in borsa».

5.38

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo le parole: «gli operatori di rete» aggiungere le seguenti: «, in ambito nazionale o locale».

5.39

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo le parole: «capacità trasmissiva a condizioni di mercato» aggiungere le seguenti: «ed orientate ai costi effettivi nel caso di operatori notificati come aventi significativo potere di mercato ai sensi e con le procedure di cui alla normativa vigente».

5.40

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera e), numero 2), aggiungere in fine il seguente periodo: «Il canone di noleggio della capacità trasmissiva televisiva e radiofonica rientra tra le provvidenze riservate all'editoria ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250 ed è rimborsabile nella misura all'80 per cento della spesa annua alle emittenti radiofoniche e televisive locali che operano in ambito regionale o provinciale»;

Conseguentemente all'onere di cui al comma 1, lettera e), determinato nel limite massimo di euro 10 milioni, a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5.41

FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 1, lettera e), numero 2, aggiungere il seguente punto:

«2-bis. Il canone di noleggio della capacità trasmissiva televisiva e radiofonica rientra tra le provvidenze riservate all'editoria ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250 ed è rimborsabile nella misura all'80 per cento della spesa annua alle emittenti radiofoniche e televisive locali che operano in ambito regionale o provinciale».

5.42

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis.) è fatto obbligo all'operatore di rete di proprietà pubblica, che trasmette programmi di servizio pubblico in tecnologia digitale in conseguenza di apposito contratto, di impiegare parte della propria capacità trasmissiva, a livello nazionale e locale, per trasmettere programmi e servizi, realizzati in tecnologia digitale da fornitori indipendenti, che offrano contenuti radiotelevisivi di utilità sociale, per il raggiungimento di specifici obiettivi indicati nel contratto di servizio pubblico. Ove tali fornitori operino nella forma societaria di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, andranno a tal fine previste da parte dell'impresa concessionaria del servizio pubblico delle priorità di scelta ed agevolazioni, anche a ca-

rattere finanziario, limitate nel tempo da porre a carico del finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo».

5.43

CHIRILLI

Al comma 1 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis). I titolari di diritti relativi a contenuti televisivi sono tenuti ad assicurare parità di trattamento alle diverse piattaforme distributive nel rispetto dei diritti di esclusiva, della libera negoziazione tra le parti, delle condizioni di mercato e compatibilmente con i diversi limiti territoriali di sfruttamento dei medesimi diritti».

5.43 (Nuovo testo)

CHIRILLI, MENARDI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) i fornitori di contenuti, in caso di cessione dei diritti di sfruttamento degli stessi, sono tenuti a farlo senza pratiche discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, fermi restando il rispetto dei diritti di esclusiva, le norme in tema di diritto d'autore e la libera negoziazione tra le parti».

5.44

MENARDI

Dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis. I fornitori di contenuti garantiscono che la distribuzione di contenuti televisivi venga effettuata, alle medesime condizioni, nel rispetto del principio di non discriminazione fra le differenti piattaforme trasmissive, quando la distribuzione di tali contenuti sia effettuata senza costi per il fornitore del contenuto e compatibilmente con i limiti territoriali dei diritti sui contenuti televisivi».

5.45

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera f) alinea, dopo la parola: «discriminatorie» aggiungere le seguenti: «e contrarie all'interesse nazionale».

5.46

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) l'operatore di rete che sia anche fornitore di contenuti e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato è tenuto alla separazione societaria entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente disposizione non si applica alle emittenti televisive che diffondono esclusivamente via cavo o via satellite nonché ai fornitori di contenuti in ambito locale e agli operatori di rete in ambito locale».

5.47/1

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

All'emendamento 5.47, dopo le parole: «in ambito», aggiungere la seguente: «televisivo».

5.47/2

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 5.47, dopo le parole: «in ambito», aggiungere la seguente: «televisivo».

5.47

IL RELATORE

Al comma 1, lettera f), numero 2, dopo le parole: «operatore di rete» aggiungere le seguenti: «in ambito nazionale».

5.48/1

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 5.48, dopo le parole: «in ambito», aggiungere la seguente: «televisivo».

5.48

MENARDI

Al comma 1, lettera f), numero 2, dopo le parole: «operatore di rete» aggiungere le seguenti: «in ambito nazionale».

5.49

FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 1, lettera f) numero 2, aggiungere dopo le parole: «via satellite» le seguenti: «nonché ai fornitori di contenuti in ambito locale e agli operatori di rete in ambito locale».

5.50

PASINATO

Al comma 1, lettera f) numero 2, aggiungere le seguenti parole: «nonché ai fornitori di contenuti in ambito locale e agli operatori di rete in ambito locale».

5.51

VERALDI, MANZIONE, D'ANDREA, CAMBURSANO, SCALERA, BAIO DOSSI, LAURIA, DATO

Al comma 1, lettera f) numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ai fornitori di contenuti in ambito locale e agli operatori di rete in ambito locale».

5.52

VERALDI, MANZIONE, D'ANDREA, CAMBURSANO, SCALERA, BAIO DOSSI, LAURIA, DATO

Al comma 1, lettera f) numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ai fornitori di contenuti in ambito locale e agli operatori di rete in ambito locale».

5.53

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera f) numero 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ai fornitori di contenuti in ambito locale e agli operatori di rete in ambito locale».

5.54

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera f) numero 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ai fornitori di contenuti in ambito locale e agli operatori di rete in ambito locale».

5.55

PASINATO

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«h-bis) la titolarità di concessione o di autorizzazione per la radio-diffusione sonora o televisiva dà diritto di ottenere dal comune competente il rilascio di concessione edilizia per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture».

5.56

PASINATO

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«h-bis) le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che acquistano impianti o rami di azienda ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, devono veicolare per almeno sei anni i contenuti della impresa televisiva locale cedente senza alcun onere per quest'ultima».

5.57

FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«h-bis) la titolarità di concessione o di autorizzazione per la radiodiffusione sonora o televisiva dà diritto di ottenere dal comune competente il rilascio di concessione edilizia per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture».

5.58

FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«h-bis) le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che acquistano impianti o rami di azienda ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, devono veicolare per almeno sei anni i contenuti della impresa televisiva locale cedente senza alcun onere per quest'ultima».

5.59

FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«h-bis) diritto alla protezione delle frequenze utilizzate dalle emittenti locali di confine mediante il coordinamento delle medesime frequenze negli organismi internazionali competenti».

5.60

VERALDI, MANZIONE, D'ANDREA, CAMBURSANO, SCALERA, BAIO DOSSI, LAURIA, DATO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«h-bis) le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che acquistano impianti o rami di azienda ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001 n. 66, devono veicolare per almeno sei anni i contenuti della impresa televisiva locale cedente senza alcun onere per quest'ultima».

5.61

DATO, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, MANZIONE, CAMBURSANO, BAIO DOSSI

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) diritto alla protezione delle frequenze utilizzate dalle emittenti locali di confine mediante il coordinamento delle medesime frequenze negli organismi internazionali competenti».

5.62

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) diritto alla protezione delle frequenze utilizzate dalle emittenti locali di confine mediante il coordinamento delle medesime frequenze negli organismi internazionali competenti».

5.63

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) la titolarità di concessione o di autorizzazione per la radio-diffusione sonora o televisiva dà diritto di ottenere dal comune competente il rilascio di concessione edilizia per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture».

5.64

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«h-bis) le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che acquistano impianti o rami di azienda ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, devono veicolare per almeno sei anni i contenuti della impresa televisiva locale cedente senza alcun onere per quest'ultima».

5.65

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che acquistano impianti o rami di azienda ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, devono veicolare per almeno sei anni i contenuti della impresa televisiva locale cedente senza alcun onere per quest'ultima».

5.66

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini della tutela del principio del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva di cui al comma 1, si presume che un'im-

presa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione dominante ossia di una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti ed in definitiva dai consumatori».

5.67

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini della tutela del principio del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva di cui al comma 1, se un'impresa dispone di un significativo potere di mercato su un mercato specifico, può parimenti presumersi che essa abbia un significativo potere in un mercato strettamente connesso qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire al potere detenuto in un mercato di esser fatto valere nell'altro, rafforzando in tal modo il potere complessivo dell'impresa interessata».

5.68

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'operatore di rete è tenuto a riservare alle opere realizzate da produttori indipendenti di contenuti l'accesso alla diffusione secondo modalità e condizioni definiti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

5.69

DEBENEDETTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e a tal fine rendono pubbliche le condizioni economiche e contrattuali comunicando i relativi listini prezzi e i contratti tipo all'Autorità per la Garanzia nelle comunicazioni».

5.70

FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per le emittenti radiofoniche locali e il 5 per cento per quelle nazionali».

5.71

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, alla fine del periodo, aggiungere il seguente: «per le emittenti radiofoniche locali e il 5 per cento per quelle nazionali».

5.72

FABRIS, FILIPPELLI

Aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Ai fini dell'applicazione delle leggi e delle normative del settore radiotelevisivo in ambito locale, i prestatori di lavori coordinati continuativi coordinati e gli amministratori delle società che prestano la loro opera nell'impresa, sono equiparati ai lavoratori dipendenti».

5.73

VERALDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'operatore di rete è tenuto a riservare alle opere realizzate dai produttori indipendenti di contenuti l'accesso alla diffusione secondo modalità e condizioni definite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

5.74

CORTIANA, DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire il pluralismo nel mercato della fornitura di contenuti nell'ambito della tecnologia di trasmissione digitale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è adottato un apposito regolamento dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attraverso il quale viene istituita la Società di Trasmissione Pubblica e le modalità di funzionamento della stessa. Obiettivi della Società di Trasmissione Pubblica sono:

f) Garantire l'accesso al mercato radiotelevisivo a soggetti ad alto valore sociale, abbassando le soglie di accesso al mercato e consentendo capacità trasmissiva a quei soggetti, che operano in forma societaria non a fini di lucro, anche come espressione di associazioni, onlus, comunità etniche, culturali e locali, producano programmi, contenuti editoriali e servizi di utilità sociale, anche in realizzazione di specifici obiettivi previsti nel Contratto di servizio Pubblico;

g) Garantire una reale concorrenza tra i fornitori di contenuti e una chiara separazione tra questi e gli operatori di rete, agevolando l'accesso al mercato ai soggetti non controllati da operatori di rete stessi;

h) Garantire una adeguata copertura trasmissiva, garantendo una dislocazione dei ripetitori ambientalmente compatibile;

i) Garantire un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche e audiovisive di nazionalità europea, con particolare riguardo alla produzione indipendente e musicali, riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative;

j) Garantire l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politiche e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;

2-ter. L'Amministratore delegato della Società di Trasmissione Pubblica di cui al comma 2-bis è nominato dall'amministratore delegato della holding di cui la Società fa parte, con durata triennale.

2-quater. Al fine di garantire il pluralismo dei fornitori di contenuti nell'emittenza radiotelevisiva nella tecnica di trasmissione digitale, metà delle frequenze di trasmissione in tecnica digitale sono riservate alla Società di Trasmissione Pubblica.

2-quinquies. Il regolamento di cui al comma *2-bis* garantisce la capacità trasmissiva in tecnica digitale secondo quanto determinato dal comma *2-ter*, anche tramite convenzioni di *roaming* con licenziatari di frequenza già operanti, costruzioni di siti di irradiazione. Eventuali clausole possono essere poste nel contratto di servizio pubblico».

5.75

CORTIANA, DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, MERTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 2, aggiungere 1 seguenti:

«*2-bis.* È istituita la Società di Trasmissione Pubblica. Essa ha la funzione di sviluppare il sistema nazionale di trasmissione in tecnica digitale e di fornire strumenti di trasmissione ai fornitori dei contenuti di cui all'art. 1, comma 1, punto *d*), secondo principi di pluralismo e interesse nazionale, coerentemente con le vigenti disposizioni comunitarie; al fine di garantire il pluralismo nel mercato della fornitura di contenuti nell'ambito della tecnologia di trasmissione digitale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è adottato un apposito regolamento dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attraverso il quale viene istituita la Società di Trasmissione Pubblica e le modalità di funzionamento della stessa. Obiettivi della Società di Trasmissione Pubblica sono:

a) Garantire la piena copertura della trasmissione in tecnica digitale presso il 90 per cento della popolazione entro anni quattro dalla approvazione della presente legge;

b) Garantire un accesso pluralistico ai diversi fornitori dei contenuti alle risorse trasmissive in tecnica digitale;

c) Garantire a chi detenesse licenze di trasmissione in tecnica analogica la possibilità di trasmettere contenuti per non più del 7 per cento della potenzialità trasmissiva globale in tecnica digitale;

d) Garantire l'accesso al mercato radiotelevisivo a soggetti ad alto valore sociale, abbassando le soglie di accesso al mercato e consentendo capacità trasmissiva a fornitori di contenuti fortemente radicati nel territorio e alle esperienze di utilità sociale;

e) Garantire una reale concorrenza tra i fornitori di contenuti e una chiara separazione tra questi e gli operatori di rete, agevolando l'accesso al mercato ai soggetti non controllati da operatori di rete stessi;

f) Garantire una adeguata copertura trasmissiva, garantendo una dislocazione dei ripetitori ambientalmente compatibile;

g) Garantire un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative;

h) Garantire l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;

2-ter. L'Amministratore delegato della Società di Trasmissione Pubblica di cui al comma 2-bis è nominato dall'amministratore delegato della *holding* di cui la Società fa parte, con durata triennale.

2-quater. Al fine di garantire il pluralismo dei fornitori di contenuti nell'emittenza radiotelevisiva nella tecnica di trasmissione digitale, il complesso delle frequenze di trasmissione in tecnica digitale sono riservate alla Società di Trasmissione Pubblica. La Società di Trasmissione Pubblica, coerentemente con gli obiettivi di cui al comma 2-bis, assegna gli spazi di trasmissione ai fornitori di contenuti su indicazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previo parere di indirizzo del Ministro per le Comunicazioni.

2-quinquies. Il regolamento di cui al comma 2-bis garantisce la capacità trasmissiva in tecnica digitale secondo quanto determinato dal comma 3-ter, anche tramite convenzioni di *roaming* con licenziatari di frequenza già operanti, costruzioni di siti di irradiazione, acquisizioni di cui all'articolo 42 della Costituzione della Repubblica Italiana. Eventuali clausole possono essere poste nel contratto di servizio pubblico.

2-sexsies. Al fine di garantire la massima trasparenza nella fase di transizione tra tecnica di trasmissione analogica, fornita da operatori di rete privati, e tecnica di trasmissione pubblica, fornita dalla Società di Trasmissione Pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è adottato un apposito regolamento dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che definisca la fase di transizione e in particolare consenta la piena operatività della Società di Trasmissione Pubblica e la piena efficienza del sistema di trasmis-

sione, anche tramite convenzioni di *roaming* con licenziatari di frequenza già operanti, costruzioni di siti di irradiazione, acquisizioni di cui all'articolo 42 della Costituzione della Repubblica Italiana, eventuali clausole da porre nel contratto di servizio pubblico».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23.

5.76

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'operatore di rete è tenuto a riservare alle opere realizzate dai produttori indipendenti di contenuti l'accesso alla diffusione secondo modalità e condizioni definite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

5.77

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Principi a salvaguardia della libertà di espressione)».

Art. 6.

6.1

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «da qualsiasi emittente esercitata» *con le seguenti:* «esercitata dalla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dalle emittenti private operanti in regime di concessione».

6.2

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «, costituisce un pubblico servizio» fino alla fine del comma con le seguenti: «è di preminente interesse generale, per i suoi effetti sui processi di partecipazione democratica e di sviluppo sociale, formativo e culturale del Paese. Tale attività è esercitata da soggetti pubblici e da soggetti privati».

6.3

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire le parole: «costituisce un pubblico servizio» con le seguenti: «ha carattere di preminente interesse generale».

6.4

PETRUCCIOLI

Al comma 1, sostituire le parole: «pubblico servizio» con le seguenti: «servizio di interesse generale».

6.5

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «nei telegiornali e nei giornali radio».

6.6

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «né la loro interruzione con messaggi pubblicitari».

6.7

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «di informazione e di propaganda elettorale e», aggiungere la seguente: «comunicazione».

6.8

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, sostituire le parole da: «per le emittenti radiotelevisive» fino alla fine con le seguenti: «e criteri per le emittenti radiotelevisive in ambito nazionale per rendere effettiva l'osservanza dei principi di cui al presente capo nei programmi di informazione e di propaganda».

6.9

FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 3, dopo le parole: «in ambito nazionale», sopprimere le seguenti: «e criteri».

6.10

PETRUCCIOLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «nei programmi di informazione e di propaganda».

6.11

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, dopo le parole: «in ambito nazionale», sopprimere le seguenti: «e criteri».

6.12

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo le parole: «in ambito nazionale», sopprimere le seguenti: «e criteri».

6.13

VERALDI, MANZIONE, D'ANDREA, CAMBURSANO, SCALERA, BAIO DOSSI, LAURIA, DATO

Al comma 3, sopprimere le parole: «e criteri».

6.14

PASINATO

Al comma 3, dopo le parole: «in ambito nazionale», sopprimere le seguenti: «e criteri».

6.15

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, dopo le parole: «e criteri», aggiungere le seguenti: «inclusivi di un adeguato sistema sanzionatorio.».

6.16

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo altresì un adeguato sistema sanzionatorio da applicare nei confronti di coloro che violano le disposizioni di cui alla presente legge.».

6.17

PETRUCCIOLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi assume la denominazione Commissione parlamentare per l'indirizzo generale del servizio pubblico radiotelevisivo e per la vigilanza sulla informazione radiotelevisiva. Fatte salve le competenze stabilite dalle precedenti leggi e non modificate dalla presente, la suddetta Commissione vigila sulla corrispondenza dei programmi di informazione e di propaganda ai principi di cui al presente capo e, in caso di violazione, interviene con avvisi e richiami pubblici e motivati».

6.18

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Sopprimere il comma 4.

6.19

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 4, sostituire la parola: «compiti» con la seguente: «obblighi».

6.20

GUBERT

Al comma 4, dopo le parole: «la lingua italiana», inserire le seguenti: «e le altre lingue o idiomi parlati tradizionalmente dalle popolazioni del territorio dello Stato italiano».

6.21

GUBERT

Al comma 4, dopo le parole: «identità nazionale», inserire le seguenti: «nonchè quelle regionali, locali, transnazionali tradizionalmente proprie delle popolazioni del territorio dello Stato italiano».

6.22

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È ulteriore compito della società titolare della concessione di servizio pubblico, concedere l'accesso di parte della propria capacità trasmissiva a fornitori di contenuti che trasmettono programmi e servizi di utilità sociale, sulla base di priorità riferite alla natura di utilità sociale dei contenuti offerti, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 17. Tali attività potranno essere parzialmente agevolate dalla società concessionaria, per un tempo limitato alla fase di avvio, e a carico del finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo, ove tali imprese realizzino specifici obiettivi previsti dal contratto di servizio pubblico e operino nella forma societaria di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale in base alla normativa vigente».

6.23

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

Sopprimere il comma 5.

6.24

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: «contributo pubblico» fino a: «risultante dal».

6.25

FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ferma la possibilità per la società concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni tranne nei casi in cui si verificano condizioni di diretta concorrenza con le emittenti locali. In tali casi, a parità di estensione del servizio, hanno diritto di precedenza le emittenti locali anche organizzate in forma consortile o mediante intese o parti internazionali. Sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore».

6.26

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «Ferma la possibilità per la società concessionaria di» con le seguenti: «La società concessionaria può».

6.27

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«5-bis. Chiunque si ritenga lesa da informazioni contenute in programmi radiotelevisivi via etere e ritenute contrarie a verità ha diritto di chiedere che sia trasmessa apposita rettifica ovvero di intervenire personalmente in programmi irradiati nella stessa fascia oraria e con la stessa rilevanza di quelli in cui sono state trasmesse le informazioni di cui si chiede la rettifica. Sono fatte salve le norme penali vigenti in materia».

6.28

KOFER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, ANDREOTTI, FRAU, MICHELINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale e locale, esercitato dalla RAS in Provincia di Bolzano in virtù dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691 nonché della legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16, riveste carattere di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 4 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670».

6.29

KOFER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, ANDREOTTI, FRAU, MICHELINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«5-bis. La quota parte del contributo pubblico di cui al comma 5 di spettanza della provincia autonoma di Bolzano viene determinata ai sensi

dell'articolo 78 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670».

6.0.1

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti

«Art. 6-bis.

(Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi)

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione", ha funzioni di indirizzo generale e di vigilanza ad essa attribuite dalle disposizioni di legge vigenti per il servizio pubblico ed esercita, per le emittenti private operanti in concessione nazionale, le sole funzioni di vigilanza in ordine all'indipendenza, obiettività e pluralismo dei programmi di informazione e di comunicazione politica.

2. La Commissione ha poteri di controllo in ordine alla propaganda, pubblicità ed informazione politica e garantisce l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale.

3. Le trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale delle emittenti private operanti in concessione nazionale sono disciplinate, nelle modalità e nei tempi, dal regolamento e dai provvedimenti attuativi adottati dall'Autorità di garanzia nelle comunicazioni, secondo quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 6-ter.

(Diritti di rettifica)

1. La Commissione verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di rettifica.

Art. 6-quater.

(Procedure di contestazione)

1. La Commissione informa il Presidente dell'Autorità di garanzia nelle comunicazioni sui pareri di contestazione promossi in ordine ai

casi di violazione da parte delle emittenti private delle norme vigenti e dei requisiti necessari al rilascio delle concessioni.

2. L'Autorità di garanzia nelle comunicazioni, acquisiti i pareri della Commissione in merito ai casi di violazione, opera conseguentemente, in base alle norme che ne regolano il funzionamento, ed esprime, entro tre giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sulle contestazioni.

3. Le emittenti radiotelevisive nei confronti delle quali sia stata promossa procedura di contestazione sono chiamate, entro tre giorni dal momento in cui i pareri della Commissione siano loro pervenuti, a trasmettere le proprie giustificazioni alla Commissione.

4. Nel caso di violazione delle norme o di mancata giustificazione delle contestazioni da parte delle emittenti radiotelevisive interessate dal parere di contestazione, la Commissione, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, propone all'Autorità di garanzia nelle comunicazioni di adottare le sanzioni amministrative di cui all'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 6-quinquies.

(Relazione sull'informazione radiotelevisiva)

1. Entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, la Commissione predispose uno schema di relazione sull'informazione nel sistema radiotelevisivo che viene inviato al Presidente dell'Autorità di garanzia nelle comunicazioni.

2. Entro trenta giorni il Presidente dell'Autorità di garanzia nelle comunicazioni esprime il parere conseguente.

3. Ricevuto il parere del Presidente dell'Autorità di garanzia nelle comunicazioni, entro il termine di quindici giorni, la Commissione è chiamata ed esaminare e approvare, a maggioranza dei due terzi dei componenti, la relazione annuale sull'informazione nel sistema radiotelevisivo».

Art. 7.

7.1

DENATAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - *(Norme per l'emittenza locale)*. – 1. L'emittenza radiotelevisiva di interesse regionale o locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del

paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

2. La disciplina del sistema radiotelevisivo tutela l'emittenza in ambito locale, ne favorisce lo sviluppo nell'ambito del sistema integrato delle comunicazioni e riserva, comunque, sufficienti capacità trasmissive, determinate con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito.

3. Ai titolari di concessioni o di autorizzazioni radiotelevisive in ambito locale o regionale, è garantito l'esercizio del diritto di cronaca per non più di tre minuti in occasione di avvenimenti di interesse generale a carattere sociale, culturale e sportivo. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca è consentita l'acquisizione e la diffusione di immagini in diretta o differite di commenti, materiali sonori e informazioni. La richiesta di accesso all'avvenimento deve essere comunicata agli organizzatori, salvo situazioni eccezionali, almeno ventiquattro ore prima dell'evento. L'accesso ai soli fini dell'esercizio del diritto di cronaca avviene sulla base di accordi commerciali con le imprese titolari dei diritti dell'evento, se quest'ultimo è offerto al pubblico a pagamento.

4. Le imprese concessionarie di pubblicità operanti nel mercato nazionale possono raccogliere pubblicità per l'emittenza regionale e locale nei limiti di cui all'articolo 5, comma 5, della presente legge. Le relative risorse sono computate nel calcolo delle risorse del sistema integrato delle comunicazioni.

5. L'Autorità disciplina con apposito regolamento le trasmissioni in aree non limitrofe delle emittenti locali, fermi restando i limiti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera l), indicando altresì le condizioni per le trasmissioni di servizio pubblico in ambito regionale e locale».

7.2

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Sostituire l'articolo con il seguente

Art. 7. - (*Emittenza radiotelevisiva di interesse locale e regionale*). -

1. Le leggi regionali disciplinano l'attività radiotelevisiva su frequenze terrestri in ambito locale nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge e nelle altre leggi dello Stato sul sistema delle comunicazioni. Le norme regionali completano l'ordinamento radiotelevisivo garantendo:

- a) la libertà di espressione e di informazione;
- b) il pluralismo dei soggetti operatori;
- c) la libertà di iniziativa economica e di stabilimento;
- d) la valorizzazione dell'intero territorio regionale;
- e) l'esercizio degli impianti radiotelevisivi su base non interferenziale ed in modo non pregiudizievole per l'ambiente;

f) la salvaguardia del diritto di trasmissione delle emittenti nazionali;

g) l'accesso delle istituzioni territoriali al sistema radiotelevisivo locale.

2. I limiti relativi al divieto di posizioni dominanti in ambito regionale sono determinati dalla legislazione statale. Gli indici di affollamento pubblicitario nell'emittenza locale sono definiti nel rispetto delle norme dell'Unione europea.

3. Presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è istituito un Comitato per il coordinamento delle frequenze radiotelevisive assegnate a ciascuna regione o provincia autonoma. La risorsa costituita dalle frequenze da destinare a ciascuna regione o provincia autonoma è definita nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze.

4. La localizzazione dei siti degli impianti e il rilascio delle concessioni radiotelevisive locali sono affidati alle regioni e alle province autonome.

5. La legge regionale definisce le misure organizzative e di sostegno all'innovazione tecnologica, allo sviluppo delle infrastrutture a banda larga e alla produzione radiotelevisiva, con particolare riferimento ai nuovi linguaggi espressivi e alla digitalizzazione dei prodotti audiovisivi.

7.3

PASINATO

Al comma 1, sostituire le parole: «di interesse regionale o locale» con le seguenti: «di ambito locale».

7.4

FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «di interesse regionale o locale» con le seguenti: «di ambito locale».

7.5

VERALDI, MANZIONE, D'ANDREA, CAMBURSANO, SCALERA, BAIO DOSSI, LAURIA, DATO

Al comma 1, sostituire le parole: «di interesse regionale o locale» con le seguenti: «di ambito locale».

7.6

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire le parole: «di interesse regionale o locale» con le seguenti: «di ambito locale».

7.7

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «di interesse regionale o locale» con le seguenti: «di ambito locale».

7.8

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire la parola: «interesse» con la seguente: «ambito».

7.9

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis). Le leggi regionali disciplinano l'attività radiotelevisiva su frequenze terrestri in ambito locale nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge e nelle altre leggi dello Stato sul sistema delle comunicazioni. Le norme regionali completano l'ordinamento radiotelevisivo garantendo:

- a) la libertà di espressione e di informazione;
- b) il pluralismo dei soggetti operatori;

- c) la libertà di iniziativa economica e di stabilimento;
 - d) la valorizzazione dell'intero territorio regionale;
 - e) l'esercizio degli impianti radiotelevisivi su base non interferenziale ed in modo non pregiudizievole per l'ambiente;
 - f) la salvaguardia del diritto di trasmissione delle emittenti nazionali;
 - g) l'accesso delle istituzioni territoriali al sistema radiotelevisivo locale.»
-

7.10

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. I limiti relativi al divieto di posizioni dominanti in ambito regionale sono determinati dalla legislazione statale. Gli indici di affollamento pubblicitario nell'emittenza locale sono definiti nel rispetto delle norme dell'Unione europea».

7.11

FABRIS, FILIPPELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La disciplina del sistema radiotelevisivo tutela l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, ai fini del rispetto del pluralismo e della libertà d'informazione, le necessarie unità capacitative trasmissive per la diffusione radiotelevisiva su frequenze terrestri ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito».

7.12

GUBERT

Al comma 2 sostituire le parole: «un terzo», con le seguenti «una metà».

7.13

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La disciplina del sistema radiotelevisivo tutela, valorizza e sostiene l'emittenza a carattere comunitario e associativo, con priorità nell'assegnazione delle frequenze in ambito locale, se operante senza fini di lucro. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze, a livello regionale e locale, è prevista una riserva delle stesse per le emittenti radio-televisive che operino in forma societaria di Onlus, o comunque senza fini di lucro, o siano sotto il controllo proprietario di associazioni, sindacati, comunità culturali, etniche e religiose».

7.14

FABRIS, FILIPPELLI

Sopprimere il comma 3.

7.15

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, dopo le parole: «medesimo soggetto» sostituire le parole: «non può» con le seguenti: «o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o collegamento non possono».

7.16

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VIERTA COSTANTINI

Al comma 3 sostituire le parole: «non può» con le seguenti: «o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o collegamento non possono».

7.17

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VIERTA COSTANTINI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «non può» con le seguenti: «o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o collegamento non possono».

7.18

VERALDI, MANZIONE, D'ANDREA, CAMBURSANO, SCALERA, BAIO DOSSI, LAURIA, DATO

Al comma 3, sostituire le parole: «non può» con le seguenti: «o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o collegamento non possono».

7.19

PASINATO

Al comma 3 sostituire le parole: «non può» con le seguenti: «o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o collegamento non possono».

7.20

FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «non può» con le seguenti: «o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o collegamento non possono».

7.21

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «tre concessioni» con le seguenti: «due concessioni».

7.22

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «tre concessioni o autorizzazioni» con le seguenti: «una concessione o autorizzazione».

7.23

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «e più di sei per bacini anche non limitrofi».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

7.24

NOCCO, NESSA, GRECO

Al comma 3, eliminare, dal 1° periodo, le parole: «e più di sei per bacini regionali anche non limitrofi».

Conseguentemente, eliminare il periodo da: «Nel limite massimo di» sino alle parole: «ciascun bacino di utenza».

7.25

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «e più di sei per bacini regionali anche non limitrofi» con le seguenti: «ovvero quattro bacini regionali non limitrofi».

7.26

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «sei bacini» con le seguenti: «quattro bacini».

7.27

NOCCO, NESSA, GRECO

Al comma 3, dopo le parole: «non limitrofi», aggiungere le seguenti parole: «al nord e nove al centro ed al sud».

Conseguentemente aggiungere al 4° periodo, dopo le parole: «di sei concessioni o autorizzazioni» le seguenti parole: «al nord e nove al centro ed al sud,».

7.28

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo le parole: «anche non limitrofi», aggiungere le seguenti: «ovvero quattro per bacini regionali non limitrofi».

7.29

FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 3, dopo le parole: «anche non limitrofi», aggiungere le seguenti: «ovvero quattro per bacini regionali non limitrofi».

7.30

PASINATO

Al comma 3, dopo le parole: «anche non limitrofi», aggiungere le seguenti: «ovvero quattro per bacini regionali non limitrofi».

7.31

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «anche non limitrofi», aggiungere le seguenti: «ovvero quattro per bacini regionali non limitrofi».

7.32

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, sopprimere il quinto periodo.

7.33

PASINATO

Al comma 4, sostituire le parole: «possono trasmettere programmi e messaggi pubblicitari differenziati» con le seguenti: «possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati».

7.34

FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «possono trasmettere programmi e messaggi pubblicitari differenziati» con le seguenti: «possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati».

7.35

VERALDI, MANZIONE, D'ANDREA, CAMBURSANO, SCALERA, BAIO DOSSI, LAURIA, DATO

Al comma 4, sostituire le parole: «possono trasmettere programmi e messaggi pubblicitari differenziati» con le seguenti: «possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati».

7.36

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO, PETRUCCOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 4, sostituire le parole: «possono trasmettere programmi e messaggi pubblicitari differenziati» con le seguenti: «possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati».

7.37

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire le parole: «possono trasmettere programmi e messaggi pubblicitari differenziati» con le seguenti: «possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati».

7.38

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «programmi e messaggi» con le seguenti: «programmi ovvero messaggi».

7.39

FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il calcolo di tale differimento è determinato dalle ore 7 alle 20 per la radio e dalle ore 7 alle 24 per la televisione ferma restando il rispetto del limite di affollamento orario della pubblicità di cui all'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sostituito dall'articolo 1, comma 18 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, il quale non può essere moltiplicato per il numero delle diverse aree soggette alla differenziazione pubblicitaria».

7.40

MANZONE, DATO, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, CAMBURSANO, BAIO DOSSI

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il calcolo di tale differimento è determinato dalle ore 7 alle 20 per la radio e dalle ore 7 alle 24 per la televisione ferma restando il rispetto del limite di affollamento orario della pubblicità di cui all'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sostituito dall'articolo 1, comma 18 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, il quale non può essere moltiplicato per il numero delle diverse aree soggette alla differenziazione pubblicitaria».

7.41

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"21-bis. Le porzioni di frequenze dei segnali radiotelevisivi assegnate ad operatori di rete, risultanti dalle zone d'ombra nell'illuminazione di una determinata frequenza sul territorio, possono essere utilizzate, per attività di comunicazione radiotelevisiva da altri soggetti, purché non interferiscano con detti segnali e previa denuncia di inizio attività da inviare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione della denuncia, l'interessato può dare corso all'attività.

21-ter. Con regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le circostanze nelle quali la stessa Autorità può vietare l'utilizzo delle frequenze nelle condizioni di cui al comma 21-bis."».

7.42

BAIO DOSSI, MANZIONE, CAMBURSANO, DATO, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Sopprimere il comma 5.

7.43

DATO, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, MANZIONE, CAMBURSANO, BAIO DOSSI

Sopprimere il comma 5.

7.44

FABRIS, FILIPPELLI

Sopprimere il comma 5.

7.45

PEDRAZZINI, MORO

Al comma 5, sopprimere dalle parole: «non sono soggette» fino a: «Tali emittenti».

7.46

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA, COSTANTINI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «45 per cento».

7.47

PELLEGRINO

Al comma 5, sostituire le parole da: «in cui vengono definiti» fino alla fine del comma, con le seguenti parole: «in cui vengono definite le sanzioni amministrative a carico delle emittenti radiofoniche e televisive che diffondano messaggi pubblicitari dichiarati ingannevoli dai competenti organi, con particolare attenzione alla diffusione reiterata di messaggi dichiarati volti all'abuso della credulità popolare. All'uopo viene istituita presso l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni un'apposita sezione, consultabile anche via internet, riportate l'elenco delle pubblicità dichiarate ingannevoli e dei messaggi dichiarati volti all'abuso della credulità popolare».

7.48/1

FABRIS, FILIPPELLI

All'emendamento 7.48, dopo le parole: «delle eventuali violazioni», aggiungere le seguenti: «più gravi e reiterate».

7.48/2

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

All'emendamento 7.48, dopo le parole: «delle eventuali violazioni», aggiungere le seguenti: «più gravi e reiterate».

7.48

IL GOVERNO

Al comma 5, aggiungere in fine, le seguenti parole: «anche in considerazione dell'attività del Comitato di controllo del "Codice di autoregolamentazione in materia di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totip, lotterie e giochi simili", istituito con decreto ministeriale 24 luglio. 2002 e successive modificazioni e delle eventuali violazioni riscontrate dal medesimo comitato».

7.49

D'ANDREA, VERLADI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo. «Gli organizzatori delle manifestazioni e degli avvenimenti di interesse generale in ambito sociale, culturale e sportivo, devono garantire parità di accesso e posizionamento a tutti i soggetti che ne fanno richiesta anche per l'installazione dei propri impianti tecnici e di ripresa atti alla realizzazione dei servizi e delle produzioni di informazione».

7.50

FABRIS, FILIPPELLI

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Le imprese di radiodiffusione radiotelevisiva in ambito locale che trasmettono televendite e similari di cui all'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, non possono beneficiare di contributi, provvidenze o incentivi previsti dalla legislazione nazionale e regionale».

7.51

BAIO DOSSI, CAMBURSANO, MANZIONE, DATO, D'ANDREA, VERLADI, SCALERA

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Le imprese di radiodiffusione radiotelevisiva in ambito locale che trasmettono televendite e similari di cui all'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, non possono beneficiare di contributi, provvidenze o incentivi previsti dalla legislazione nazionale e regionale».

7.52

CAMBURSANO, MANZIONE, DATO, D'ANDREA, VERLADI, SCALERA

Sostituire comma 6, con il seguente

«6. Le imprese di diffusione radiotelevisiva in ambito locale che trasmettono televendite e similari di cui all'articolo 8, comma ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, non possono beneficiare di contributi, provvidenze o incentivi previsti dalla legislazione statale e regionale».

7.53

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 6, sostituire le parole: «40 per cento» con le parole: «45 per cento».

7.54

VERALDI, MANZIONE, D'ANDREA, CAMBURSANO, BAIO DOSSI, LAURIA, DATO

Al comma 6, sostituire le parole: «40 per cento» con le parole: «45 per cento».

7.55

FALIMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA, COSTANTINI

Al comma 6, sostituire le parole: «40 per cento» con le parole: «45 per cento».

7.56

FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 6, sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «45 per cento».

7.57

PASINATO

Al comma 6, sostituire le parole: «40 per cento» con le parole: «45 per cento».

7.58

GUBERT

Al comma 6, sostituire le parole: «40 per cento» con le parole: «25 per cento»; di conseguenza al comma 5, primo periodo, sostituire la cifra «40» con: «25».

7.59

GUBERT

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «indipendentemente dalla durata delle opere stesse;» e al secondo periodo sopprimere

le parole: «sono consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo».

7.60

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 8.

7.61

CICOLANI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 6 comma 1 lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 26 ottobre 2001 aggiungere il seguente periodo: "per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza"».

7.62

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 9, sostituire le parole da: «per fini di» *fino a:* «comunicazione di massa» *con le seguenti:* «all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, per fini di comunicazione istituzionale, di cui alla legge n. 150 del 7 giugno 2000.».

7.63

VERALDI, CAMBURSANO, D'ANDREA

Al comma 9, dopo le parole: «ciascun esercizio finanziario,» *aggiungere le seguenti:* «secondo il seguente modello di riparto tra i mezzi di comunicazione:

a) cinquanta per cento alla stampa nazionale o locale ed alle radio a diffusione nazionale con effettivo utilizzo dei mezzi indicati;

b) quindici per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea;

c) quindici per cento ai siti e portali internet di informazione, le cui imprese sono iscritte al registro degli operatori di comunicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

d) venti per cento libero».

Conseguentemente, al comma 9, sopprimere le parole: «per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea».

7.64

FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 9, sostituire le parole da: «per almeno» fino alla fine del comma con le seguenti: «secondo il seguente modello di riparto tra i mezzi di comunicazione:

a) cinquanta per cento alla stampa nazionale o locale ed alle radio a diffusione nazionale con effettivo utilizzo dei mezzi indicati;

b) quindici per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea;

c) quindici per cento ai siti e portali internet di informazione, le cui imprese sono iscritte al registro degli operatori di comunicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

d) venti per cento libero».

7.65

FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 9, dopo le parole: «il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale» aggiungere le seguenti: «a carattere comunitario».

7.66

PESSINA

Al comma 9, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici».

7.67

GUBERT

*Al comma 11, sostituire le parole: «da un minimo di 1040 euro a un massimo di 5200 euro» con le seguenti:
«da un minimo del 100 per cento delle somme impegnate per l'acquisto al massimo del 300 per cento di dette somme».*

7.68

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis). L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila, altresì, sul rispetto delle disposizioni relative alla attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni di cui alla legge n. 150 del 7 giugno 2000».

7.69

VERALDI, MANZIONE, D'ANDREA, CAMBURSANO, SCALERA, BAIO DOSSI, LAURIA, DATO

Sopprimere il comma 12.

7.70

PASINATO

Sopprimere il comma 12.

7.71

FABRIS, FILIPPELLI

Sopprimere il comma 12.

7.72DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN*Sopprimere il comma 12.*

7.73

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Sopprimere il comma 12.

7.74

PASINATO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis) All'articolo 6, comma 1, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430 aggiungere il seguente periodo: "per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento telefonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza».

7.75

FABRIS, FILIPPELLI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis) All'articolo 6, comma 1, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430 aggiungere il seguente periodo: "per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento telefonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza».

7.76

VERALDI, MANZIONE, D'ANDREA, CAMBURSANO, SCALERA, BAIO DOSSI, LAURIA, DATO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis) All'articolo 6, comma 1, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430 aggiungere il seguente periodo: "per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento telefonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza».

7.77

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis) All'articolo 6, comma 1, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430 aggiungere il seguente periodo: "per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento telefonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza».

7.78

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis) All'articolo 6, comma 1, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430 aggiungere il seguente periodo: "per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento telefonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza».

7.79

PASINATO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis). All'articolo 8, comma 8 della legge 6 agosto 1990 n. 223 le parole: "il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale"

sono sostituite dalle seguenti: "il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale».

7.80

FABRIS, FILIPPELLI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis). All'articolo 8, comma 8 della legge 6 agosto 1990 n. 223 le parole: "il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale" sono sostituite dalle seguenti: "il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale».

7.81

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: "il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale" sono sostituite dalle seguenti: "il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale"».

7.82

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: "il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale" sono sostituite dalle seguenti: "il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale"».

7.83

VERALDI, MANZIONE, D'ANDREA, CAMBURSANO, SCALERA, BAIO DOSSI,
LAURIA, DATO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: "il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale" sono sostituite dalle seguenti: "il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale"».

7.84

PASINATO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: "il 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 25 per cento"».

7.85

FABRIS, FILIPPELLI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: "il 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 25 per cento"».

7.86

VERALDI, MANZIONE, D'ANDREA, CAMBURSANO, SCALERA, BAIO DOSSI,
LAURIA, DATO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 8, comma 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: "il 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 25 per cento"».

7.87

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: "il 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 25 per cento"».

7.88

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: "il 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 25 per cento"».

7.89

VERALDI, MANZIONE, D'ANDREA, CAMBURSANO, SCALERA, BAIO DOSSI, LAURIA, DATO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. La trasmissione di dati e di informazioni di utenza di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 30 aprile 1998, n. 122 può comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie».

7.90

PASINATO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. La trasmissione di dati e di informazioni di utenza di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 30 aprile 1998, n. 122 può comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie».

7.91

FABRIS, FILIPPELLI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. La trasmissione di dati e di informazioni di utenza di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 30 aprile 1998, n. 122 può comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie».

7.92

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. La trasmissione di dati e di informazioni di utenza di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 30 aprile 1998, n. 122 può comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie».

7.93

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. La trasmissione di dati e di informazioni di utenza di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 30 aprile 1998, n. 122 può comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie».

7.94

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto alle reti televisive nazionali pubbliche e private di acquisire contratti pubblicitari per importi inferiori a 260.000 euro, al lordo delle competenze delle agenzie e delle concessionarie di pubblicità».

7.95

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto alle reti televisive nazionali pubbliche e private di acquisire contratti pubblicitari per importi inferiori a 260.000 euro, al lordo delle competenze delle agenzie e delle concessionarie di pubblicità».

7.96

PASINATO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto alle reti televisive nazionali pubbliche e private di acquisire contratti pubblicitari per importi inferiori a 260.000 euro, al lordo delle competenze delle agenzie e delle concessionarie di pubblicità».

7.97

VERALDI, MANZIONE, D'ANDREA, CAMBURSANO, SCALERA, BAIO DOSSI, LAURIA, DATO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto alle reti televisive nazionali pubbliche e private di acquisire contratti pubblicitari per importi inferiori a 260.000 euro, al lordo delle competenze delle agenzie e delle concessionarie di pubblicità».

7.98

FABRIS, FILIPPELLI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto alle reti televisive nazionali pubbliche e private di acquisire contratti pubblicitari per importi inferiori a 260.000 euro, al lordo delle competenze delle agenzie e delle concessionarie di pubblicità».

7.99

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto alle reti televisive nazionali pubbliche e private di acquisire contratti pubblicitari per importi inferiori a 260.000 euro, al lordo delle competenze delle agenzie e delle concessionarie di pubblicità».

7.100

VERALDI, MANZIONE, D'ANDREA, CAMBURSANO, BAIO DOSSI, LAURIA, DATO, SCALERA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali di trasmettere televendite o *spot* di televendite di qualsiasi durata».

7.101

FABRIS, FILIPPELLI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai soggetti titolari di oltre due reti televisive di trasmettere televendite o *spot* di televendite di qualsiasi durata».

7.102

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali di trasmettere televendite o *spot* di televendite di qualsiasi durata».

7.103

PASINATO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali di trasmettere teleshows o *spot* di teleshows di qualsiasi durata».

7.104

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali di trasmettere teleshows o *spot* di teleshows di qualsiasi durata».

7.105

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali di trasmettere teleshows o *spot* di teleshows di qualsiasi durata».

7.106

FABRIS, FILIPPELLI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le imprese concessionarie di pubblicità controllate da o collegate con soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali non possono raccogliere pubblicità per le imprese televisive locali. In caso di violazione del presente obbligo l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni applica alla concessionaria di pubblicità una sanzione amministrativa da euro 250.000 a euro 1.000.000 e una sanzione amministrativa da euro 100.000 a euro 500.000 alle imprese televisive locali».

7.107

VERALDI, MANZIONE, D'ANDREA, CAMBURSANO, SCALERA, BAIO DOSSI, LAURIA, DATO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le imprese concessionarie di pubblicità controllate da o collegate con soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali non possono raccogliere pubblicità per le imprese televisive locali. In caso di violazione del presente obbligo l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni applica alla concessionaria di pubblicità una sanzione amministrativa da euro 250.000 a euro 1.000.000 e una sanzione amministrativa da euro 100.000 a euro 500.000 alle imprese televisive locali».

7.108

PASINATO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le imprese concessionarie di pubblicità controllate da o collegate con soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali non possono raccogliere pubblicità per le imprese televisive locali. In caso di violazione del presente obbligo l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni applica alla concessionaria di pubblicità una sanzione amministrativa da euro 250.000 a euro 1.000.000 e una sanzione amministrativa da euro 100.000 a euro 500.000 alle imprese televisive locali».

7.109

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le imprese concessionarie di pubblicità controllate da o collegate con soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali non possono raccogliere pubblicità per le imprese televisive locali. In caso di violazione del presente obbligo l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni applica alla concessionaria di pubblicità una sanzione amministrativa da euro 250.000 a euro 1.000.000 e una sanzione amministrativa da euro 100.000 a euro 500.000 alle imprese televisive locali».

7.110

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le imprese concessionarie di pubblicità controllate da o collegate con soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali non possono raccogliere pubblicità per le imprese televisive locali. In caso di violazione del presente obbligo l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni applica alla concessionaria di pubblicità una sanzione amministrativa da euro 250.000 a euro 1.000.000 e una sanzione amministrativa da euro 100.000 a euro 500.000 alle imprese televisive locali».

7.111

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le imprese concessionarie controllate da o collegate con soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali non possono raccogliere pubblicità per le imprese televisive locali. In caso di violazione del presente obbligo l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni applica alla concessionaria di pubblicità una sanzione amministrativa da euro 250.000 a euro 1.000.000 e una sanzione amministrativa da euro 100.000 a euro 500.000 alle imprese televisive locali».

7.111-bis

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, PETRUCCOLI, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le imprese concessionarie di pubblicità controllate da o collegate con soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali non possono raccogliere pubblicità per le imprese televisive locali. In caso di violazione del presente obbligo l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni applica alla concessionaria di pubblicità una sanzione amministrativa da euro 250.000 a euro 1.000.000 e una sanzione amministrativa da euro 100.000 a euro 500.000 alle imprese televisive locali».

7.112

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le imprese televisive locali non possono vendere spazi pubblicitari nazionali per una quota superiore al quindici per cento dei propri ricavi complessivi per vendita di pubblicità. In caso di violazione del presente obbligo l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica una sanzione amministrativa da euro 100.000 a euro 500.000 e, nei casi di violazione reiterata o particolarmente grave, dispone la sospensione dell'attività dell'impresa televisiva locale per un periodo non superiore a sei mesi».

7.113

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Non possono in alcun caso raccogliere pubblicità le imprese televisive locali le imprese concessionarie di pubblicità controllate da o collegate con soggetti titolari di reti televisive nazionali. In caso di violazione del presente obbligo l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni applica alla concessionaria di pubblicità una sanzione amministrativa da euro 250.000 a euro 1.000.000 e una sanzione amministrativa da euro 100.000 a euro 500.000 alle imprese televisive locali».

7.114

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Possono raccogliere pubblicità anche per le emittenti radio-televisive locali le concessionarie di pubblicità che raccolgono la pubblicità in settori diversi da quello radiofonico e televisivo».

7.115

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le concessionarie di pubblicità che raccolgono la pubblicità in settori diversi da quello radiofonico e televisivo possono raccogliere pubblicità anche per le emittenti radiotelevisive locali».

7.116

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le concessionarie di pubblicità che raccolgono la pubblicità in settori diversi da quello radiofonico e televisivo possono raccogliere pubblicità anche per le emittenti radiotelevisive locali».

7.117

MANZIONE, CAMBURSANO, BAI DOSSI, DATO, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. L'accesso alle provvidenze di cui al comma 12 è previsto anche per le web radio e le web tv che si impegnano a trasmettere programmi radiofonici di informazione alle condizioni previste dall'articolo 16, comma 18 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sostituito dall'articolo 1, comma 21, decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 650 e programmi televisivi di informazione alle condizioni previste dall'articolo 7 del decreto-legge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993».

7.118

FABRIS, FILIPPELLI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. L'accesso alle provvidenze di cui al comma 12 è previsto anche per le web radio e le web tv che si impegnano a trasmettere programmi radiofonici di informazione alle condizioni previste dall'articolo 16, comma 18 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sostituito dall'articolo

1, comma 21, decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 650 e programmi televisivi di informazione alle condizioni previste dall'articolo 7 del decreto-legge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993».

7.119

VERALDI, CAMBURSANO, D'ANDREA, SCALERA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Tra i servizi agevolati, previsti dall'articolo 28, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, rientrano anche i circuiti telefonici e a larga banda punto a punto e multipunto in ambito nazionale e internazionale per fonia e per trasmissione dati».

7.120

FABRIS, FILIPPELLI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Tra i servizi agevolati, previsti dall'articolo 28, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416 e dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, rientrano anche i circuiti telefonici e a larga banda punto a punto e multiplo in ambito nazionale e internazionale per fonia e per trasmissione di dati».

7.121

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le sanzioni amministrative irrogate a imprese radiofoniche locali ai sensi dell'articolo 174-bis della legge 22 agosto 1941, n. 633, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68 divengono prive di efficacia qualora l'impresa radiofonica locale abbia provveduto a regolarizzare entro il 30 giugno 2003 la propria posizione relativamente alla violazione contestata».

7.122

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le sanzioni amministrative irrogate a imprese radiofoniche locali ai sensi dell'articolo 174-bis della legge 22 agosto 1941, n. 633, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68 divengono prive di efficacia qualora l'impresa radiofonica locale abbia provveduto a regolarizzare entro il 30 giugno 2003 la propria posizione relativamente alla violazione contestata».

7.123

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le sanzioni amministrative irrogate a imprese radiofoniche locali ai sensi dell'articolo 174-bis della legge 22 agosto 1941, n. 633, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68 divengono prive di efficacia qualora l'impresa radiofonica locale abbia provveduto a regolarizzare entro il 30 giugno 2003 la propria posizione relativamente alla violazione contestata».

7.124

VERALDI, MANZIONE, D'ANDREA, CAMBURSANO, BAIO DOSSI, LAURIA, DATO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le sanzioni amministrative irrogate a imprese radiofoniche locali ai sensi dell'articolo 174-bis della legge 22 agosto 1941, n. 633, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68 divengono prive di efficacia qualora l'impresa radiofonica locale abbia provveduto a regolarizzare entro il 30 giugno 2003 la propria posizione relativamente alla violazione contestata».

7.125

FABRIS, FILIPPELLI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le sanzioni amministrative irrogate a imprese radiofoniche locali ai sensi dell'articolo 174-bis della legge 22 agosto 1941, n. 633, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68 divengono prive di efficacia qualora l'impresa radiofonica locale abbia provveduto a regolarizzare entro il 30 giugno 2003 la propria posizione relativamente alla violazione contestata».

7.126

PASINATO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le sanzioni amministrative irrogate a imprese radiofoniche locali ai sensi dell'articolo 174-bis della legge 22 agosto 1941, n. 633, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68 divengono prive di efficacia qualora l'impresa radiofonica locale abbia provveduto a regolarizzare entro il 30 giugno 2003 la propria posizione relativamente alla violazione contestata».

Rub. 1

PASINATO

Nella rubrica sostituire le parole: «di interesse regionale o locale» con le seguenti: «di ambito locale».

Rub. 2

FABRIS, FILIPPELLI

Nella rubrica sostituire le parole: «di interesse regionale o locale» con le seguenti: «di ambito locale».

Rub. 3

VERALDI, MANZIONE, D'ANDREA, CAMBURSANO, SCALERA, BAIO DOSSI, LAURIA, DATO

Nella rubrica sostituire le parole: «di interesse regionale o locale» con le seguenti: «di ambito locale».

Rub. 4

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Nella rubrica sostituire le parole: «di interesse regionale o locale» con le seguenti: «di ambito locale».

Rub. 5

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Nella rubrica sostituire le parole: «di interesse regionale o locale» con le seguenti: «di ambito locale».

Rub. 6

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Nella rubrica sostituire la parola: «interesse» con la seguente: «ambito».

7.0.1

SODANO Tommaso, MALABARBA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"21-bis. I coni d'ombra, risultanti dall'illuminazione di una determinata frequenza sul territorio, possono essere utilizzati per trasmissioni radio o te-

levisive, previa denuncia di inizio attività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Entro novanta giorni l'interessato è tenuto a comunicare al competente Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) che le trasmissioni non interferiscono con il servizio radiotelevisivo autorizzato.

21-ter. Con regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono determinate le circostanze nelle quali l'utilizzo del cono d'ombra è incompatibile con il servizio radiotelevisivo autorizzato".

2. I servizi di comunicazione risultanti dalla presente legge possono accedere, secondo quanto stabilito da apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, alle sovvenzioni previste per i soggetti editoriali e di emittenza privata locale.

3. Il regolamento di cui al comma 21-ter dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge».

7.0.2

CAMBURSANO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Riforma dei canoni di concessione)

1. All'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

"9. I titolari di concessioni radiotelevisive sono tenuti al pagamento:

a) di un canone annuo pari al 5 per cento del fatturato, se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) di un canone annuo pari al 5 per cento del fatturato, fino ad un massimo di 100 mila euro, se emittente radiofonica nazionale, fino ad un massimo di 25 mila euro se emittente televisiva locale, e fino ad un massimo di 15 mila euro se emittente radiofonica locale.

10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il 31 ottobre di ciascun anno sulla base del fatturato, conseguito nell'anno precedente, riferibile all'esercizio di attività radiotelevisiva o di attività connesse, anche attraverso società controllate, tenendo conto altresì dei proventi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2003 i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone sulla base del fatturato conse-

guito nel 2002. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle comunicazioni. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 7), della legge 31 luglio 1997, n. 249. A decorrere dal 2004, 25 milioni di euro annui sono destinati alle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e con le modalità stabilite dal regolamento adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378.";

b) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"10-*bis*. All'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: 'canoni e' sono soppresse".

2. Le maggiori entrate, derivanti dall'applicazione dei commi 9, 10 e 10-*bis* dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificati dal comma 1 del presente articolo, sono assegnate alla società concessionaria del servizio pubblico televisivo di cui all'articolo 2 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, quale corrispettivo dello stesso».

7.0.3

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Televisioni di strada)

1. All'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"21-*bis*. Le porzioni di frequenze assegnate, non utilizzate o non occupate, in ambito locale risultanti dalle zone d'ombra nell'irradiazione dei segnali televisivi possono essere utilizzate, su base non interferenziale, per attività di comunicazione, previa denuncia di inizio attività da inviare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione della denuncia, l'interessato può dare corso all'attività.

21-*ter*. Con regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le circostanze nelle quali la stessa Autorità può vietare l'utilizzo delle frequenze di cui al comma 21-*bis*, per la salvaguardia dell'ordine pubblico e il funzionamento delle reti di diffusione"».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2003

158^a Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, preso atto che non è stato raggiunto il prescritto numero legale per procedere all'esame dello schema di regolamento n. 236, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Con riferimento alla proposta di nomina del Presidente dell'UNIRE, propone, ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2 del Regolamento, di richiedere una proroga di dieci giorni per l'espressione del parere.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE, rilevato inoltre che non sono pervenuti i pareri della 1^a e della 5^a Commissione sugli emendamenti all'A.S. 1973, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, auspicandone la conclusione nelle sedute da convocare per la prossima settimana.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente RONCONI informa altresì che la seduta della Commissione, già convocata domani, giovedì 19 giugno, alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2003

173^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(848-bis) *Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro*, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge di iniziativa governativa

(514) MANZIONE. – *Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali*

(1202) RIPAMONTI. – *Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche e sindacali*

(2008) DI SIENA ed altri. – *Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori*

– e **petizione n. 449** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che si riprenderà l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge n. 848-*bis*, adottato dalla Commissione come testo base.

Il sottosegretario SACCONI illustra l'emendamento 2.1, interamente sostitutivo dell'articolo 2, evidenziando preliminarmente che finalità sot-

tesa allo stesso è orientata verso la prospettiva del riordino del sistema degli ammortizzatori sociali, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

La disciplina in questione, coerentemente con quanto concordato nell'ambito del Patto per l'Italia, si articola su due differenti pilastri, il primo dei quali risulta incentrato sull'indennità di disoccupazione, mentre il secondo si basa sulle misure volte a promuovere la costituzione di fondi mutualistici bilaterali, nonché delle relative strutture, a cui sarà attribuito il compito di gestire prestazioni integrative rispetto al sistema generale di sostegno al reddito.

Il modulo di accesso alle prestazioni inerenti agli ammortizzatori sociali va necessariamente incentrato su criteri ispirati ad un'esigenza di responsabilità, configurandosi come del tutto errata l'ipotesi volta a allargare indiscriminatamente l'ambito di incidenza degli ammortizzatori, che si risolverebbe in un disincentivo nei confronti dell'attività lavorativa, specie in talune aree territoriali dell'Italia.

Il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 2.23, precisando che la disciplina contenuta al comma 1 lettera *a*) del provvedimento in titolo risulta del tutto vaga e generica, e che si rende pertanto necessario procedere alla soppressione della stessa. In particolare, la nozione di «ridefinizione delle soglie di lavoro», contenuta in tale testo normativo, risulta poco chiara, e sarebbe opportuno almeno precisare se esso si riferisce all'innalzamento o viceversa all'abbassamento delle suddette soglie .

Illustra poi l'emendamento 2.25, evidenziando che lo stesso persegue l'obiettivo di favorire l'emersione del lavoro non dichiarato; riguardo alla proposta emendativa 2.32, la condizione della ricerca attiva di lavoro da parte del disoccupato, alla quale è subordinata l'erogazione delle prestazioni connesse agli ammortizzatori sociali, risulta inutile e fuorviante, atteso che la mancata ricerca di lavoro da parte degli interessati risulta ragionevolmente ipotizzabile solo in relazione alle fattispecie di lavoro in nero, per la quali tuttavia occorre individuare specifici rimedi.

L'emendamento 2.35 è volto a sopprimere, nell'ambito del testo normativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), la dizione «nell'esercizio delle funzioni loro assegnate», attesa l'inutilità della stessa, mentre la proposta emendativa 2.57 è finalizzata a prospettare una formulazione più precisa della lettera *d*) dell'articolo 2, comma 1.

La disciplina contenuta nell'emendamento 2.58 si ispira all'esigenza di garantire un'uniformità dei trattamenti, in base ad un principio di equità, mentre con l'emendamento 2.82, si vuole precludere la possibilità di un utilizzo integrale – per interventi formativi volti al reinserimento dei lavoratori interessati da processi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendali – dei fondi di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, originariamente destinati alla formazione continua dei lavoratori.

Interviene per una precisazione il rappresentante del GOVERNO, evidenziando che l'utilizzo dei fondi in questione, prospettato nell'ambito

dell'articolo 2, comma 1, lettera g), risulta coerente con la logica sottesa all'istituzione degli stessi fondi, atteso che tali risorse sono destinate alla riqualificazione professionale dei lavoratori interessati da processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.

In ogni caso, l'utilizzo di tali fondi sarà concordato con le parti sociali attraverso apposite intese, in quanto la sopraccitata disposizione normativa prevede esclusivamente la facoltà e non certo l'obbligo di utilizzare tali risorse per il reinserimento dei lavoratori, come si evince dall'inciso «anche», contenuto nel testo in questione.

Il senatore RIPAMONTI dà poi per illustrati tutti i restanti emendamenti, a propria firma, riferiti all'articolo 2.

Viene quindi dato per illustrato l'emendamento 2.6.

Successivamente, il senatore VANZO dà per illustrato l'emendamento 2.3.

Il senatore MONTAGNINO illustra l'emendamento 2.103, sottolineando l'esigenza di collegare l'estensione delle tutele – prospettata all'articolo 2, comma 1 lettera d) del provvedimento in titolo – anche ad iniziative di formazione professionale.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti aggiuntivi, che inseriscono nuovi articoli dopo l'articolo 2 del disegno di legge 848-*bis*, nonché dei sub-emendamenti riferiti agli stessi.

Il senatore MONTAGNINO illustra il sub-emendamento 2.0.1/22, prospettando l'opportunità di rimodulare l'indennità di cui all'articolo 8 della legge n. 604 del 1966, così come modificata dalla legge n. 108 del 1990, tenendo conto sia del parametro inerente all'anzianità del lavoratore, sia della situazione occupazionale sussistente nell'area territoriale in cui lo stesso ha operato. Evidenzia inoltre che la disciplina contenuta nella proposta emendativa in questione riveste una pregnante valenza sociale.

Il senatore BATTAFARANO osserva preliminarmente, in relazione al sub-emendamento 2.0.1/22, che il problema delle tutele nelle ipotesi di licenziamenti senza giusta causa, per le imprese con meno di quindici dipendenti, resta aperto anche dopo l'esito negativo dell'iniziativa referendaria relativa all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, iniziativa, peraltro, da lui non condivisa.

L'introduzione di un parametro di commisurazione dell'indennizzo per licenziamento senza giusta causa legato all'anzianità è necessario, in quanto le possibilità di reinserimento del lavoratore licenziato risultano inferiori per i lavoratori più anziani. Anche la situazione territoriale sussistente in relazione al mercato del lavoro è suscettibile di espletare un'in-

cidenza significativa sulle possibilità di reinserimento del lavoratore e conseguentemente occorre tenere conto, ai fini della determinazione dell'indennizzo, di tale fattore.

Il rappresentante del GOVERNO, pur valutando positivamente talune soluzioni individuate dall'emendamento in questione, rileva tuttavia che la disciplina dei licenziamenti va necessariamente affrontata complessivamente ed organicamente, in modo tale da individuare un congruo punto di equilibrio fra l'esigenza di porre in essere misure volte ad evitare licenziamenti illegittimi e quella di favorire lo sviluppo dell'occupazione, evitando in particolare che una disciplina troppo rigida dei licenziamenti finisca per risolversi in un vero e proprio deterrente rispetto all'effettuazione di nuove assunzioni.

La trattazione delle questioni attinenti ai licenziamenti verrà affrontata nell'ambito dello Statuto dei lavori, in relazione al quale il Governo sta provvedendo ad elaborare un'apposita ed organica disciplina.

Concorda con l'opinione espressa dal senatore Battafarano circa l'esigenza di affrontare una problematica che resta attuale anche dopo l'esito referendario, ma sottolinea comunque la necessità di individuare le opportune soluzioni solo attraverso un dialogo con le parti sociali, alle quali sarà sottoposta la proposta governativa relativa allo Statuto dei lavori.

Il senatore RIPAMONTI illustra il sub-emendamento 2.0.1/9, rilevando che lo stesso è finalizzato a riformulare, in modo più congruo, il comma 1 dell'emendamento governativo 2.0.1, relativo all'indennità di disoccupazione.

Illustra poi il sub-emendamento 2.0.1/4, precisando che la disciplina contemplata nello stesso è volta ad eliminare il limite temporale massimo al riconoscimento della contribuzione figurativa – fissato dal sopraccitato emendamento governativo – commisurando la stessa alle retribuzioni di riferimento dei soggetti interessati.

Il sub-emendamento 2.0.1/8 estende la platea dei destinatari dell'indennità di disoccupazione, attribuendo tale diritto anche ai lavoratori atipici. Dà quindi per illustrati tutti i restanti sub-emendamenti all'emendamento 2.0.1 di cui è primo firmatario.

Il senatore TREU, dopo aver aggiunto la propria firma ai sub-emendamenti 2.0.1/8 e 2.0.1/5, sottolinea l'opportunità di estendere gli ammortizzatori sociali anche ai lavoratori atipici.

La volontà, manifestata più volte dal Governo, di lasciare inalterati i requisiti di accesso alle tutele in questione, inerisce esclusivamente all'ambito del lavoro subordinato, elude i profili problematici connessi all'estensione delle protezioni ai lavori atipici, profili che assumono invece un particolare rilievo anche alla luce delle nuove fattispecie contrattuali introdotte dalla legge n. 30 del 2003.

L'idea di fondo sottesa allo Statuto dei lavori – che il Governo si appresta ad elaborare - incentrata su un'estensione delle tutele in relazione

alle nuove tipologie lavoristiche, risulta in contraddizione con l'atteggiamento governativo negativo rispetto a talune proposte emendative formulate dai Gruppi politici dell'opposizione, volte all'estensione delle tutele inerenti agli ammortizzatori sociali a tali settori.

Il senatore BATTAFARANO, dopo aver aggiunto al propria firma al sub-emendamento 2.0.1/8, rileva che la visione politica del Governo in materia di ammortizzatori sociali risulta orientata in un'ottica «conservativa», essendo da parte dell'Esecutivo esclusa a priori qualsivoglia ipotesi di estensione ai lavori atipici di tali forme di tutela. Invita quindi il rappresentante del Governo a valutare adeguatamente le proposte emendative formulate in tale ambito da esponenti dell'opposizione, essendo comunque possibile procedere all'elaborazione di un organico Statuto dei lavori anche in fase successiva, dopo averne comunque anticipato in parte i contenuti con l'introduzione di tali importanti innovazioni.

Il senatore MONTAGNINO, la senatrice PILONI e il senatore VIVIANI sottoscrivono il sub-emendamento 2.0.1/8.

Il sottosegretario SACCONI ribadisce l'esigenza di procedere alla riforma degli ammortizzatori attraverso moduli di concertazione sociale, in modo tale da ridisegnare, attraverso lo Statuto dei lavori, il sistema complessivo delle tutele – compresi gli ammortizzatori sociali – improntando lo stesso a canoni di organicità, flessibilità e razionalità.

D'altra parte vanno adeguatamente analizzati tutti i profili problematici sussistenti nella materia in questione, per la quale, ad esempio, è spesso difficile individuare una netta linea di demarcazione fra la tipologia di tutela necessaria per il lavoratore a progetto e quella opportuna per il piccolo artigiano, e conseguentemente occorre individuare idonee soluzioni per le varie situazioni riscontrabili in ambito lavorativo, rimeditando criticamente la tradizionale ripartizione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, in modo da individuare con maggiore puntualità categorie quali il lavoro indipendente, il lavoro a progetto e il lavoro economicamente dipendente.

Il senatore BATTAFARANO illustra quindi il sub-emendamento 2.0.1/15, evidenziando che lo stesso valorizza il ruolo e la responsabilità della società capogruppo, nell'ambito dei gruppi di impresa, conformemente anche ai principi enunciati in riferimento alla materia in questione nell'ambito della legge n. 30 del 2003.

Illustra poi il sub-emendamento 2.0.1/12, evidenziando che lo stesso prospetta una formulazione più adeguata e più congrua dell'emendamento governativo 2.0.1.

Il sub-emendamento 2.0.1/13 è poi finalizzato a disincentivare i licenziamenti individuali per motivo oggettivo, riguardo alle piccole imprese.

Il senatore Battafarano dà per illustrati tutti i restanti sub-emendamenti, di cui è primo firmatario, riferiti all'emendamento governativo 2.0.1.

La senatrice PILONI illustra il sub-emendamento 2.0.1/10, evidenziando che lo stesso è finalizzato ad ampliare la durata del periodo di fruizione dell'indennità di disoccupazione – commisurandola anche ai parametri costituiti all'età del lavoratore nonché alla situazione occupazionale dell'area territoriale in cui opera – ed altresì ad elevare la percentuale dell'indennità stessa, modulandola anche in relazione alla concreta situazione familiare dell'interessato.

Il sub-emendamento 2.0.1/14 affronta importanti nodi problematici, elusi invece dal provvedimento in titolo, la cui valenza innovativa risulta quindi piuttosto ridotta e poco efficace, essendo incentrata essenzialmente su un'elevazione dell'indennità di disoccupazione per coloro ai quali la stessa è già riconosciuta, alla stregua della normativa vigente, al riordino degli ammortizzatori sociali – senza ampliare la platea dei destinatari degli stessi – ed infine a prospettare la introduzione di un secondo pilastro, peraltro eventuale e con valenza sostitutiva rispetto alle forme di tutela ordinarie.

La disciplina contenuta nel sub-emendamento in questione valorizza anche il modulo costituito dal «piano sociale», che contempla anche misure di ricollocazione dei lavoratori presso altro datore di lavoro e la loro riqualificazione professionale.

Il sottosegretario SACCONI dichiara di non condividere le valutazioni espresse dalla senatrice Piloni, in riferimento alla supposta valenza sostitutiva del secondo pilastro.

Il senatore VIVIANI illustra il sub-emendamento 2.0.1/18, evidenziando che lo stesso tende a sopprimere il limite temporale massimo di corresponsione dell'indennità del trattamento di disoccupazione. Dà quindi per illustrati tutti i restanti sub-emendamenti, di cui è primo firmatario, riferiti all'emendamento governativo 2.0.1.

Tutti i restanti sub-emendamenti riferiti all'emendamento governativo 2.0.1 sono dati per illustrati dai rispettivi presentatori.

Il sottosegretario SACCONI dà quindi per illustrato l'emendamento 2.0.1.

Prima di procedere nell'illustrazione degli emendamenti, il PRESIDENTE ricorda che la disposizione sulla proroga della cosiddetta mobilità lunga, di cui all'emendamento 2.0.2, è stata inserita, nel corso dell'esame parlamentare, come articolo aggiuntivo del decreto legge 14 febbraio 2003, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di disoccupazione, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81. Pertanto,

ove il rappresentante del Governo ed i senatori proponenti consentano, il predetto emendamento dovrebbe essere considerato ritirato, insieme a tutti i sub-emendamenti ad esso riferiti.

Il SOTTOSEGRETARIO, aderendo alle considerazioni del Presidente, ritira l'emendamento 2.0.2.

Sono conseguentemente ritirati tutti i sub-emendamenti riferiti al sub-emendamento 2.0.2.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del disegno di legge n. 848-bis.

Il senatore BATTAFARANO, dopo aver ritirato il sub-emendamento 3.1/14, illustra l'emendamento 3.33, soppressivo dell'articolo 3, osservando preliminarmente che, a suo avviso, il serrato confronto svoltosi fino ad oggi tra i gruppi politici dell'opposizione, il relatore ed il rappresentante del Governo ha messo in luce la sostanziale debolezza e povertà di contenuti degli articoli 1 e 2 del disegno di legge in titolo, che, per gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori sociali, si limiterà ad uno sbiadito riordino, senza realizzare alcuna effettiva estensione delle tutele, e risulterà altresì integrato da una ulteriore disposizione che incrementa la misura dei trattamenti di disoccupazione e ne rimodula la durata, anche in questo caso senza prevedere un ampliamento della platea degli attuali fruitori.

La valutazione dell'articolo 3 si pone invece in termini molto differenti, poiché tale articolo conferisce una marcata connotazione politica all'intera delega. Si tratta, come è noto, di una norma derivante da un'infelice iniziativa del Governo che, spalleggiato dalla Confindustria, ha intrapreso a suo tempo un'opera di ridimensionamento delle tutele previste dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. La sua parte politica, insieme a tutti i partiti dell'opposizione, ha sempre sottolineato che una tale scelta, oltre ad essere profondamente sbagliata, avrebbe condotto – come poi si è puntualmente verificato – ad un radicale inasprimento delle tensioni sociali. Di tale realtà, peraltro, sembrava avere preso atto lo stesso Presidente del Consiglio, quando, nel corso della conferenza di fine anno, lo scorso dicembre, aveva affermato di ritenere chiusa la vicenda relativa all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, prendendo atto dell'ampiezza dell'opposizione determinata dalla proposte del Governo.

Anche se il testo originario dell'articolo 3 verrà probabilmente sostituito dalla più circoscritta proposta, concordata nell'ambito del cosiddetto Patto per l'Italia e tradotta nell'emendamento 3.1 del Governo, non si può sottovalutare il fatto che molti esponenti della maggioranza e del mondo dell'impresa la considerano un primo passo verso una più radicale modifica dello stesso articolo 18. La traduzione in realtà di tale intendimento costituirebbe un evento molto grave e tale da ipotecare seriamente il confronto su altre misure, a partire dal già citato Statuto dei lavori, rispetto al

quale, peraltro, i gruppi politici dell'opposizione hanno manifestato un reale interesse, documentato anche dalla presentazione di numerosi disegni di legge, l'ultimo dei quali riguarda la riforma del processo del lavoro, riforma che, se realizzata nel senso dello snellimento e della semplificazione procedurale, potrebbe concorrere anche a sdrammatizzare il dibattito sull'articolo 18.

Per i motivi esposti, conclude il senatore Battafarano, il Gruppo Democratici di sinistra- l'Ulivo ritiene necessario pervenire alla soppressione dell'articolo 3 del disegno di legge in titolo.

La senatrice PILONI aggiunge la sua firma all'emendamento 3.2, e lo illustra, osservando che il Governo, anche per quanto riguarda le modifiche all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, invoca l'esigenza di dare seguito a quanto stabilito in sede di intese con le parti sociali, richiamandosi al concetto di dialogo sociale. Di converso, sin dalla pubblicazione del Libro bianco sul mercato del lavoro, l'Esecutivo non ha nascosto la sua avversione per il principio della concertazione, fornendo però di volta in volta una versione differente di quello che si deve intendere per dialogo sociale. Quest'ultimo, in realtà, dovrebbe basarsi sulla promozione di intese tra le parti, su questioni rimesse alla loro competenza, da tradurre poi in avvisi comuni, a loro volta oggetto di successivo confronto e di eventuale recepimento nelle sedi istituzionali competenti, tra cui anche quella parlamentare. Nulla del genere si è verificato invece con il cosiddetto Patto per l'Italia, siglato, tra l'altro, con una parte delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro e condizionato, nelle procedure e nei contenuti, dalla visione ondivaga del rapporto con le parti sociali coltivata dall'attuale Governo.

Il senatore VIVIANI sottoscrive l'emendamento 3.5 e lo illustra, rilevando che l'emendamento 3.1, con il quale si intende dare attuazione alla parte del Patto per l'Italia relativo alle modifiche dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, si presenta come l'esito di una mediazione molto complessa, suscettibile, però, di risultare compromessa dallo schema di decreto legislativo di attuazione della legge n. 30 del 2003, nella parte in cui esso precisa che le nuove tipologie di lavoro flessibile introdotte con la delega, non rientrano nel computo dei lavoratori alle dipendenze dell'impresa, anche ai fini della definizione della soglia di quindici dipendenti. Sarà interessante conoscere l'avviso delle organizzazioni sindacali su questa evidente incongruenza tra l'attuazione della legge n. 30 e le disposizioni all'esame.

Sono quindi dati per illustrati i sub-emendamenti 3.34/3, 3.34/2, 3.34/1 e l'emendamento 3.34, nonché il sub-emendamento 3.3/1.

Il senatore MONTAGNINO aggiunge la sua firma all'emendamento 3.3 e lo illustra, rilevando preliminarmente che dalla lettura del testo dell'articolo 3 del disegno di legge n. 848-bis balza agli occhi la discrasia tra

la sostanza della disposizione in esso contenuta e la rubrica dello stesso articolo, che recita testualmente «Delega al Governo in materia di altre misure temporanee e sperimentali a sostegno della occupazione regolare, nonché incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato». Più sobriamente, e con maggiore realismo, nella rubrica dell'emendamento 3.1 del Governo, il riferimento all'incentivazione delle assunzioni a tempo indeterminato scompare. In effetti, la differenza tra l'originario progetto dall'Esecutivo, che ha dato luogo ad una forte e diffusa opposizione sociale e politica in tutto il Paese, e il testo concordato nell'ambito del Patto per l'Italia è notevole ed è indubbio che, ove fosse stata mantenuta la prima proposta – quale risulta dalla lettura dell'articolo 3 – l'esito del referendum del 15 e 16 giugno sarebbe stato ben diverso, e anche chi, come lo stesso oratore, si è pronunciato per l'astensione, avrebbe probabilmente dovuto modificare il suo avviso. Con la presentazione dell'emendamento 3.1 il Governo ha nei fatti rinunciato a misure che intendevano colpire i diritti dei lavoratori e che si voleva invece contrabbandare come interventi di sostegno all'occupazione regolare. Tuttavia, anche l'emendamento 3.1, al di là delle intenzioni più o meno esplicite di quanti lo ritengono un primo passo in direzione di un più radicale ridimensionamento delle tutele contro il licenziamento illegittimo, è molto discutibile, in quanto introduce una irragionevole disparità di trattamento, quanto ai livelli differenziati di protezione, tra i lavoratori di aziende diverse di pari dimensioni.

Se, come si sostiene da più parti, l'obbligo di reintegrazione dei lavoratori licenziati senza giusta causa o giustificato motivo in aziende con più di quindici dipendenti costituisce una remora insuperabile alla crescita dimensionale delle aziende medesime, si sarebbe potuto intervenire in modo più serio e più efficace innalzando la soglia predetta, come misura di incentivazione di nuove assunzioni. L'emendamento 3.1, invece, se accolto, non produrrà altro che ingiuste discriminazioni tra i lavoratori.

Sono quindi dati per illustrati i seguenti sub-emendamenti ed emendamenti: 3.1/43, 3.1/54, 3.1/55, 3.1/53, 3.1/5, 3.6, 3.1/58, 3.8, 3.1/56, 3.1/57, 3.1/59, 3.1/60, 3.1/6, 3.10 e 3.11.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, da parte dei rappresentanti di alcuni Gruppi politici, è pervenuta la richiesta di non tenere la seduta già convocata per domani, giovedì 19 giugno alle ore 14,30.

Poiché non si fanno obiezioni su tale proposta, il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 848-BIS

2.1

IL GOVERNO

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

(Delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali)

1. Il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di realizzare un riordino della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali e strumenti di sostegno al reddito a base assicurativa e a totale carico delle imprese secondo criteri di autogestione e, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione del sistema delle tutele in caso di disoccupazione e in costanza di rapporto di lavoro, avuto riguardo alle tipologie di trattamento su base assicurativa e a quelle su base solidaristica, alle condizioni di ammissibilità al trattamento, alla intensità, alla durata e al profilo temporale dei trattamenti, anche in funzione di una maggiore corrispondenza tra contribuzioni e prestazioni. Per quanto concerne i benefici concessi sulla base di «requisiti ridotti», rafforzamento del principio di proporzionalità tra trattamenti e periodo di contribuzione connesso a effettiva prestazione d'opera, che adegui tale istituto alle regole sulla durata massima dei trattamenti;

b) assetto proattivo delle tutele in modo da non disincentivare il lavoro e ridurre per quanto possibile la permanenza nella condizione di disoccupato ed il lavoro non dichiarato; in questo quadro, definizione delle condizioni soggettive per la continuità nel godimento delle prestazioni erogate dagli ammortizzatori sociali, in particolare prevedendo, coerentemente a quanto previsto nell'ambito della strategia europea per l'occupazione, un controllo periodico sulla permanenza nello stato di disoccupazione involontaria dei soggetti che percepiscono l'indennità; programmi formativi a frequenza obbligatoria per i soggetti che percepiscono l'indennità, con certificazione finale del risultato ottenuto, nel quadro dei piani individuali concordati con i servizi per l'impiego, anche sperimentando

a livello locale forme di bilateralità che concorrano a definire l'orientamento formativo; la perdita del diritto al sostegno del reddito nel caso di rifiuto delle azioni di formazione, di altra misura o occasione di lavoro – secondo modalità appositamente definite –, o di prestazioni di lavoro irregolare;

c) razionalizzazione del sistema delle aliquote preordinate al finanziamento del sistema degli ammortizzatori sociali, avendo presenti gli obiettivi di trasparenza, semplificazione, omogeneizzazione dei criteri di inquadramento delle aziende e di ripartizione del carico contributivo tra datori di lavoro, lavoratori e Stato; realizzazione di forme di contabilità separata per settore produttivo; definizione a decorrere non prima del 1° gennaio 2004, attraverso accordi preventivi tra le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro di ciascun settore, della contribuzione di equilibrio nonché di una contribuzione di solidarietà destinata a concorrere al finanziamento dei settori in disavanzo; possibilità di scegliere differenti basi imponibili per il calcolo dei contributi e di introdurre disincentivi e penalizzazioni;

d) fermo restando quanto disposto dalla legge n. 662 del 1997 ed in analogia con le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, in particolare per quanto riguarda il regime fiscale e contributivo, introduzione, in via prioritaria per i settori che non usufruiscono del sistema generale obbligatorio di sostegno al reddito, di misure volte a promuovere la costituzione di fondi mutualistici bilaterali e relative strutture da parte di associazioni rappresentative dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative con lo scopo di gestire prestazioni integrative o sostitutive rispetto al sistema generale obbligatorio di sostegno al reddito;

e) ridefinizione dei criteri per l'attribuzione della contribuzione figurativa per le diverse tipologie di soggetti e situazioni;

f) semplificazione dei procedimenti autorizzatori, anche mediante interventi di delegificazione, garantendo flessibilità nella gestione delle crisi e assicurando una gestione quanto più possibile anticipatrice;

g) adozione, in favore dei lavoratori interessati da processi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale, di interventi formativi, concordati con i servizi per l'impiego e certificati dagli organismi pubblici o dagli organismi bilaterali, nell'ambito di piani di reinserimento definiti in sede aziendale o territoriale da associazioni rappresentative dei datori e prestatori di lavoro comparativamente rappresentative;

h) monitoraggio dell'offerta formativa delle regioni rivolta ai soggetti in condizione di temporanea disoccupazione, al fine di garantire agli stessi prestazioni corrispondenti agli impegni assunti in sede di Unione europea per la definizione dei piani di azione nazionale per l'occupazione.».

2.23

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «in tale quadro»
fino alla fine del periodo.*

2.24

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «in tale quadro» fino
alla fine della lettera, con le seguenti: «avendo riguardo a collegare stret-
tamente la revisione degli ammortizzatori sociali ai servizi per l'impiego e
alla formazione, trasformando l'attuale sistema, di tipo sostanzialmente ri-
sarcitorio, in un sistema che mira alla ricollocazione lavorativa;».*

2.25

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «ridefinizione», sostituire le
parole da: «delle soglie» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «dei
sistemi di indennità di disoccupazione per i lavoratori a tempo determinato
e stagionale mirata all'emersione del lavoro non dichiarato ferme restando
le tutele vigenti;».*

2.26

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), in fine, sopprimere le parole: «con requisiti
ridotti».*

2.32

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «alla condizione di ricerca attiva del lavoro da parte del disoccupato».

2.33

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «ad accettare offerte di lavoro o».

2.3

VANZO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «offerte di lavoro» con le seguenti: «l'offerta di lavoro».

2.34

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «ad interventi formativi o».

2.35

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «nell'esercizio delle funzioni loro assegnate».

2.36

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «della strategia europea per l'occupazione».

2.53

RIPAMONTI

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «astensione» aggiungere le seguenti: «attraverso la contrattazione collettiva.».

2.54

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «settori e».

2.55

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «e situazioni».

2.56

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: «attualmente».

2.57

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «attualmente non coperti,» aggiungere le seguenti: «senza attenuare quelle già esistenti.»

2.6

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «non coperti» aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento all'estensione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria a tutti i settori.»

2.58

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «non coperti,» aggiungere le seguenti: «a parità di costi per tutti i settori.»

2.59

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «delle specificità e».

2.60

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «e delle esigenze».

2.61

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «sulla base delle priorità individuate in sede contrattuale o».

2.62

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «o a seguito di specifiche intese tra le parti sociali interessate».

2.103

MONTAGNINO

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, da collegare anche ad iniziative di formazione professionale con previsione di fondi categoriali o intercategoriali con apporti finanziari di carattere plurimo tenendo altresì conto delle esperienze maturate in seno alla contrattazione collettiva».

2.82

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «anche utilizzando i fondi di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

2.0.1/22

MONTAGNINO, RIPAMONTI, BATTAFARANO, TREU, DATO, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI

All'emendamento 2.0.1, al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, modificata dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La misura massima della predetta indennità può essere maggio-

rata rispettivamente fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni ovvero per il lavoratore di imprese ubicate nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni ovvero di età anagrafica superiore a quarantacinque anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche alla disciplina dell'indennizzo per licenziamento senza giusta causa, nonché dell'indennità di disoccupazione».

2.0.1/9

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 2.0.1, al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguente: «La percentuale di commisurazione della retribuzione è del 60 per cento, con un massimale di 1.000, euro mensili. La retribuzione giornaliera di riferimento per la determinazione della indennità di disoccupazione è quella della media giornaliera soggetta a contribuzione dei 30 giorni lavorativi precedenti e comunque non inferiore a quella prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro» indi, al terzo periodo, dopo le parole: «Resta confermato il riconoscimento» inserire le seguenti: «d'ufficio» ed eliminare alla fine le parole: «nel limite massimo di sei mesi per i soggetti di età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni».

Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per far fronte ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;*
 - b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».*
-

2.0.1/2

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 2.0.1, al comma 1, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: «L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei dodici mesi precedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti».

Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per far fronte ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;*
- b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».*

2.0.1/10

GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO, VIVIANI, DI SIENA, FABRIS, PAGLIARULO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, TREU, DATO

All'emendamento 2.0.1, al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale durata è elevata a sedici mesi per i lavoratori che hanno compiuto quarantacinque anni e a venti mesi per i lavoratori che hanno compiuto cinquant'anni. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata rispettivamente a 14, 20 e 24 mesi. L'indennità ordinaria di disoccupazione è elevata al 60 per cento della retribuzione per i primi dodici mesi ed è fissata al 40 per cento dopo il dodicesimo mese e al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo d'inserimento. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento

al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

2.0.1/19

VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO, BATTAFARANO, PILONI

All'emendamento 2.0.1, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «nove mesi».

Conseguentemente:

a) al medesimo periodo, sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti: «dodici mesi»;

b) al comma 6, sostituire le parole: «287,35 milioni di euro» con le seguenti: «500 milioni di euro»; le parole: «782 milioni di euro» con le seguenti: «1.000 milioni di euro» e le parole: «785 milioni di euro» con le seguenti: «1.050 milioni di euro».

2.0.1/17

VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, BATTAFARANO, DI SIENA

All'emendamento 2.0.1, al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «La predetta riduzione al 40 e al 30 per cento non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della cer-

tificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento».

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

2.0.1/3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 2.0.1, al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «La predetta riduzione al 40 e al 30 per cento non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore

non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento».

Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per far fronte ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;*
 - b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».*
-

2.0.1/4

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 2.0.1, al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: «nel limite massimo di» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «commisurata alle retribuzioni di riferimento».

Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per far fronte ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;*
 - b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».*
-

2.0.1/8

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, TREU, BATTAFARANO, MONTAGNINO, PILONI, VIVIANI

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il trattamento di cui al comma 1 si applica, a partire dal 1° gennaio 2004, anche ai prestatori d'opera nelle forme di cui all'articolo 4 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, nonché ai rapporti di associazione

in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile. La certificazione della durata, regolarità del rapporto e dell'entità del compenso avviene attraverso le dichiarazioni obbligatorie del datore di lavoro e alla documentazione prodotta attraverso i modelli certificatori dei versamenti contributivi a favore dei fondi previdenziali obbligatori».

Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per far fronte ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1-bis si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
 - b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».
-

2.0.1/5

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, TREU

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il trattamento ordinario di disoccupazione, così come modificato dal comma 1, si intende esteso ai periodi di non lavoro dei prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, nonché ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a quattro mesi nell'anno solare, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni».

Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per far fronte ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n.383, è abrogato;
 - b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».
-

2.0.1/15

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO, FABRIS, PAGLIARULO, RIPAMONTI, DATO, TREU, MONTAGNINO

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti notificazioni:

"a) all'articolo 4, comma 2, è aggiunto il seguente comma:

'2-bis. Qualora ad esercitare la facoltà di cui al comma 1 siano imprese controllate o collegate, individuate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonché ai sensi del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, la comunicazione di cui al comma 2 deve essere inviata alla società capogruppo, che la inoltra a tutte le imprese controllate o collegate. La società capogruppo può essere delegata a svolgere gli adempimenti di cui al presente articolo';

b) all'articolo 4, comma 5, è aggiunto il seguente comma:

'5-bis. Qualora l'impresa che dichiara l'eccedenza di personale sia controllata o collegata, l'esame congiunto svolto ai sensi del comma 5 comprende la predisposizione obbligatoria di un piano sociale, all'interno del quale prevede le opportunità di utilizzazione del personale ritenuto in eccedenza nell'ambito delle altre imprese del gruppo, anche mediante la necessaria riqualificazione professionale'».

2.0.1/18

VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, BATTAFARANO, DI SIENA

All'emendamento 2.0.1, sopprimere il comma 2.

Consequentemente dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis). Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26 ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

- 6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
 - 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - 10) articolo 11-*bis*, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
 - 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

2.0.1/6

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 2.0.1, sopprimere il comma 2.

2.0.1/1

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 2.0.1, al comma 2, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «trenta mesi» e le parole: «trenta mesi» con le seguenti: «trentasei mesi».

2.0.1/20

DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, BATTAFARANO, PILONI

All'emendamento 2.0.1, sopprimere il comma 3.

2.0.1/7

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 2.0.1, sopprimere il comma 3.

2.0.1/11

BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, DI SIENA

All'emendamento 2.0.1, al comma 3, sopprimere le parole: «ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, nè».

2.0.1/21

DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, BATTAFARANO, PILONI

All'emendamento 2.0.1, sopprimere il comma 5.

2.0.1/12

BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, DI SIENA, FABRIS, PAGLIARULO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, DATO, TREU

All'emendamento 2.0.1, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione dei servizi all'impiego, non accetti di frequentare o non frequenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi, non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative di inserimento lavorativo. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui viene svolta un'attività di lavoro a termine subordinato, autonomo o economicamente dipendente, intendendo per tale il rapporto di collaborazione avente a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, da prestatori di lavoro iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, che garantisca un reddito mensile, rapportato a giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il trattamento viene ridotto proporzionalmente».

2.0.1/13

BATTAFFARANO, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, FABRIS, PAGLIARULO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, DATO, TREU

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 2 mensilità del trattamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La somma è pari a 6 mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile a 2 nel caso in cui la procedura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo».

2.0.1/14

PILONI, BATTAFFARANO, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO, FABRIS, PAGLIARULO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, DATO, TREU

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 2 mensilità del trattamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La somma è pari a 6 mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile a 2 nel caso in cui la procedura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo. Il piano sociale deve comprendere una o più misure tra cui la ricollocazione dei lavoratori presso altro datore di lavoro e la loro riqualificazione professionale».

2.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incremento dell'indennità di disoccupazione)

1. Dal 1° agosto 2003 la durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è elevata a dodici mesi. La percentuale di commisurazione alla retribuzione della predetta indennità è elevata al 60 per cento per i primi sei mesi ed è fissata al 40 per cento per i successivi tre mesi e al 30 per cento per gli ulteriori tre mesi. Resta confermato il riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni.

2. In ogni caso, la durata massima complessiva del trattamento di disoccupazione percepito non può risultare superiore a ventiquattro mesi nell'ultimo quinquennio, elevati a trenta mesi per i lavoratori licenziati da aziende operanti nelle aree individuate ai sensi dell'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999.

3. Gli incrementi di misura e di durata di cui al comma 1 non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

4. L'articolo 20, comma 2, e successive modificazioni del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, è abrogato.

5. L'indennità di disoccupazione di cui al comma 1 non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

6. Per gli interventi di cui al presente articolo, è prevista la spesa di 287,35 milioni di euro per l'anno 2003, di 782 milioni di euro per l'anno 2004 e di 785 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003 - 2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

2.0.2/2

VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO

All'emendamento 2.0.2, al comma 1, dopo la parola: «riorganizzazione» aggiungere la seguente: «riconversione».

2.0.2/1

SODANO Tommaso, MALABARBA

All'emendamento 2.0.2, al comma 1, sopprimere le parole da: «o modifica» fino alla fine del periodo.

2.0.2/3

VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO

All'emendamento 2.0.2, al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o modifica degli assetti societari e aziendali derivanti da un andamento involutivo del settore di appartenenza, nel limite di 3000 unità a favore».

2.0.2/7

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 2.0.2, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 marzo» con le seguenti: «30 giugno» indi, in fine, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 settembre».

2.0.2/6

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 2.0.2, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Per ciascun lavoratore licenziato che gode dell'indennità di mobilità il datore di lavoro è tenuto a versare all'INPS una somma pari a 6 volte il trattamento mensile spettante al lavoratore, al netto della ritenuta previdenziale del 5,54 per cento. La somma da pagare è ridotta a 3 mensilità nel caso in cui la procedura di mobilità derivi da un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo. Se il da-

tore di lavoro fa riassumere il lavoratore in mobilità, procurandogli una offerta professionalmente equivalente non è tenuto al pagamento di dette somme».

2.0.2/8

IL RELATORE

All'emendamento 2.0.2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Sino al 31 dicembre 2005, ai dipendenti da aziende con organico inferiore a 15 unità, che svolgono attività produttiva, di fornitura o sub-fornitura di componenti di supporto o di servizio a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, in misura superiore al 60 per cento del fatturato, è concessa una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, comprensiva della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»

2.0.2/4

TREU, MONTAGNINO, DATO

All'emendamento 2.0.2, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le prestazioni aggiuntive del trattamento di Cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, e del trattamento di disoccupazione sono a carico di fondi bilaterali per il sostegno del reddito e dell'occupazione, istituiti mediante contratto collettivo nazionale o accordo intercategoriale stipulato con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nel settore di riferimento, secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale;

1-ter. Non rientrano nella nozione di retribuzione imponibile, nel limite del 2 per cento della stessa, i contributi versati ai fondi bilaterali;

1-quater. I fondi bilaterali possono stipulare con l'INPS una convenzione, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che preveda il trasferimento ad essi della responsabilità dell'erogazione del trattamento complessivo di Cassa integrazione guadagni o del trattamento di disoccupazione.

1-quinquies. I fondi bilaterali possono stipulare con le regioni convenzioni in cui possono essere previste modalità di realizzazione di politiche attive del lavoro, in raccordo ai servizi per l'impiego territorialmente competenti, che consentano di ottenere introiti finanziari.

1-sexies. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La disciplina contrattuale e amministrativa degli attuali fondi bilaterali di sostegno al reddito si applica fino alla loro modificazione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-septies. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvedere, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

2.0.2/5

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 2.0.2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La collocazione in mobilità di cui al comma 1 avviene previo parere delle commissioni parlamentari competenti».

2.0.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Mobilità lunga)

1. Ai fini della collocazione in mobilità entro il 31 dicembre 2003 ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, le disposizioni di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, si applicano, avuto anche riguardo ai processi di ristrutturazione, riorganizzazione, crisi o modifica degli assetti societari e aziendali derivanti da un andamento involutivo del settore di appartenenza, nel limite di 3000 unità a favore di imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame in sede di Presidenza del Consiglio dei ministri o di Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel corso dell'anno 2002 e fino al 31 marzo 2003. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria. Ai lavoratori ammessi alla mobilità in base alla presente norma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonché le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, lettere *a)* e *b)*, e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le imprese o gruppi di imprese che intendono avvalersi della presente disposizione devono presentare domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno 2003».

Art. 3.**3.33**BATTAFARANO, TREU, RIPAMONTI, PILONI, MONTAGNINO, DATO, VIVIANI,
GRUOSSO, DI SIENA

Sopprimere l'articolo.

3.2

SODANO Tommaso, MALABARBA, PILONI

Sopprimere l'articolo 3.

3.5RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN, VIVIANI*Sopprimere l'articolo.*

3.1/14

BATTAFARANO, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI

All'emendamento 3.1, sopprimere l'articolo 3.

3.34/3

BRUTTI Paolo

*All'emendamento 3.34, al comma 1, lettera b): sopprimere da: «Nelle imprese di meno di 5» fino a: «euro 350.000,00.**La lettera c) è sostituita da: c) al comma 2), il secondo periodo è soppresso.**La lettera d) è sostituita da: d) il comma 3), è soppresso.**La lettera e) è sostituita da: e) al comma 5), e al comma 10) e al comma 10) la parola "quarto" è sostituita con la parola "ottavo"».*

3.34/2DI SIENA, LONGHI, FLAMMIA, PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni, SALVI, BRUTTI
Paolo, ROTONDO, BONAVITA, VILLONE, BOCO, SCALERA*All'emendamento 3.34, al comma 1, lettera b), al capoverso sostituire le parole: «Nelle imprese da uno a 5 dipendenti» sostituire con le seguenti: «Nelle imprese da uno a 8 dipendenti».*

3.34/1

DI SIENA, PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni, SALVI, BRUTTI Paolo, LONGHI, FLAMMIA, ROTONDO, VILLONE, BONAVITA, BOCO, SCALERA

All'emendamento 3.34, al comma 1, sostituire le parole: «alle imprese agricole» con le seguenti: «alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti» e sostituire le parole: «, reparto autonomo impresa agricola» con le seguenti: «, reparto autonomo o impresa agricola che occupano più di 8 dipendenti».

3.34

DI SIENA, PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni, SALVI, BRUTTI Paolo, LONGHI, FLAMMIA, ROTONDO, VILLONE, BONAVITA, BOCO, SCALERA

Sostituire l'articolo 3 con i seguenti:

«Art. 3-bis. - (Modifiche all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e all'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604) - 1. All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) al primo periodo, le parole da: "occupa alle sue dipendenze" fino a: "imprenditore agricolo" sono soppresse;

2) al secondo periodo, le parole da: "Tali disposizioni" a: "sessanta prestatori di lavoro" sono soppresse;

b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

"Il giudice, con la sentenza o l'ordinanza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, contestualmente all'obbligo di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, determina la somma dovuta dal datore di lavoro per l'eventuale ritardo nell'esecuzione del provvedimento, entro il limite massimo di quattro retribuzioni globali di fatto giornaliere ed il limite minimo di due retribuzioni globali di fatto giornaliere per ogni giorno di ritardo, tenuto conto delle dimensioni dell'organizzazione produttiva.

Il lavoratore può chiedere, con ricorso al giudice che ha ordinato la reintegrazione, la liquidazione della somma dovuta. L'onere della prova dell'effettiva reintegrazione grava sul datore di lavoro. Il giudice provvede nelle forme di cui al primo comma dell'articolo 669-*sexies* del codice di procedura civile e decide con ordinanza con la quale liquida le spese del procedimento; il provvedimento è immediatamente esecutivo e contro lo stesso è ammesso reclamo a norma dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile".

Nelle imprese da uno a 5 dipendenti il datore di lavoro può rivolgere istanza al giudice che ha emesso la sentenza di annullamento del licenziamento, perchè sostituisca l'ordine di reintegro con il risarcimento attualizzato del danno futuro discendente per il lavoratore dalla perdita del posto di lavoro.

Il datore di lavoro che presenta questa istanza rinuncia ad impugnare la sentenza che ha annullato il licenziamento.

Nello stabilire l'entità del risarcimento per equivalente il giudice dovrà apprezzare le possibilità obiettive e soggettive per il lavoratore di trovare altra occupazione.

In ogni caso il risarcimento per equivalente non potrà essere inferiore alle 15 mensilità, ma non potrà superare le 24 mensilità ove l'impresa abbia un fatturato inferiore ad euro 350.000,00;

c) al secondo comma, il primo periodo, è sostituito dai seguenti: "Il computo del numero dei cinque prestatori di lavoro di cui al primo comma tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, oltre ai lavoratori assunti con i seguenti contratti: a termine, di lavoro interinale, di apprendistato e di collaborazione coordinata e continuativa. Tale computo avviene in base alla quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore";

d) al terzo comma, la parola: "secondo" è sostituita dalla seguente: "settimo"»;

e) al quinto e al decimo comma, la parola: "quarto" è sostituita dalla seguente: "nono".

2. All'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono apportate le segue modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "2,5 ed un massimo di 6" sono sostituite dalle seguenti: "10 ed un massimo di 12";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 12 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 15 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di cinque prestatori di lavoro"».

«Art. 3-ter. - (*Estensione dei diritti sindacali*) – 1. All'articolo 35, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le parole da: "o reparto" fino a: "alle imprese agricole" sono sostituite dalle seguenti: «, reparto autonomo o impresa agricola».

2. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano altresì ai lavoratori assunti con i contratti di cui al secondo comma, secondo periodo, dell'articolo 18 della citata legge n. 300

del 1970, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge».

3.3/1

SODANO Tommaso, MALABARBA

All'emendamento 3.3, dopo il comma 4, aggiungere:

«4-bis. L'articolo 35, della legge 20 maggio 1970, n. 300, è soppresso».

3.3

SODANO Tommaso, MALABARBA, MONTAGNINO

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

«Art. 3.

1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono sostituiti dal seguente: "Ferre restando l'espe-ribilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenzia-mento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenzia-mento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne di-chiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, im-prenditore e non imprenditore, di reintegrare il lavoratore nel posto di la-voro".

2. Il comma 1, dell'articolo 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è soppresso.

3. Il comma 8, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'articolo 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, è soppresso.

4. Al comma 1, dell'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, sopprimere il secondo periodo.

3.1/43

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento del Governo 3.1, sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, al primo periodo, le parole da: "più di quindici" fino a: "imprenditore agricolo" sono sostituite dalle seguenti: "più di cinque prestatori di lavoro";

b) al primo comma, secondo periodo, le parole da: "quindici dipendenti" a: "occupano più di" sono soppresse;

c) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«Il giudice con la sentenza o l'ordinanza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, contestualmente all'obbligo di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, determina la somma dovuta dal datore di lavoro per l'eventuale ritardo nell'esecuzione del provvedimento, entro il limite massimo di quattro retribuzioni globali di fatto giornaliera ed il limite minimo di due retribuzioni globali di fatto giornaliera per ogni giorno di ritardo, tenuto conto delle dimensioni dell'organizzazione produttiva.

Il lavoratore può chiedere, con ricorso al giudice che ha ordinato la reintegrazione, la liquidazione della somma dovuta. L'onere della prova dell'effettiva reintegrazione grava sul datore di lavoro. Il giudice provvede nelle forme di cui al primo comma dell'articolo 669-*sexies* del codice di procedura civile e decide con ordinanza con la quale liquida le spese del procedimento; il provvedimento è immediatamente esecutivo e contro lo stesso è ammesso reclamo a norma dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile";

d) al secondo comma, primo periodo, dopo la parola: "parziale", le parole: ", per la" sono sostituite dalle seguenti: ". Si computano altresì i lavoratori assunti con i seguenti contratti: a termine, di lavoro interinale, di apprendistato e di collaborazione coordinata e continuativa. Tale computo avviene in base alla".

2. All'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "2,5 ed un massimo di 6" sono sostituite dalle seguenti: "10 ed un massimo di 12";

b) al secondo periodo, le parole da: "10 mensilità", a: "fino a 14" sono sostituite dalle seguenti: "12 mensilità per prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 15" e le parole: "quindici presta-

tori di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "cinque prestatori di lavoro"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 3 con la seguente:

«(Modifiche all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e all'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604)».

3.1/54

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento del Governo 3.1, sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono sostituiti con il seguente: "Fermo restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro".

2. Il comma 1, dell'articolo 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è soppresso.

3. L'articolo 8, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'articolo 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, è soppresso.

4. Al comma 1, dell'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, sopprimere il secondo periodo».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«(Misure a sostegno dell'occupazione regolare e della tutela dei lavoratori)».

3.1/55

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento del Governo 3.1, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, così come modificato dall'articolo 1, primo comma, della legge 11 maggio 1990, n. 108, è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - (*Reintegrazione nel posto di lavoro*) – 1. Fermo restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.

2. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità in misura corrispondente alla retribuzione globale di fatto dovuta dal giorno del licenziamento fino quello della sentenza, e comunque non inferiore a cinque mensilità, nonché al versamento dei corrispondenti contributi previdenziali e assistenziali. In caso di mancata effettiva reintegra il lavoratore ha comunque diritto, in forza del rapporto di lavoro, alla corresponsione delle retribuzioni dovutegli per le prestazioni lavorative non richieste o non accettate dal datore di lavoro, salvo il risarcimento di eventuali danni anche non patrimoniali derivanti dalla mancata reintegra.

3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno per il periodo temporale trascorso tra il licenziamento e la sentenza di reintegra, al prestatore di lavoro è data facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegra nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto. La facoltà suddetta può essere esercitata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro a riprendere servizio o, in mancanza dell'invito, entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza. Il rapporto di lavoro di estingue ove il lavoratore non riprenda servizio entro i trenta giorni successivi al ricevimento dell'eventuale invito del datore di lavoro.

4. La sentenza pronunciata in giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.

5. Nell'ipotesi di licenziamento del lavoratore di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui aderisce o conferisce mandato il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito può disporre con Ordinanza, quando ritenga irrilevante o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

6. L'Ordinanza di cui al comma 5 può essere impugnata con ricorso immediato al giudice che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.

7. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

8. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma sull'ordinanza di cui al quarto comma è tenuto anche per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore dei fondi di adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.

9. Sono abrogati l'articolo 2, comma 1, della legge 20 maggio 1990, n. 108, l'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e l'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108».

3.1/53

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento del Governo 3.1, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'articolo 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - 1. Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro tre giorni o, in mancanza, a risarcirgli il danno futuro derivante dalla perdita del posto di lavoro, come determinato dal giudice nella medesima sentenza.

2. Ai fini della liquidazione del danno futuro, si ha comunque riguardo all'età, al sesso, alla qualifica professionale, al livello di scolarità, alle condizioni del mercato del lavoro locale, e ad ogni altra circostanza incidente sulle probabilità e sui tempi di reperimento di una nuova equivalente occupazione, nonché alle conseguenze dell'interruzione del reddito lavorativo in relazione alle condizioni personali e familiari del lavoratore.

3. Il risarcimento non può, comunque, essere inferiore, nel minimo, all'importo di cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

4. Il risarcimento non può, altresì, superare un importo pari alle quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto quando si tratti di datore di lavoro non imprenditore, o di imprenditore che compri di avere realizzato, nell'ultimo esercizio annuale, un fatturato non superiore a 250.000 euro"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«(Modifica dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, in materia di tutela contro i licenziamenti ingiustificati nelle piccole imprese)».

3.1/5

SODANO TOMMASO, MALABARBA

All'emendamento 3.1, sostituire l'alinea con la seguente

«1. Ai fini di sostegno della occupazione regolare il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi sulla base di accordi tra le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali che ricevono mandato dai lavoratori tramite consultazione democratica entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:».

3.6

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «di sostegno e», con la seguente: «della».

3.1/58

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 3.1, al comma 1, dopo le parole: «Ai fini di sostegno», aggiungere le seguenti: «e incentivazione».

3.8

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «della occupazione regolare e».

3.1/56

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 3.1, al comma 1, sostituire le parole da: «e della crescita dimensionale delle imprese,» fino a: «principi e criteri direttivi:» con le seguenti: «e per tutelare i lavoratori contro i licenziamenti ingiustificati, al primo periodo del primo comma dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300», sono soppresse le parole: «che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo.» Sono altresì abrogati l'intero secondo periodo del primo comma, nonché i commi secondo e terzo del medesimo articolo 18». Inoltre, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Sono inoltre abrogati l'articolo 2, comma 1, e l'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e l'articolo 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604.

1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, il disposto dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non trova applicazione nei rapporti disciplinati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339, e nei confronti dei lavoratori ultrasessantacinquenni che abbiano maturato almeno 40 anni di anzianità pensionistica».

1-quater. Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 luglio 1996, n. 604 e dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 13 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla presente legge. Tali disposizioni si applicano anche ai dirigenti».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), d) ed e), indi sostituire la rubrica con la seguente: «(Misure a sostegno dell'occupazione regolare e a tutela dei lavoratori)».

3.1/57

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 3.1, al comma 1, sopprimere le parole: «e della crescita dimensionale delle imprese».

3.1/59

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 3.1, al comma 1, sostituire le parole: «e della crescita dimensionale delle imprese» con le seguenti: «e delle assunzioni a tempo indeterminato».

3.1/60

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 3.1, al comma 1, dopo le parole: «crescita dimensionale delle imprese» aggiungere la seguente: «minori».

3.1/6

SODANO Tommaso, MALABARBA

All'emendamento 3.1, al comma 1, alinea, dopo le parole: «delegato ad emanare» aggiungere le seguenti: «sulla base di accordi tra le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali che ricevano mandato dai lavoratori tramite consultazione democratica, entro un anno».

3.10

RIPAMONTI, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «è delegato ad emanare» aggiungere le seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

3.11

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro il termine di un anno» con le
seguenti: «entro il termine di sei mesi».*

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2003

140^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE REFERENTE*

(58) EUFEMI ed altri. – *Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica*

(112) TOMASSINI. – *Norme in materia di procreazione assistita*

(197) ASCIUTTI. – *Tutela degli embrioni*

(282) PEDRIZZI ed altri. – *Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita*

(501) CALVI ed altri. – *Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*

(961) RONCONI. – *Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita*

(1264) ALBERTI CASELLATI ed altri. – *Norme in tema di procreazione assistita*

(1313) TREDESE ed altri. – *Norme in materia di procreazione assistita*

(1514) Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro

(1521) Vittoria FRANCO ed altri. – *Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita*

(1715) D'AMICO ed altri. – *Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita*

(1837) TONINI ed altri. – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(2004) GABURRO ed altri. – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente TOMASSINI, preso atto dell'assenza del rappresentante del Governo, rinvia il seguito della discussione dei provvedimenti in titolo alla seduta già convocata per oggi pomeriggio, alle ore 15.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,45.

141^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Intervengono brevemente i senatori MASCIONI, SALZANO, DEL PENNINO e LONGHI per proporre una diversa scansione delle sedute già convocate per le ore 20,30 di oggi e per le ore 8,30 di domani, giovedì 19 giugno.

Il presidente TOMASSINI, tenuto conto anche degli impegni del rappresentante del Governo, si riserva una decisione in proposito in relazione all'andamento dei lavori della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2318) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 103, recante disposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS), approvato dalla Camera dei deputati*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Su proposta del presidente TOMASSINI, la Commissione conviene di fissare per le ore 12 di domani, giovedì 19 giugno, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

- (58) *EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica*
- (112) *TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita*
- (197) *ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni*
- (282) *PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell’embrione e la dignità della procreazione assistita*
- (501) *CALVI ed altri. – Modifiche all’articolo 235 e all’articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*
- (961) *RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita*
- (1264) *ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita*
- (1313) *TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita*
- (1514) *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro
- (1521) *Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita*
- (1715) *D’AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita*
- (1837) *TONINI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*
- (2004) *GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta di ieri con il seguito della trattazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1514.

Sull’emendamento 14.8 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore DEL PENNINO, il quale ritiene che la formulazione dell’emendamento possa migliorare il testo in esame sia dal punto di vista della tecnica legislativa sia dal punto di vista dei contenuti, sostituendo, con una formula semplice e sintetica le previsioni complesse e contraddittorie dell’articolo 14. L’emendamento proposto ha il pregio di introdurre due elementi essenziali. Il primo consiste nella previsione del necessario consenso della coppia alla crioconservazione dei gameti e degli embrioni. Il secondo è rappresentato dal richiamo alle linee guida di cui all’articolo 7. Tale richiamo è destinato a lasciare un’ampia discrezionalità al Ministro della salute, il quale, avvalendosi di pareri autorevoli quali quelli dell’Istituto superiore di sanità e del Consiglio superiore di sanità, può giocare un ruolo rilevante nella fase applicativa della legge, stabilendo limiti all’utilizzazione della crioconservazione secondo criteri presumibilmente accettabili per coloro che sono favorevoli al testo pervenuto dalla Camera. Tale previsione consentirà di adattare l’applicazione della legge sulla base dell’esperienza concreta. L’approvazione dell’emendamento costituirebbe,

dunque, nella sostanza un atto di fiducia nei confronti del Ministro della salute.

La senatrice BOLDI dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 14.8.

Sull'emendamento 14.8 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore LONGHI, esprimendo il proprio apprezzamento nei confronti dello spirito libero da ogni costrizione di schieramento mostrato dal senatore Del Pennino. Domanda inoltre al senatore Carrara di illustrare le ragioni per cui questi ha firmato l'emendamento 14.8, nonché di esprimere le proprie intenzioni di voto. Ricordando il caso di Luca Concioni – già audito dalla Commissione – esprime l'auspicio che per ragioni umanitarie il legislatore possa permettere che con il consenso delle coppie interessate, gli embrioni in soprannumero possano essere utilizzati per fini di ricerca, pur nel rispetto di chi ritiene l'embrione dotato di piena dignità umana.

Sull'emendamento 14.8 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore CARELLA, rilevando come il Parlamento abbia il dovere di trovare un giusto punto di equilibrio tra due diverse esigenze: quella di stabilire limiti all'applicazione delle conoscenze scientifiche e quella di soddisfare le aspettative dei cittadini. E' da apprezzare lo spirito liberale cui è informato l'emendamento proposto dal senatore Del Pennino, il quale pone in evidenza l'importanza del consenso dell'utente nei confronti della medicina, attribuendo quindi pari dignità alle figure del destinatario delle tecniche mediche e del professionista chiamato ad applicarle.

Sull'emendamento 14.8 interviene il senatore MASCIONI, preannunciando la propria astensione. L'emendamento in esame è tuttavia una buona semplificazione di un pessimo articolo, le cui incongruenze sono già state rilevate dagli esperti del settore, e contiene gli elementi necessari ad allineare l'Italia ai Paesi europei più avanzati.

Il senatore TONINI dichiara di apporre la propria firma all'emendamento 14.8.

Sull'emendamento 14.9 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore DEL PENNINO, mettendo in evidenza la necessità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 14, giudicandolo un esempio di formulazione gesuitica e di schizofrenia legislativa. Vietare la soppressione di embrioni facendo salvo quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194, da infatti luogo a una discriminazione tra embrioni non ancora impiantati ed embrioni già ospitati nell'utero materno. Per coerenza logica sarebbe stato piuttosto meglio non richiamare affatto la legge n. 194, dando così la possibilità di aprire un serio dibattito sulla stessa.

Il senatore CARELLA interviene rilevando come bene abbia fatto il senatore Del Pennino a notare la contraddittorietà del comma 1. Osserva quindi che i settori interessati alla abrogazione della legge sull'interruzione volontaria di gravidanza avrebbero dovuto dichiarare apertamente le proprie intenzioni. Prospetta infine l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame dei provvedimenti sulla procreazione medicalmente assistita e iniziare la discussione generale sul decreto legge relativo alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS).

Il presidente TOMASSINI pone ai voti la proposta del senatore Carella, la quale risulta non approvata.

Sull'emendamento 14.10 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore TONINI, osservando che il comma 1 dell'articolo 14 è frutto di una mediazione tra visioni del mondo diverse attuata in maniera sbagliata. Ci si è cioè solamente limitati a giustapporre elementi antitetici anziché tentare di realizzare una convergenza verso un'etica civile ampiamente condivisa. Il comma 1 dell'articolo 14, infatti, con il divieto di praticare la soppressione e la crioconservazione di embrioni, sancisce l'inviolabilità dell'embrione, salvo poi riaffermare la validità della legge 22 maggio 1978, n. 194: in tal modo, si ha l'effetto paradossale di garantire maggiormente il gamete fecondato in provetta rispetto al feto ospitato nell'utero materno. Ciò avrebbe l'ulteriore prevedibile conseguenza di incentivare il ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza. Piuttosto sarebbe auspicabile ricercare un altro tipo di mediazione, da raggiungere attraverso una convergenza di principi differenti, riconoscendo la dignità umana dell'embrione e ponendola alla base delle linee guida la cui redazione è affidata al Ministro della salute ai sensi dell'articolo 7.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 14.8, 14.9, 14.10 e 14.11, di contenuto identico, non sono approvati.

Sull'emendamento 14.12 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore DEL PENNINO, che ritiene opportuno mantenere il solo comma 5 dell'articolo 14, il quale, integrato dalle linee guida predisposte dal Ministro della salute, si presta ad una proficua applicazione, mentre l'insieme dei commi contenuti nell'articolo 14 renderebbe il disegno di legge di fatto inapplicabile. La finalità della presentazione di tale emendamento non è ostruzionistica, il suo scopo è piuttosto quello di correggere per quanto possibile un'impostazione oggettivamente inaccettabile, proibizionista, punitiva e non traducibile in pratica.

Il senatore CARELLA interviene dichiarando di apporre la propria firma all'emendamento 14.12, ritenendo che questo risolva le contraddizioni presenti nel complesso dei commi dell'articolo 14, oltre a porre opportunamente in rilievo l'importanza del consenso dell'utente nei confronti dell'atto medico. L'approvazione dell'emendamento in esame renderebbe

necessaria una correzione formale del testo, consistente nella soppressione dell'articolo 14 e nella trasformazione del suo comma 5 in comma aggiuntivo all'articolo 6.

Sull'emendamento 14.12 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore TONINI, notando come l'articolo 14 sia un'insieme di norme illogiche e incomprensibili. Il comma 2, fissando a tre il numero massimo di embrioni producibili rischia di indurre a una cattiva pratica medica, dato che il numero previsto può rivelarsi nella pratica insufficiente o eccessivo. Il comma 3 è stato ritenuto dalla 2^a Commissione, con una interpretazione estensiva contenuta nel parere da essa fornito, una sorta di via d'uscita ai limiti posti dall'articolo 6: considerare la rinuncia della donna ad iniziare una gravidanza alla stregua di una delle cause di forza maggiore previste nel comma 3, con la conseguente possibilità di ricorrere alla crioconservazione dell'embrione eventualmente già prodotto sarebbe l'unico modo di evitare la pratica inaccettabile e incostituzionale dell'impianto coatto. Tale interpretazione in merito alla crioconservazione costituisce una negazione della disposizione contenuta nel comma 1. Il comma 4, infine, contiene in sé una rilevante contraddizione: il richiamo alla legge 22 maggio 1978, n. 194 rappresenta infatti una smentita del principio generale così nettamente affermato nella parte iniziale.

Posto ai voti, l'emendamento 14.12 non è approvato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il presidente TOMASSINI avverte che la seduta già convocata per stasera, alle ore 20,30, non avrà più luogo.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente Tomassini comunica, altresì, che la seduta, già convocata per domani, giovedì 19 giugno alle ore 8,30, è anticipata alle ore 8, con l'inizio della discussione generale sul decreto-legge recante disposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria acuta severa.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1514**Art. 14.****14.8**

DEL PENNINO, CONTESTABILE, CRINÒ, CARRARA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. – 1. La crioconservazione dei gameti e degli embrioni è consentita previo consenso della coppia e secondo le modalità stabilite dalle linee guida di cui all'articolo 7».

14.9

DEL PENNINO, CONTESTABILE, CRINÒ, CARRARA

Sopprimere il comma 1.

14.10

TONINI, MASCIONI

Sopprimere il comma 1.

14.11FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO,
PILONI, ROTONDO*Sopprimere il comma 1.*

14.12

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2003

229^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Nucara.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(1178) GIOVANELLI ed altri. – *Disposizioni in tema di particolari tipologie di rifiuti pericolosi*

(1198) SPECCHIA ed altri. – *Disposizioni in tema di particolari tipologie di rifiuti pericolosi*

(1552) TURRONI. – *Disposizioni in tema di particolari tipologie di rifiuti pericolosi*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 giugno scorso.

Non essendovi senatori iscritti in discussione generale, il presidente NOVI propone che le audizioni – di cui si è fatto cenno nella seduta precedente – si svolgono in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi giovedì 3 luglio alle ore 8,30; saranno ascoltati il Consorzio obbligatorio degli oli usati, il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, la regione Lombardia, Legambiente, nonché la Confcommercio. Inoltre, il termine per la presentazione degli emendamenti – riferiti al disegno di legge n. 1198, assunto quale testo base – è fissato per giovedì 3 luglio, entro le ore 16.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene sulle proposte formulate dal presidente Novi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,50.

230^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
NOVI*

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'ANCI il dottor Alberto Naticchioni, sindaco di Norcia, il dottor Bruno Ceccherini, assessore all'ambiente del comune di Grosseto, nonché la dottoressa Antonella Galdi, funzionario; per la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome il dottor Paolo Alessandrini, responsabile rapporti con il Parlamento, il dottor Guido Tampieri, assessore all'ambiente e allo sviluppo sostenibile della Regione Emilia Romagna, il dottor Enzo Valbonesi, responsabile del servizio parchi della regione Emilia Romagna, la signora Maria Teresa Tramonti, dell'ufficio di Roma, il dottor Ugo Cavallera, assessore all'ambiente e all'agricoltura della regione Piemonte, il dottor Edoardo Fornaciari, responsabile dell'area tutela e valorizzazione delle risorse ambientali della regione Toscana, il dottor Michele Bove, dirigente dell'ufficio di Roma e il dottor Michele Saccomanno, assessore all'ambiente della regione Puglia; per l'UPI il dottor Forte Clò, vicepresidente vicario, il dottor Piero Antonelli, direttore generale, la dottoressa Luisa Gottardi, funzionario e la dottoressa Barbara Pierluigi, capo ufficio di Roma.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge quadro sulle aree protette: audizioni di rappresentanti delle associazioni ANCI, Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, e UPI

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta di ieri.

Il dottor CLÒ, in rappresentanza dell'Unione delle province d'Italia (UPI), dopo aver ringraziato la Commissione, sottolinea l'importanza della legge quadro in materia di aree protette che ha contribuito allo sviluppo del sistema dei parchi. Sulla base di tale assunto, ogni tentativo di modificare la legge richiamata deve presupporre che l'obiettivo principale perseguito dalla rete dei parchi resta quello della tutela e della conservazione della biodiversità. Tuttavia, porre l'accento su questa finalità non significa accettare vincoli per le attività umane presenti nei diversi territori; ciò che si deve invece sottolineare è il diverso concetto di limite o soglia all'interno del quale è raggiungibile l'obiettivo di una integrazione delle esigenze di tutela della natura con quelle di valorizzazione della presenza umana e delle sue attività. Dunque, occorre prospettare politiche che concepiscono le aree protette come un'occasione di sviluppo e di investimento, nell'ottica di valorizzare le risorse paesaggistiche di cui è ricco il Paese.

Per quanto concerne poi alcune questioni particolari, l'idea di immaginare il sistema delle aree protette come un fattore di sviluppo non dovrebbe essere inceppata da meccanismi che puntino eccessivamente all'autofinanziamento, mentre bisognerebbe rafforzare il coinvolgimento con le popolazioni residenti anche mediante forme di sostegno alle attività delle imprese agricole. Tuttavia, proprio a tale riguardo, l'accento posto sul concetto di vincolo ha talvolta determinato una reazione negativa da parte delle popolazioni residenti nel territorio; per superare questa contraddizione occorre dunque concepire il parco anche come opera pubblica di straordinario interesse sia per le generazioni attuali che per quelle future. Infine, appare indispensabile rafforzare anche gli strumenti costituiti dagli accordi e dai contratti di collaborazione oltre che la pianificazione territoriale, rientrando nella competenza delle province. In tal senso, si reputa positivamente l'esperienza legata al progetto dell'Appennino parco d'Europa (APE).

Il dottor NATICCHIONI, in rappresentanza dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), ricorda che la legge n. 394 del 1991 ha rappresentato una scommessa, ma anche una inversione di tendenza rispetto ai temi legati allo sviluppo del territorio. Tutto ciò ovviamente non esclude che tale legge quadro possa subire ulteriori modifiche, oltre a

quelle già introdotte con la legge n. 426 del 1998, magari nella direzione di un maggior coinvolgimento del sistema delle autonomie locali. Più in generale, si deve confermare l'impostazione secondo la quale i parchi non sono più concepiti come un sistema di vincoli, bensì come un valore aggiunto per la crescita economica dei territori interessati. Peraltro, su una serie di questioni bisognerebbe operare un approfondimento, a partire dalla garanzia per gli enti parco di un flusso finanziario adeguato, nonché dal superamento delle giacenze di cassa. Inoltre, gli articoli 7 e 14 della stessa legge n. 394 del 1991 necessitano di attuazione, mentre si dovrebbe rivedere la composizione dei consigli direttivi, prevedendo la partecipazione di rappresentanti dei comuni oltre che del settore agricolo. Si rende altresì necessario provvedere al più presto alla nomina delle figure di vertice degli enti parco anche per superare alcune incomprensioni con le comunità dei parchi. Le stesse procedure di autorizzazione dovrebbero poi essere semplificate ed accelerate.

Un ulteriore aspetto da rivedere attiene alle norme sul funzionamento degli enti parco che ancora fanno richiamo alle leggi che si riferiscono al settore parastatale. Infine, si sottolinea l'importanza della collaborazione con le associazioni ambientaliste e quelle di categoria che hanno permesso l'avvio di iniziative come quella riguardante l'APE.

Il senatore SPECCHIA, ringraziando i soggetti intervenuti anche per le valutazioni espresse, ricorda che la Commissione ha ritenuto di svolgere un'indagine conoscitiva in materia di aree protette al fine di verificare le condizioni degli enti parco, ma anche di comprendere se e in che misura è necessario modificare la legislazione in materia. A suo avviso, l'ossatura della legge n. 394 del 1991 deve essere confermata e non è un caso che nel tanto criticato disegno di legge che delega il Governo all'emanazione di testi unici in materia ambientale – attualmente all'esame presso la Camera dei deputati – sia stato recepito un emendamento che confermava i principi della legge richiamata, fugando così tutte le preoccupazioni e gli equivoci che si sono creati negli ultimi tempi. Infatti, bisognerebbe comprendere la necessità che i parchi non siano intesi più soltanto come strumenti per la salvaguardia del territorio, ma anche come motori di sviluppo socio-economico.

Fatte queste considerazioni, sarebbe interessante apprendere dai rappresentanti degli enti locali se la legge quadro in materia di aree protette debba subire delle modifiche; sarebbe altresì auspicabile una valutazione sul tema dell'autofinanziamento le cui prime mosse si ebbero con i precedenti governi di centro-sinistra; tale meccanismo risulta essere valido anche se bisognerebbe superare i timori che il finanziamento ordinario da parte dello Stato possa essere integralmente sostituito da forme di autofinanziamento. Infine, sollecita un chiarimento da parte dei soggetti auditi anche per quanto attiene al problema della caccia all'interno dei parchi rispetto al quale sembra condivisibile la linea espressa da un presidente di un parco nazionale che sostiene che la caccia possa essere esercitata solo da parte dei residenti e solo in alcune aree dei parchi.

Il senatore IOVENE, associandosi ai ringraziamenti rivolti ai soggetti auditi, ritiene utile soffermarsi su alcune questioni, a partire dalla preoccupante riduzione del livello degli investimenti nelle aree protette che non può essere totalmente coperta attraverso il ricorso al sistema dell'autofinanziamento: infatti, esso non può risultare sostitutivo del finanziamento statale. Più in generale, sarebbe interessante che i soggetti auditi esprimessero le loro valutazioni sulla capacità di spesa degli enti parco. Inoltre, ulteriori osservazioni potrebbero essere rese anche sul tema delle politiche di sistema previste dall'articolo 1-*bis* della legge n. 394 del 1991 perché, a parte il progetto APE prima ricordato, non risultano attualmente in corso iniziative per l'arco alpino, le isole e le riserve marine. Infine, chiede ai rappresentanti dell'ANCI quale sia il loro rapporto con l'istituenda associazione dei comuni dei parchi.

Il dottor CLÒ, fa presente che la conservazione degli *habitat* naturali rappresenta di per sé l'investimento più lungimirante che si possa immaginare con riferimento alle aree protette. In merito all'autofinanziamento, si ritiene che tale meccanismo sia accettabile, ma che debba concretizzarsi non solo attraverso l'impiego dell'immagine del parco per promuovere o vendere prodotti, ma anche tramite un sostegno alle popolazioni che, in primo luogo potrebbero garantire la tutela del territorio. La stessa fruizione delle aree protette, peraltro, non può essere considerata infinita dal momento che in alcune zone dovrebbe restare escluso l'accesso proprio per goderne i maggiori benefici. In relazione alle problematiche legate alla caccia è dell'avviso che essa non deve consentirsi all'interno dei parchi, mentre non trova negativo che sia esercitata un'attività di prelievo funzionale al mantenimento di quegli equilibri non più presenti in natura.

Per quanto riguarda il maggior coinvolgimento da parte delle comunità locali, appare prioritario trovare una sede, magari in seno alla Conferenza unificata Stato-Regioni, nella quale sia possibile per i parchi avere voce in capitolo su tutto ciò che li riguarda. Infine, nell'ambito delle politiche di sistema è auspicabile che progetti come quello dell'APE siano imitati.

Il dottor NATICCHIONI rileva che uno degli obiettivi è quello di avvicinare le aree protette ai territori, favorendo il coinvolgimento dei comuni e delle varie associazioni. Ulteriori aspetti da approfondire concernono le competenze dei direttori dei parchi rispetto a quelle del consiglio direttivo, oltre il ricorso all'autofinanziamento. In relazione al problema della caccia si è avuta una proficua collaborazione con Federaccia come dimostrano alcune misure concrete, quale il prelievo selettivo per l'abbattimento dei cinghiali. Ribadisce, infine, la necessità di una rapida attuazione di quanto disposto dagli articoli 7 e 14 della legge n. 394 del 1991, poiché le risorse aggiuntive previste non si sono mai rese disponibili, mentre la nascita di un'associazione dei comuni dei parchi si pone l'obiettivo di ottimizzare le esperienze maturate dai comuni.

Il dottor CAVALLERA, in rappresentanza della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dopo aver ricordato che la legge n. 394 del 1991 ha fatto tesoro delle esperienze avutesi in varie regioni, fa presente che nella seconda conferenza nazionale sulle aree protette, tenutasi a Torino lo scorso anno, si evidenziò che l'iniziale conflitto tra parchi e comunità locali sembra essere superato anche perché l'idea di parco, nell'ottica dello sviluppo sostenibile, è sempre più intesa in termini di stimolo socio-economico. Certamente, però, restano alcuni problemi sul tappeto, ad iniziare da una maggiore integrazione della rete europea dei parchi. Inoltre, bisognerebbe far decollare definitivamente i parchi regionali sui quali da parte di molte regioni sono state impegnate cospicue risorse. Infine, oltre alle norme relative al settore delle aree protette, bisognerebbe prestare attenzione anche alle norme procedurali ed al necessario adeguamento alle previsioni introdotte dalla riforma del titolo V della Costituzione.

Il dottor TAMPIERI, in rappresentanza della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ritiene che si debba partire dal presupposto che le aree protette sono entrate nella stagione matura della loro vita nella quale emerge il problema della loro naturale evoluzione; se oggi esiste un patrimonio tutelato oltre che invidiato si deve anche ai risultati prodotti dalla legislazione vigente che ha favorito la protezione del territorio e soprattutto la crescita di una maggiore sensibilità sia da parte delle istituzioni che da parte dell'opinione pubblica. Pertanto, i problemi che si pongono sono quelli di seconda generazione, perché in tanto si può porre l'accento sulla valorizzazione in quanto si sono raggiunti dei risultati sotto il profilo della tutela e della salvaguardia.

Le eventuali modifiche che possono essere introdotte nella normativa vigente dovrebbero muoversi nel segno di una maggiore partecipazione delle comunità locali poiché la partecipazione non può prescindere dalla rappresentanza senza che con ciò venga leso il principio di sussidiarietà. Tuttavia, suscita preoccupazione il fatto che negli ultimi anni si è assistito ad una costante riduzione del livello dei finanziamenti destinati alle aree protette, situazione resa ancor più grave dalla mancata attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo n. 112 del 1998 che aveva previsto il trasferimento delle competenze amministrative alle regioni. Inoltre, si avverte la necessità di predisporre un apposito tavolo tecnico per affrontare i problemi di ordine pratico.

Il senatore SPECCHIA ritiene utile che i soggetti auditi esprimano qualche valutazione sulla situazione attuale in cui versano i parchi nazionali e regionali, prendendo spunto anche da quanto contenuto nei rapporti elaborati dal WWF negli ultimi anni, con riguardo al sistema dei parchi nazionali e dei parchi regionali. In particolare, da questi documenti non emerge un quadro confortante, poiché, per esempio, si segnalano alcuni ritardi da parte delle regioni. Del resto, nel corso delle audizioni e dei sopralluoghi svolti dalla Commissione sta emergendo come non siano sem-

pre facili i rapporti tra i parchi e le regioni, nel senso che è venuto a mancare quello spirito di collaborazione che ci si sarebbe atteso. Sarebbe quindi importante ascoltare le riflessioni dei soggetti auditi in merito agli argomenti richiamati, oltre che una loro opinione sulla necessità di modificare o aggiornare la legge quadro in materia di aree protette.

Il senatore GIOVANELLI, ringraziando i soggetti auditi, ritiene che uno dei compiti dell'indagine conoscitiva in titolo sia quello di verificare anche l'evoluzione della normativa in materia di aree protette, nell'ambito della quale, ai principi certi previsti dalla legge n. 394 del 1991, si intende ora affiancare i principi del tutto generici contenuti nel disegno di legge di delega ambientale, A.C. 1798. Oltre a queste considerazioni preliminari, sollecita una riflessione dei soggetti auditi soprattutto in merito ai punti della legge n. 394 del 1991 ancora inattuati: si pensi, ad esempio, ai già ricordati articoli 7 e 14, ma anche al principio di leale collaborazione tra le istituzioni che non sembra essere salvaguardato visto il frequente ricorso al commissariamento da parte dell'attuale Ministro dell'ambiente. Inoltre, si rende necessario un maggiore equilibrio tra i vari organi del parco, nonché una definizione dei regolamenti degli Enti parco in modo che vengano valorizzate le diversità presenti nelle realtà territoriali. Infine, sollecita una valutazione dei soggetti auditi anche in merito ai temi dell'autofinanziamento e delle politiche di sistema.

Il senatore ROLLANDIN richiede alcuni chiarimenti in merito alle misure che si dovrebbero adottare perché i parchi nazionali siano più vicini alle esigenze delle popolazioni locali, mentre sul tema della vigilanza sarebbe utile una valutazione sulla esperienza delle guardie dei parchi che, ad esempio, si è avuta nel parco nazionale del Gran Paradiso.

Il senatore IOVENE ritiene che i rappresentanti degli enti locali potrebbero fornire ulteriori indicazioni sul tema del coinvolgimento delle istituzioni locali dal momento che l'attuale Ministro dell'ambiente non sembra aver tenuto in debita considerazione un istituto importante come quello del concerto con le regioni. Inoltre, appare preoccupante l'assenza di una sede dove operare un confronto di insieme tra parchi nazionali e parchi regionali.

Il dottor SACCOMANNO sottolinea che si è verificata una imperfetta comunicazione tra ambito nazionale e ambito regionale in materia di aree protette; ciò rende necessario rafforzare la fase del coordinamento, anche perché i parchi regionali hanno una vita autonoma rispetto a quella dei parchi nazionali.

Il dottor CAVALLERA, con riferimento al rapporto tra popolazione locale e aree protette, ritiene utile partire da alcune esperienze concrete, come quella della regione Piemonte che ha destinato notevoli risorse per il decollo dei parchi regionali o che, in materia di vigilanza, ha seguito

il modello delle guide dei parchi che potrebbe essere imitato anche dagli altri parchi nazionali. Infatti, non appare condivisibile la disposizione contenuta nella legge n. 394 del 1991 che affidava le attività di controllo al Corpo forestale dello Stato poiché tale previsione doveva costituire soltanto una soluzione temporanea. Infine, un maggior impiego delle intese di programma e della programmazione negoziata potrebbe rendere più agevole l'attuazione delle politiche di sistema.

Il dottor TAMPIERI fa presente che anche nell'Emilia Romagna si registrano risultati positivi per quanto attiene ai parchi regionali, ferma restando la necessità di perfezionare le norme, nella direzione di un potenziamento tanto della pianificazione territoriale quanto della partecipazione delle autonomie locali. In tal senso, l'intesa costituisce un ottimo istituto, anche se il suo spirito potrebbe essere pregiudicato dall'eccessivo ricorso al commissariamento degli enti parco, registratosi negli ultimi tempi. Infine, appare opportuno che il direttore del parco venga nominato direttamente dall'Ente.

Il presidente NOVI, dopo aver ringraziato i rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI e dell'UPI, dichiara chiusa l'odierna audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 16,40.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2003

86ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
GIRFATTI

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2325) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le Università e gli enti di ricerca, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione: esame e rinvio)

Riferisce alla Giunta il presidente GIRFATTI, il quale ricorda che il disegno di legge in esame mira a convertire in legge il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le Università e gli enti di ricerca. I presupposti alla base del decreto sono costituiti dalla necessità di ripartire risorse finanziarie alle università, finalizzate all'offerta, per gli studenti, di servizi di elevata qualità formativa, anche in riferimento a corsi di particolare interesse comunitario, dalla necessità di consentire assunzioni a tempo determinato, in deroga al blocco sancito dalla legge finanziaria per il 2003; dalla necessità di indire una sessione straordinaria di esami di Stato per l'anno 2003, al fine di far beneficiare i laureati in farmacia di quanto previsto dall'articolo 12 della direttiva 2001/19/CE.

La normativa comunitaria richiamata dal disegno di legge di conversione è costituita dalla direttiva 2001/19/CE, che modifica, per quanto qui interessa la direttiva 85/432/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico.

Venendo a considerare da vicino il contenuto del provvedimento, segnala che l'articolo 1 stabilisce le iniziative per una maggiore offerta di

servizi a vantaggio degli studenti universitari. Gli obiettivi da perseguire sono, tra gli altri, il sostegno alla mobilità internazionale degli studenti, con particolare riferimento al programma di mobilità dell'Unione europea Socrates-Erasmus, e l'incentivazione all'iscrizione di corsi di particolare interesse comunitario.

Quest'ultima previsione è contenuta nell'articolo 1, comma 1, lett. e), insieme con la previsione di incentivi all'iscrizione a corsi di particolare interesse nazionale. La presenza della congiuntiva «e» lascia ipotizzare una duplice interpretazione della previsione. Una nel senso che gli incentivi siano finalizzati a corsi che presentano un particolare interesse sia nazionale sia comunitario. Un'altra nel senso che gli incentivi siano finalizzati a corsi che presentano un particolare interesse nazionale ovvero, in alternativa, comunitario. In entrambi i casi, sarebbe preferibile eliminare il riferimento ai corsi di particolare interesse nazionale, in modo da lasciare maggiori risorse per il settore comunitario, considerato autonomamente.

Il relatore coglie quindi l'occasione per richiamare l'opportunità di incrementare l'assegno corrisposto agli studenti, con interventi da parte degli organi competenti.

L'articolo 1-bis, inserito dalla Camera dei deputati, istituisce presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, l'anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle Università, avente come obiettivi l'ampliamento della gamma di servizi a favore degli studenti.

L'istituzione dell'anagrafe nazionale, in sostanza una banca dati, e le sue modalità operative, potrebbero forse essere definite con maggiore precisione, comportando problematiche di tutela dei dati personali.

Richiama infine l'attenzione sull'articolo 3, dedicato all'indizione per l'anno 2003 di una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, riservata ai laureati in farmacia con percorso formativo quadriennale, i quali abbiano iniziato la loro formazione anteriormente al 1° novembre 1993, e per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli psicologi. Detta anche altre norme in materia di abilitazione professionale.

La previsione della sessione straordinaria per i farmacisti si collega a quanto previsto dall'articolo 12 della direttiva 2001/19/CE, che prevede quale data ultima per il rilascio dei diplomi di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ai laureati in farmacia, con percorso formativo quadriennale, che hanno iniziato la loro formazione anteriormente al 1° Novembre 1993 quella del 31 ottobre 2003. La disposizione pare opportuna poiché il predetto articolo 12 mira a sanare le situazioni esistenti in Italia non conformi alla direttiva 85/432/CEE. L'eventuale rilascio dei diplomi di abilitazione a partire dal 1° novembre 2003 determinerebbe l'impossibilità di iscrizione all'albo.

In conclusione, il relatore propone la formulazione di un parere favorevole, osservando che potrebbe essere valutata l'opportunità di eliminare

dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto legge il riferimento alle aree disciplinari di particolare interesse nazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2254) Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore MAGNALBÒ osserva che il provvedimento in titolo riproduce sostanzialmente la struttura classica delle leggi comunitarie, recando al Capo I disposizioni generali relative alle procedure da attuare per l'adempimento degli obblighi comunitari, e al Capo II disposizioni particolari di delega legislativa. Con tale disegno di legge si dispone il recepimento, con appositi decreti legislativi, di 15 direttive comunitarie, di cui 4 sono contenute nell'allegato A e 11 nell'allegato B.

Venendo quindi a considerare le disposizioni di cui al Capo I, rileva che esse riproducono sostanzialmente le previsioni contenute nella legge comunitaria 2002.

L'articolo 1 conferisce un'ampia delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie comprese negli allegati A e B e stabilisce i termini e le modalità per l'emanazione dei decreti legislativi di recepimento. Per i decreti di attuazione delle direttive comprese nell'allegato B si richiede l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, mentre per quanto concerne le direttive comprese nell'allegato A, il parere è richiesto solo se esse prevedono l'eventuale ricorso allo strumento delle sanzioni penali (comma 3). Il comma 5, in base al principio di cedevolezza, prevede l'intervento dello Stato, peraltro già contemplato nelle precedenti leggi comunitarie, qualora le Regioni e le Province autonome, nelle materie riservate alla loro competenza, non abbiano provveduto al recepimento delle direttive con proprie norme attuative, secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. La normativa statale si applicherà quindi fino all'entrata in vigore delle specifiche disposizioni regionali. Per quanto concerne il rapporto tra fonti statali e fonti regionali, come risultante dalla modifica del Titolo V della Costituzione, si segnala che l'impostazione del comma 5 rispecchia le disposizioni contenute nel disegno di legge di modifica della legge 9 marzo 1989, n. 86 (la cosiddetta legge «La Pergola», recante le procedure per la partecipazione dell'Italia al processo di formazione e di attuazione della normativa comunitaria) all'esame della Camera dei deputati e della cosiddetta legge «La Loggia», recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

L'articolo 2 detta i principi di carattere generale per l'esercizio della delega. L'articolo 3 conferisce una delega biennale al Governo per l'eser-

cizio della disciplina sanzionatoria in caso di violazione di disposizioni comunitarie. L'articolo 4 prevede che gli oneri derivanti dall'esecuzione di prestazioni e controlli da parte di uffici pubblici in attuazione della normativa comunitaria siano posti a carico dei soggetti interessati.

L'articolo 5 conferisce al Governo una delega di diciotto mesi per l'emanazione di testi unici delle disposizioni emanate per il recepimento delle direttive comunitarie al fine di garantire il coordinamento con la normativa nazionale vigente nelle stesse materie. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Venendo quindi a considerare le disposizioni contenute nel Capo II, osserva che l'articolo 6 apporta alcune modifiche all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1983, n. 89, recante i requisiti per l'accesso alla professione notarile, al fine di adeguare la normativa nazionale ai principi di libertà di stabilimento e al reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati e di altri titoli, stabiliti rispettivamente dagli articoli 43 e 47 del Trattato CE. A tal proposito rileva che l'ordinamento italiano ha recepito con dlgs 92/115 la direttiva 89/48/CE, la quale prevede un sistema generale di riconoscimento dei diplomi. L'articolo 13 del decreto di recepimento fa salvo il requisito della cittadinanza italiana per l'esercizio di professioni nei casi previsti dagli articoli 48 55 e 66 del Trattato CE (ora articoli 39, 45 e 66). In particolare, l'articolo 45 esclude dalle disposizioni riguardanti la libertà di movimento quelle attività che partecipano all'esercizio dei pubblici poteri. A tale proposito si osserva che per la particolare natura delle attività svolte, il notaio può considerarsi al tempo stesso pubblico ufficiale e libero professionista. Potrebbe quindi profilarsi un caso incompatibilità con il Trattato CE. Tuttavia si segnala che nei confronti del nostro pendente una procedura di infrazione (n. 4825 del 1996) avviata dalla Commissione europea. In particolare la Commissione contesta all'Italia la norma che prevede il requisito della cittadinanza italiana per l'accesso alla professione notarile e il mancato recepimento, in questo settore, della direttiva 89/48/CE (l'attuale legge non consente infatti l'accesso al concorso notarile a quanti hanno conseguito il diploma in un'università di altro Stato membro).

L'articolo 7 riformula il punto 4 dell'allegato III del decreto legislativo n. 187/2000 di attuazione della direttiva 97/43/Euratom sulla protezione sanitaria dai pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche. In particolare, pur confermando che in caso di assenza di un beneficio diretto, la giustificazione (ossia la dimostrazione dell'efficacia delle esposizioni mediante valutazione dei potenziali vantaggi) debba essere particolarmente accurata e tenere conto dell'utilità sociale attesa, viene eliminato l'obbligo del rispetto dei vincoli di dose per le persone. Ciò per evitare ogni dubbio interpretativo generato dopo l'entrata in vigore della legge comunitaria 2001 (39/2002) che si era già occupata della materia (articolo 39) e aveva modificato il punto 3 del citato allegato III, provvedendo alla semplificazione della procedura di autorizzazione all'e-

sposizione alle radiazioni, attraverso l'abolizione del rispetto dei vincoli di dose per le persone al pubblico.

L'articolo 8 modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 432/1998 di recepimento delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, attribuendo nuove funzioni alle Regioni e alle Province autonome.

L'articolo 9 detta i criteri direttivi per la modifica di alcuni articoli del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001 di semplificazione dei procedimenti di immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari. In particolare interviene sul rinnovo delle autorizzazioni per la commercializzazione di prodotti che contengono sostanze attive oggetto di esame da parte della Commissione europea. Inoltre modifica la composizione della Commissione consultiva per la valutazione delle domande di registrazione di prodotti fitosanitari, elevando il numero dei suoi componenti da 25 a 50. Il relatore ricorda in proposito che è in corso una procedura di infrazione (2000/2074) nei confronti del nostro paese per la mancata applicazione della legislazione comunitaria in materia di prodotti fitosanitari. La Commissione sottolinea la mancata trasmissione, da parte della autorità italiane, delle relazioni di valutazione di alcune nuove sostanze attive, come stabilito invece dal regolamento 3600/92/CE di attuazione della direttiva 91/414/CE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

L'articolo 10 prevede una modifica al comma *2-bis* – introdotto dalla precedente legge comunitaria – dell'articolo 207 del decreto legislativo n. 285/1992 recante il nuovo Codice della strada. In particolare, in ambito di sanzioni conseguenti a violazioni connesse con veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE, viene estesa la deroga introdotta con la legge comunitaria 2002 anche agli Stati membri aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo. Tale deroga prevedeva l'applicazione di una somma ridotta da versare a titolo di cauzione in caso di violazione commessa da un veicolo immatricolato in uno Stato membro dell'Unione. Si ricorda che il comma *2-bis* è stato introdotto a seguito di una sentenza della Corte di giustizia (del 19 marzo 2002, causa 224/00) che condannava l'Italia poiché la sua normativa operava una discriminazione in base al luogo di immatricolazione del veicolo.

L'articolo 11 detta i criteri di delega per il recepimento della direttiva 2002/58/CE (contenuta nell'allegato B) sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della *privacy* nel settore delle comunicazioni elettroniche.

L'articolo 12 detta i principi e i criteri di delega per l'emanazione di un decreto legislativo volto al riordino e al coordinamento della legislazione nazionale in materia di inquinamento acustico, nel rispetto della normativa comunitaria. In particolare, viene citata la direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore.

L'articolo 13 dispone il recepimento dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati. La citata norma

comunitaria autorizza gli Stati membri, in casi eccezionali, a non applicare la procedura di VIA, prescrivendo, in tali casi, particolari adempimenti. L'articolo in esame prevede dunque che in caso sia dichiarato lo stato di emergenza per eventi calamitosi è possibile escludere dalla procedura di VIA gli interventi disposti in via d'urgenza, poiché siano rispettati alcuni adempimenti relativi alla pubblicità e all'informazione ai cittadini.

L'articolo 14 introduce una modifica al decreto legislativo n. 372/1999, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, escludendo dall'ambito di applicazione dello stesso gli impianti esistenti che effettuano il recupero dei rifiuti non pericolosi, esentandoli quindi dall'obbligo di conseguire l'autorizzazione ambientale integrata.

L'articolo 15 è uno dei più significativi del disegno di legge in esame, poiché contiene i criteri di delega per il recepimento della direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne per quanto concerne l'accesso al lavoro, la formazione professionale e le condizioni di lavoro.

L'articolo 16 reca modifiche al decreto legislativo n. 28/2001 di attuazione della direttiva 1999/35/CE, in materia di esercizio in condizioni di sicurezza di alcuni traghetti.

L'articolo 17 modifica l'articolo 28 della legge n. 49/87, recante la nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Il citato articolo 28 concerne il riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative, contemplando come prima delle condizioni da soddisfare quella che tali ONG siano costituite in base alle disposizioni del Codice civile in materia di associazioni. Tale disposto viene ora sostituito, prevedendo, per il riconoscimento di idoneità, la costituzione della ONG in base alla legislazione nazionale di uno Stato membro dell'UE o aderente allo Spazio economico europeo. In tal modo si dovrebbe conseguire la possibilità di un'ampia collaborazione delle strutture nazionali preposte ad attività di aiuto allo sviluppo con le ONG di diritto e insediamento esteri.

L'articolo 18 interviene nella legge n. 36/90, sulla detenzione di armi, introducendo nuove ipotesi di autorizzazione al porto d'armi in territorio italiano. Attualmente il personale delle forze di polizia o dei servizi di sicurezza di un altro Stato, al seguito di personalità dello Stato medesimo, è autorizzato ad introdurre le armi di cui è dotato, per soli fini di difesa. Questa autorizzazione ora viene estesa anche alle forze di polizia dei paesi dell'UE o di altri paesi con cui vi siano specifici accordi relativi a servizi congiunti con il personale di polizia italiano.

L'articolo 19, introdotto nel corso dell'esame in sede referente presso la XIV Commissione della Camera (politiche comunitarie), prevede la delega al Governo per l'emanazione di un dlgs di attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, in base ad al-

cuni principi e i criteri direttivi. Tale delega era stata già prevista dalla legge comunitaria 2001 (39/02, art. 41) ma i termini sono scaduti senza che vi sia data attuazione.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore SANZARELLO richiama l'attenzione sulla formulazione dell'articolo 8 che, demandando alla libera determinazione delle regioni e delle province autonome l'ammontare dei contributi previsti per garantire il sistema d'ispezione dei controlli veterinari, rischia di porre in essere un sistema che potrebbe recare distorsioni al funzionamento del mercato nazionale delle carni. Richiama pertanto l'opportunità di introdurre meccanismi che garantiscano l'omogeneità del livello dei contributi su scala nazionale, così da evitare il prodursi di tali distorsioni.

Il senatore MANZELLA osserva che quello in esame è l'ultimo disegno di legge comunitaria che la Giunta esamina in sede consultiva. Con la prossima trasformazione, infatti, della Giunta in Commissione permanente, sarà questa Commissione a svolgere funzioni referenti in materia. Ritiene pertanto che, anche alla luce di queste considerazioni, debba essere consentito un dibattito approfondito e sufficientemente ampio sul provvedimento in titolo.

Concorda con questo rilievo il presidente GIRFATTI, che propone quindi di rinviare alla prossima settimana il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2003

95ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ESAME DI DOCUMENTI

Seguito dell'esame di sette relazioni bimestrali del Consiglio di Amministrazione della RAI sull'attuazione del piano editoriale (gennaio-febbraio 2002 – gennaio-febbraio 2003)

(Esame ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103 e dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 giugno 1993, n. 206)

(Seguito dell'esame e conclusione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore FALOMI, ad integrazione del suo intervento nella seduta di ieri, osserva come le relazioni bimestrali in esame, così come le precedenti, recano una descrizione dell'offerta radiofonica ma non danno alcun elemento sull'andamento degli ascolti.

Questa reticenza appare preoccupante in quanto i dati dell'*audiradio* segnalano un costante calo degli ascolti non solo dei programmi di rete, ma anche dei giornali radio.

In proposito egli ritiene che sarebbe opportuno che la RAI svolgesse audizioni dei responsabili delle reti e delle testate giornalistiche.

Il presidente PETRUCCIOLI condivide la necessità che questa Commissione eserciti la sua vigilanza anche sulla programmazione radiofonica in maniera più attenta ed efficace di quanto sia stato fatto in passato.

Egli propone poi, sulla base delle considerazioni svolte da più parti nel dibattito di ieri, il seguente atto di indirizzo nei confronti della RAI:

«La Commissione, esaminate le relazioni bimestrali per l'anno 2002 e del primo bimestre dell'anno 2003 sull'attuazione del piano editoriale, trasmesse dalla concessionaria del servizio pubblico, a norma dell'articolo 4, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, e dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 giugno 1993, n. 206;

rilevato che continua a mancare il documento di riferimento del quale si dovrebbe verificare l'attuazione;

invita il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale della RAI a procedere nei tempi più rapidi alla definizione di un testo che ponga fine ad un prolungato periodo di inadempienza».

La Commissione concorda e approva il documento all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2003

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 14,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2003

Presidenza del Presidente
Tommaso FOTI

La seduta inizia alle ore 14,15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria. – Audizione del Presidente, avvocato Sandro Trevisanato, dei componenti del Consiglio di amministrazione e dell'Amministratore delegato, ingegner Nicola Cajano, della SOGEI I.T. S.p.A.

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Ricorda, quindi, che la Commissione è convocata per lo svolgimento dell'audizione del Presidente, avvocato Sandro Trevisanato, dei componenti del Consiglio di amministrazione dottor Mario Augusto Consigliere, dottor Italo Maffini, ingegnere Aldo Ricci, dottor Pier Luigi Semiani, ingegnere Luciano Serra, e dell'ingegnere Nicola Cajano, amministratore delegato della Sogei. I.T. S.p.A, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria. Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

L'avvocato Sandro TREVISANATO, *presidente della SOGEI. I.T. S.p.A.*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene l'ingegnere Nicola CAJANO, *amministratore delegato della SOGEI I.T. S.p.A.*, fornendo ulteriori precisazioni.

Intervengono, per formulare domande ed osservazioni, il Presidente Tommaso FOTI, a più riprese, il senatore Benito Onorato Giuseppe NOCCO (FI), il senatore Gerardo LABELLARTE (Misto – SDI), il depu-

tato Aldo CENNAMO (DS), a più riprese, e il deputato Giorgio JAN-
NONE (FI), a più riprese.

Rispondono, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osserva-
zioni, l'ingegnere Nicola CAJANO, *amministratore delegato della SOGEI*
I.T. S.p.A. e l'avvocato Sandro TREVISANATO, *presidente della SOGEI*
I.T. S.p.A.

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, ringrazia e dichiara, quindi,
conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 14,05 alle ore 14,20.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Vice Presidente
Enrico NAN

La seduta inizia alle ore 14,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Enrico NAN, *presidente*, comunica la Commissione ha acquisito i seguenti atti segreti:

n. 3 CD Rom trasmessi dalla procura della Repubblica di Torino con lettere del procuratore della Repubblica, dottor Marcello Maddalena, e del procuratore aggiunto, dottor Bruno Tinti, pervenute in data 17 giugno 2003, contenenti documentazione relativa al procedimento penale n. 01/5168 (tra cui la trascrizione del verbale dell'interrogatorio di Igor Marini effettuato in Svizzera il 19 maggio 2003 in esecuzione della rogatoria della procura di Torino) e atti relativi ai procedimenti penali a carico di Igor Marini, Fabrizio Paoletti, Francesco Giannandrea e Antonio Lanciano, nonché copia cartacea integrale, con firme di sottoscrizione in calce, del verbale del consiglio di amministrazione di Telecom Italia del 18 marzo 1996.

La Commissione prende atto.

Enrico NAN, *presidente*, avverte che con lettera pervenuta in data 12 giugno 2003 la dottoressa Rita Vannucci, Commissario della Legge della

Repubblica di San Marino, ha comunicato che la «Banca di San Marino», allora «Cassa rurale Depositi e Prestiti di Faetano», nel periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998 non ha ricevuto bonifici esteri dalle banche citate nella rogatoria della Commissione e che la ricerca ha, pertanto, dato esito negativo.

Propone, pertanto, in conformità a quanto convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di estendere al periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 (e a periodi eventualmente successivi) la richiesta di assistenza giudiziaria alle autorità della Repubblica di San Marino per gli atti bancari cui si riferisce la rogatoria della Commissione.

Il senatore Giuseppe CONSOLO (AN) propone di richiedere assistenza giudiziaria alle autorità della Repubblica di San Marino anche per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1996.

Enrico NAN, *presidente*, prende atto che non vi sono obiezioni e che, pertanto, la Commissione concorda sulla richiesta di integrazione della rogatoria della Commissione con la modifica proposta dal senatore Consolo.

Comunica che, in data 16 giugno 2003, è pervenuta una lettera della dottoressa Carla Del Ponte, procuratore del Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia, nella quale si comunica che le autorità elleniche non hanno autorizzato quell'Ufficio alla trasmissione dei documenti bancari connessi all'affare Telekom-Serbia e che, per la consegna dei predetti documenti, le autorità elleniche suggeriscono di inviare una richiesta formale della Commissione al Ministero della giustizia di quel Paese. Avverte, pertanto, che sarà sottoposta alla Commissione plenaria nella seduta del 25 giugno 2003, previa valutazione da parte dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, una proposta di rogatoria all'estero da indirizzare alle autorità elleniche (e da inoltrare per l'ordinario tramite del Ministero della giustizia) con la quale richiedere copia autentica della documentazione bancaria connessa all'affare Telekom-Serbia già acquisita dal Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia.

La Commissione prende atto.

Enrico NAN, *presidente*, ricorda che, dopo la seduta odierna, la Commissione sarà nuovamente convocata mercoledì 25 giugno 2003 per procedere all'esame della proposta di rogatoria in Grecia, sopra indicata, e alle audizioni del dottor Massimo Masini e del colonnello Renato Maria Russo.

La Commissione prende atto.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il deputato Carlo TAORMINA (FI), dopo aver rilevato che il signor Igor Marini è tuttora detenuto in Svizzera, che allo stato non si conosce quale reato gli sia stato contestato e che qualche elemento di chiarificazione si avrà a seguito della rogatoria che una delegazione della Commissione svolgerà domani in territorio elvetico, fermo restando che non si può interferire nell'attività dell'autorità svizzera, ritiene che la Commissione dovrebbe attivarsi presso gli organi competenti perchè assumano le opportune iniziative per comprendere cosa stia accadendo ed in che condizioni versi il cittadino italiano Igor Marini. Chiede, quindi, che la Commissione, nel suo *plenum* o in ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, esamini la questione e inviti il Ministero degli esteri ad investire l'ambasciata italiana in Svizzera o il consolato competente del compito di contattare le autorità carcerarie elvetiche per stabilire, nei limiti dell'ordinamento vigente in tale paese, in che termini stia la questione, eventualmente predisponendo anche una relazione alla Commissione e dando in tal modo un segno dell'attenzione dello Stato italiano.

Il senatore Guido CALVI (DS-U) osserva che l'onorevole Taormina ha posto il problema della tutela di un cittadino italiano all'estero, materia di competenza del Ministero degli esteri. I parlamentari hanno il diritto-dovere di promuovere azioni di sindacato o di rivolgere sollecitazioni al suddetto ministero per sapere cosa intenda fare, ma questa è un'attività di sindacato propria del singolo parlamentare, che può presentare interpellanze o interrogazioni al riguardo. Ben diverso sarebbe se tale attività venisse svolta dalla Commissione che per ragioni sia procedurali sia di opportunità, a suo avviso, non potrebbe porre in essere un intervento di tal genere.

Enrico NAN, *presidente*, considerata la rilevanza della questione, tenuto conto che domani verrà svolta una rogatoria in Svizzera da parte di una delegazione della Commissione, ritiene opportuno rinviare la discussione sul punto alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che avrà luogo mercoledì 25 giugno 2003.

La Commissione prende atto.

Audizione dell'onorevole Giulio Antonio La Starza

(Svolgimento e conclusione)

Enrico NAN, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Alle domande di Enrico NAN, *presidente*, e dei deputati Giovanni KESSLER (DS-U) e Carlo TAORMINA (FI) risponde l'onorevole Giulio Antonio LA STARZA.

Enrico NAN, *presidente*, avverte che l'elenco dei voli effettuati dalla compagnia Aeroitalia nel periodo febbraio-dicembre 1997, consegnato dall'onorevole La Starza, è acquisito dalla Commissione come atto libero.

Ringrazia, infine, l'onorevole La Starza, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,55.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2003

132^a Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

La seduta inizia alle ore 14,55.

(2248) *Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico*

(Parere su ulteriori emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente PASTORE, dopo aver riferito sugli emendamenti 2.202 (testo 3), 2.600, 2.700, 2.700/1 e 3.56, riferiti al disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2318) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 103, recante disposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS), approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere alla 12^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAFFIOLI, richiamandosi alla relazione già svolta in sede di esame dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere di nulla osta.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante «Testo unico delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali» (n. 238)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Il relatore BOSCETTO illustra i principali contenuti dello schema di decreto legislativo in titolo, sottolineando che in esso sono raccolte e coordinate, attraverso un'apprezzabile opera di codificazione, le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali, con le integrazioni o modificazioni necessarie anche al fine di assicurarne la migliore attuazione. Propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, invitando tuttavia la Commissione di merito a segnalare al Governo l'opportunità di riformulare l'articolo 26, comma 3, prevedendo che l'individuazione di idonee garanzie per i trattamenti effettuati sui dati concernenti gli aderenti alle confessioni religiose, trattati dai loro organi, sia demandata alle medesime confessioni religiose, ritenendosi che eventuali limitazioni possano essere poste sulla base di intese, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. Propone, altresì, di invitare la Commissione di merito a segnalare al Governo l'opportunità di chiarire la disposizione di cui all'articolo 176, comma 3, dello schema di testo unico, con la quale si istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla luce dei recenti interventi legislativi, tra cui l'articolo 27, comma 10, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che hanno avuto ad oggetto analoga struttura già operante, presso la Presidenza del Consiglio, prevedendone la soppressione.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

La seduta termina alle ore 15,05.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2003

72^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(1924) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Grande Jamahiriya araba libica popolare socialista sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 13 dicembre 2000: parere di nulla osta;

(1954) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 marzo 2000: parere di nulla osta;

(2206) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995: parere di nulla osta;

(2297) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 20 febbraio 2002, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta.

alla 8^a Commissione:

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(37) CAMBURSANO. – Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi

(504) MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radio-televisive e via Internet, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento

(1390) CREMA ed altri. – *Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati*

(1391) DEL TURCO ed altri. – *Disciplina dell'attività radiotelevisiva*

(1887) GUBERT. – *Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni*

(2123) DENTAMARO ed altri. – *Disciplina del sistema radiotelevisivo*

(2178) FALOMI. – *Disciplina del sistema delle comunicazioni*

(2179) ANGIUS ed altri. – *Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione*

(2180) FALOMI. – *Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo: parere di nulla osta.*

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2003

30^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Boldi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

(2254) Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 19 giugno 2003, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).

- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
- IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
- FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).

- CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).
 - CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
 - Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
 - CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
 - CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
 - CICCANTI. – Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo (1632).
 - ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati (1536).
 - CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
 - GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).
 - CAVALLARO. – Istituzione del tribunale di Caserta (1731).
 - CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma (1765).
 - MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).
 - DETTORI. – Istituzione della Corte d'appello di Sassari (2172).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
 - PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
 - BATTISTI ed altri. – Legge quadro sulle professioni intellettuali (1478).

- CALVI. – Disciplina delle società tra professionisti (1597).
- PASQUINI ed altri. – Riforma delle professioni intellettuali (2204).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni a tutela degli animali (1930) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri*).
- ACCIARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (42).
- RIPAMONTI. – Divieto di svolgimento di competizioni di levrieri (294).
- RIPAMONTI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (302).
- PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali (789).
- CHINCARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (926).
- ACCIARINI ed altri. – Modifica dell'articolo 727 del codice penale, in materia di maltrattamento di animali (1118).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali (1397).
- BONGIORNO ed altri. – Misure per la repressione e la prevenzione degli abusi sugli animali domestici (1445).
- PERUZZOTTI ed altri. – Modalità per l'esercizio della tutela e il rispetto del diritto al benessere psico-fisico degli animali che vivono a contatto con l'uomo. Delega al Governo per il rispetto dei diritti degli animali tutelati (1541).
- CENTARO ed altri. – Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali (1542).
- SPECCHIA ed altri. – Nuove norme contro il maltrattamento di animali (1554).
- ZANCAN ed altri. – Norme per la protezione di animali ed abrogazione degli articoli 638 e 727 del codice penale (1783).
- e della petizione n. 85 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VERALDI ed altri. – Modifiche all'articolo 81, comma 2, lettera *c*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di formazione dell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (1752)
- Deputato PECORELLA. – Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RIPAMONTI. – Concessione di indulto e provvedimenti in materia di misure alternative alla detenzione (1018).
- BOREA. – Concessione di amnistia ed indulto (1509).
- GRECO ed altri. – Concessione di indulto revocabile (1831).
- FASSONE e MARITATI. – Concessione di indulto incondizionato. Sostegno al reinserimento sociale dei detenuti scarcerati (1847).
- CALVI ed altri. – Concessione di indulto (1849).
- e della petizione n. 440 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).
- e della petizione n. 105 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

VIII. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- e del voto regionale n. 80 ad esso attinente.
- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).
- Deputati DUILIO ed altri. – Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (2195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche (1727).
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Antonino CARUSO e SEMERARO. – Modifica dell'articolo 291 del codice civile, in materia di adozione di persone maggiori di età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni (1611).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali» (n. 238).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Piano straordinario pluriennale di interventi in materia di edilizia penitenziaria (n. 237)

AFFARI ASSEGNATI

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei progetti di atti normativi dell'Unione europea:

- Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (n. 3).
 - Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (n. 4).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 19 giugno 2003, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente interventi per l'esercizio finanziario 2003 destinati all'acquisto, alla ristrutturazione e alla costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (n. 233)

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1842) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DONATI ed altri. – Ratifica ed esecuzione dei Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1157).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 20 febbraio 2002 (2297) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 19 giugno 2003, ore 9 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AZZOLLINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici (1492) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002*).
- MORANDO ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativamente al Titolo I, IV e V, in tema di riforma delle norme di contabilità pubblica (1548) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002*).
- EUFEMI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in materia di contabilità di Stato (1979).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto (229).
- MUZIO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (230).
- Tommaso SODANO ed altri.- Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto (330).

- BATTAFARANO ed altri. – Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto (349).
 - CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto (540).
 - BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto (590).
 - FORCIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (760).
 - Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l'epidemiologia delle patologie asbestocorrelate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti (977).
 - RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto (1240).
 - GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (1253).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 19 giugno 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca (2325) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - FORLANI ed altri. – Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243 (2075).
 - Disciplina dell'insegnamento del restauro dei beni culturali (1955).

- GIRFATTI ed altri. – Delega al Governo per il recupero e il rilancio dell'area vesuviana di Ercolano-Pompei (1167).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CICCANTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (520).
- Deputato Titti DE SIMONE ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (2005) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- FALCIER ed altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dello sport per le persone disabili (1682).
- Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili (2212) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Carli ed altri; Battaglia ed altri*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico (894).
- ACCIARINI. – Norme sul deposito legale dei documenti di interesse editoriale (1057).

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 19 giugno 2003, ore 8,30, 15 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giuliotti; Giuliotti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- CAMBURSANO. – Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi (37).
- MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via *Internet* (504) (*Fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento*).
- CREMA ed altri. – Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati (1390).
- DEL TURCO ed altri. – Disciplina dell'attività radiotelevisiva (1391).
- PASSIGLI ed altri. – Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (1516).
- PASSIGLI. – Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (1681).
- GUBERT. – Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni (1887).
- BOREA. – Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa (2042).

- FALOMI ed altri. – Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada» (2088).
 - DENTAMARO ed altri. – Disciplina del sistema radiotelevisivo (2123).
 - Tommaso SODANO e MALABARBA. – Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada» (2170).
 - FALOMI. – Disciplina del sistema delle comunicazioni (2178).
 - ANGIUS ed altri. – Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione (2179).
 - FALOMI. – Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo (2180).
 - e della petizione n. 175 ad essi attinente.
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 19 giugno 2003, ore 8

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 103, recante disposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS) (2318) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica (58).
- TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita (112).
- ASCIUTTI. – Tutela degli embrionib (197).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (282).
- CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (501).

- RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita (961).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita (1264).
- TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (1313).
- Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1514) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro*).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita (1521).
- D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita (1715).
- TONINI ed altri – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1837).
- GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (2004).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BASTIANONI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (255).
- MULAS ed altri. – Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale (379).
- TOMASSINI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (623).
- CARELLA. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (640).
- CARELLA. – Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale (658).
- MASCIONI ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (660) (*Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta antimeridiana del 25 febbraio 2003*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (397).
- LIGUORI ed altri. – Modifica dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (1310).

V. Esame del disegno di legge:

- STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CALDEROLI. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (396).
- ROTONDO ed altri. – Disciplina della prevenzione, sorveglianza e diagnosi della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (1586).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).
- DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318).
- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui fenomeni di denatalità, gravidanza, parto e puerperio in Italia.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 19 giugno 2003, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico di alcune regioni del Mezzogiorno e sui danni provocati dagli eventi meteorologici del gennaio 2003: audizione di rappresentanti della giunta esecutiva dell'Associazione idrotecnica italiana.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIOVANELLI ed altri. – Disposizioni in tema di particolari tipologie di rifiuti pericolosi (1178).
 - SPECCHIA ed altri. – Disposizioni in tema di particolari tipologie di rifiuti pericolosi (1198).
 - TURRONI. – Disposizioni in tema di particolari tipologie di rifiuti pericolosi (1552).
-

COMITATO PARLAMENTARE per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

Giovedì 19 giugno 2003, ore 13,30

Audizione del direttore del SISMI.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

Giovedì 19 giugno 2003, ore 8,30

Secondo Comitato sulla presenza della criminalità organizzata in regioni diverse da quelle tradizionalmente interessate dal fenomeno mafioso della commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 19 giugno 2003, ore 13,30

Audizione dell'assessore alle politiche territoriali e all'ambiente della regione Campania, Ugo de Flaviis, e dell'assessore alla sanità, Rosalba Tufano.
